BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

SUPPLEMENTO AL NUMERO 43 DEL 23 OTTOBRE 2014

COPIA ANALOGICA DEL BOLLETTINO ORIGINALE INFORMATICO, FORMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. N. 82/2005

Direzione e Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino

Direttore	Laura Bertino
Direttore responsabile	Luciano Conterno
Dirigente	Guido Odicino

Redazione

Carmen Cimicchi
Rosario Copia
Sauro Paglini
Anna Rotondo
Fernanda Zamboni

Decreti del Presidente della Giunta Regionale	pag.	1
Deliberazioni della Giunta Regionale	pag.	7
Determinazioni dei Dirigenti	pag.	10
Comunicati	pag.	228

www.regione.piemonte.it
bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

REGIONE PIEMONTE BU43S1 23/10/2014

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 118

D.G.R. n. 36 - 402 del 6 ottobre 2014. Comunita' montana Langa Astigiana Val Bormida. Nomina del Commissario (art. 14 l.r. 11/2012, come modificata dalla l.r. 3/2014).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dato atto che l'incarico commissariale già attribuito con D.P.G.R. n. 29 del 31.3.2014 relativamente alla comunità montana Langa Astigiana Val Bormida è venuto a scadenza in data 11 ottobre 2014 e non è stato oggetto di proroga;
Visti gli articoli 12 e 14 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna);
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 11/2012, il Commissario della comunità montana, oltre a rivestire il ruolo di liquidatore dell'Ente, assume i poteri degli organi della comunità montana, della quale costituisce, dunque, anche il rappresentante legale e istituzionale;
Considerato che, in conseguenza di quanto sopra riportato, la comunità montana delle Valli dell'Ossola è attualmente priva di rappresentanza legale e istituzionale e non è possibile proseguire, per la stessa, le attività di liquidazione previste dall'art. 15 della l.r. 11/2012;
Ritenuto di dover pertanto procedere con la massima tempestività alla nomina di un nuovo Commissario per la comunità montana in argomento;
Vista la D.G.R. n. 36 - 402 del 6 ottobre 2014, con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti e le modalità per la nomina con decreto presidenziale dei Commissari liquidatori delle comunità montane Valli Grana e Maira, Langa Astigiana Val Bormida e Valli dell'Ossola;
Considerato che, con tale provvedimento, la Giunta regionale ha stabilito di individuare i Commissari tra i soggetti in possesso di approfondite competenze in ambito contabile, finanziario, gestionale e amministrativo relativamente alla normativa ed all'ordinamento contabile degli enti locali, acquisite attraverso una specifica esperienza professionale maturata in qualità di segretario di comunità montana ovvero tra i Commissari di comunità montana nominati ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 11/2012 i cui incarichi sono stati prorogati con D.P.G.R. nn. 96 – 111 del 30.9.2014;
Ritenuto di individuare, quale Commissario della comunità montana Langa Astigiana Val Bormida, la Sig.ra Michela PARISI FERRONI, segretario comunale iscritto all'Albo segretari comunali e provinciali (fascia professionale C);
Dato atto che la Sig.ra Michela PARISI FERRONI presenta i necessari requisiti di competenza e specifica esperienza professionale, come risulta dal curriculum agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste;
Vista la Nota Prot. n. 2342 del 13.10.2014 del Comune di Castelnuovo Belbo, agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste (Prot. n. 52572/DB1400 del 15.10.2014), recante l'autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dalla l. 114/2014;
Dato atto che, come previsto dal provvedimento deliberativo già menzionato, la proposta per l'adozione del presente decreto è stata formulata congiuntamente dall'Assessore agli Enti locali e dall'Assessore allo Sviluppo della Montagna;

decreta

A norma dell'articolo 14 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, la Sig.ra Michela PARISI FERRONI è nominata Commissario della comunità montana Langa Astigiana Val Bormida a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

A decorrere da tale data, il Commissario assume i poteri previsti dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 11/2012.

Nell'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento dell'incarico, il Commissario si avvale dei dipendenti della comunità montana, della sede e di ogni altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari.

In virtù dell'articolo 15 della l.r. 11/2012, il Commissario svolge la propria attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali e, in particolare:

a) garantisce il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite alla comunità montana con riferimento all'ordinaria amministrazione;

b) assicura la continuità nella gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali già gestiti dalla comunità montana, fino a nuova determinazione dei comuni interessati;

c) adotta, limitatamente alle attività pendenti, provvedimenti di straordinaria amministrazione, previo nulla osta della Giunta regionale;

d) esercita ogni potere finalizzato alla liquidazione della comunità montana adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla chiusura della procedura di liquidazione;

e) provvede all'approvazione dei documenti contabili, evidenziando l'eventuale disavanzo;

f) accerta la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale dell'ente;

g) effettua una puntuale ricognizione delle professionalità in servizio presso l'ente anche al fine di individuare le risorse umane necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento;

h) accerta i procedimenti amministrativi in corso;

i) accerta le liti pendenti e accantona, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti.

Il Commissario promuove inoltre ogni forma di collaborazione con gli enti subentranti finalizzata all'accelerazione delle procedure di liquidazione oltre che a garantire la continuità nella gestione delle funzioni e dei servizi di maggiore rilievo per la popolazione.

Il Commissario percepisce un compenso che ammonta al cinquanta per cento dell'indennità mensile spettante al Sindaco del comune con popolazione pari a quella della comunità montana commissariata, che, per l'ente oggetto del presente incarico, si colloca nella fascia da 5.001 a 10.000 abitanti. Il compenso del Commissario e le spese relative alla sua attività sono a carico della liquidazione.

Entro e non oltre sessanta giorni dal conferimento dell'incarico, il Commissario predispone e trasmette alla Regione una dettagliata relazione recante il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria e delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, proponendo una proposta di liquidazione e di riparto da cui emergano attività e passività eventualmente residue. La proposta commissariale tiene conto di ogni eventuale piano di riparto già approvato dagli organi della comunità montana e condiviso dagli enti subentranti.

La Giunta regionale può adottare la proposta di liquidazione e riparto e disporne l'ulteriore corso ovvero dettare disposizioni per la prosecuzione della procedura.

Entro trenta giorni dall'adozione da parte della Giunta regionale della proposta commissariale, il Commissario assume, con proprio decreto, ogni atto finalizzato alla sua attuazione.

I decreti commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione dell'ente o alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo allo stesso.

In virtù di quanto stabilito con D.G.R. n. 36 - 402 del 6 ottobre 2014, l'incarico commissariale ha termine il 31.12.2014, salvo anticipata conclusione dovuta alla definizione delle procedure di liquidazione.

Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Sergio Chiamparino

REGIONE PIEMONTE BU43S1 23/10/2014

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 119
D.G.R. n. 36 - 402 del 6 ottobre 2014. Comunita' montana Valli Grana e Maira. Nomina del Commissario (art. 14 l.r. 11/2012, come modificata dalla l.r. 3/2014).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Preso atto delle dimissioni formalmente presentate in data 10.9.2014 dal Commissario della comunità montana Valli Grana e Maira, nominato con D.P.G.R. n. 47 del 15.4.2014, acquisite agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste;
Visti gli articoli 12 e 14 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna);
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 11/2012, il Commissario della comunità montana, oltre a rivestire il ruolo di liquidatore dell'Ente, assume i poteri degli organi della comunità montana, della quale costituisce, dunque, anche il rappresentante legale e istituzionale;
Considerato che, in conseguenza di quanto sopra riportato, la comunità montana Valli Grana e Maira è attualmente priva di rappresentanza legale e istituzionale e non è possibile proseguire, per la stessa, le attività di liquidazione previste dall'art. 15 della l.r. 11/2012;
Ritenuto di dover pertanto procedere con la massima tempestività alla nomina di un nuovo Commissario per la comunità montana in argomento;
Vista la D.G.R. n. 36 - 402 del 6 ottobre 2014, con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti e le modalità per la nomina con decreto presidenziale dei Commissari liquidatori delle comunità montane Valli Grana e Maira, Langa Astigiana Val Bormida e Valli dell'Ossola;
Considerato che, con tale provvedimento, la Giunta regionale ha stabilito di individuare i Commissari tra i soggetti in possesso di approfondite competenze in ambito contabile, finanziario, gestionale e amministrativo relativamente alla normativa ed all'ordinamento contabile degli enti locali, acquisite attraverso una specifica esperienza professionale maturata in qualità di segretario di comunità montana ovvero tra i Commissari di comunità montana nominati ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 11/2012 i cui incarichi sono stati prorogati con D.P.G.R. nn. 96 – 111 del 30.9.2014;
Ritenuto di individuare, quale Commissario della comunità montana Valli Grana e Maira, la Sig.ra Nadia Dalmasso, che riveste attualmente l'incarico di Direttore generale della comunità montana Alpi del Mare;
Dato atto che la Sig.ra Nadia Dalmasso, già impiegata come segretario della comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio e Bisalta, presenta i necessari requisiti di competenza e specifica esperienza professionale, come risulta dal curriculum agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste;
Vista la Nota Prot. n. 5873/III/3 del 10.10.2014 della comunità montana delle Alpi del Mare, agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste (Prot. n. 52736/DB1400 del 16.10.2014), recante l'autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dalla l. 114/2014;
Dato atto che, come previsto dal provvedimento deliberativo già menzionato, la proposta per l'adozione del presente decreto è stata formulata congiuntamente dall'Assessore agli Enti locali e dall'Assessore allo Sviluppo della Montagna;

decreta

A norma dell'articolo 14 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, la Sig.ra Nadia DALMASSO è nominata Commissario della comunità montana delle Valli Grana e Maira a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

A decorrere da tale data, il Commissario assume i poteri previsti dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 11/2012.

Nell'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento dell'incarico, il Commissario si avvale dei dipendenti della comunità montana, della sede e di ogni altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari.

In virtù dell'articolo 15 della l.r. 11/2012, il Commissario svolge la propria attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali e, in particolare:

a) garantisce il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite alla comunità montana con riferimento all'ordinaria amministrazione;

b) assicura la continuità nella gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali già gestiti dalla comunità montana, fino a nuova determinazione dei comuni interessati;

c) adotta, limitatamente alle attività pendenti, provvedimenti di straordinaria amministrazione, previo nulla osta della Giunta regionale;

d) esercita ogni potere finalizzato alla liquidazione della comunità montana adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla chiusura della procedura di liquidazione;

e) provvede all'approvazione dei documenti contabili, evidenziando l'eventuale disavanzo;

f) accerta la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale dell'ente;

g) effettua una puntuale ricognizione delle professionalità in servizio presso l'ente anche al fine di individuare le risorse umane necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento;

h) accerta i procedimenti amministrativi in corso;

i) accerta le liti pendenti e accantona, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti.

Il Commissario promuove inoltre ogni forma di collaborazione con gli enti subentranti finalizzata all'accelerazione delle procedure di liquidazione oltre che a garantire la continuità nella gestione delle funzioni e dei servizi di maggiore rilievo per la popolazione.

Il Commissario percepisce un compenso che ammonta al cinquanta per cento dell'indennità mensile spettante al Sindaco del comune con popolazione pari a quella della comunità montana commissariata, che, per l'ente oggetto del presente incarico, si colloca nella fascia da 30.001 a 50.000 abitanti. Il compenso del Commissario e le spese relative alla sua attività sono a carico della liquidazione.

La proposta di liquidazione e riparto redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della l.r. 11/2012, tiene conto di ogni eventuale piano di riparto già approvato dagli organi della comunità montana e condiviso dagli enti subentranti.

La Giunta regionale può adottare la proposta commissariale e disporne l'ulteriore corso ovvero dettare disposizioni per la prosecuzione della procedura.

Entro trenta giorni dall'adozione della proposta da parte della Giunta regionale, il Commissario assume, con proprio decreto, ogni atto finalizzato alla sua attuazione.

I decreti commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione dell'ente o alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo allo stesso.

In virtù di quanto stabilito con D.G.R. n. 36 - 402 del 6 ottobre 2014, l'incarico commissariale ha termine il 31.12.2014, salvo anticipata conclusione dovuta alla definizione delle procedure di liquidazione.

Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Sergio Chiamparino

REGIONE PIEMONTE BU43S1 23/10/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 7-442
Presa d'atto di Regione Piemonte alla proroga al 31.12.2014 dell' "Accordo per il credito 2013" sottoscritto dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali in data 1 luglio 2013.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

con DGR n. 61-12773 del 7/12/2009 la Regione Piemonte ha aderito all' "Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario" firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali il 3 agosto 2009;

con la stessa Deliberazione è stato approvato l'elenco degli strumenti finanziari di competenza della Regione Piemonte oggetto di applicazione del citato Avviso comune;

in data 16 febbraio 2011 gli stessi firmatari hanno siglato l' "Accordo per il credito alle piccole e medie imprese" a cui la Regione Piemonte ha aderito con DGR n. 45-1890 del 21.04.2011.

Il perdurare della crisi economica ha inciso sulla gestione finanziaria delle imprese perpetuando le difficoltà sia rispetto alle scadenze di rimborso dei prestiti bancari già contratti sia nell'accesso a nuove forme di finanziamento.

Per far fronte a questa nuova fase recessiva il 28 febbraio 2012 è stato firmato, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, l'accodo per "Nuove misure per il credito alle PMI" (di seguito "Accordo 2012");

a fronte della permanenza di una situazione di difficoltà che richiedeva il mantenimento di misure di sostegno a favore delle imprese, i firmatari dell' "Accordo 2012" ne hanno prorogato la validità fino al 30/09/2013 di cui la Regione Piemonte ha preso atto con le deliberazioni n. 12-5318 dell' 8/2/2013, n. 43-5672 del 16/04/2013 e n. 43-6095 del 12/7/2013.

Con atto del 1 luglio 2013 l'ABI ha sottoscritto con i suddetti firmatari una nuova intesa denominata "Accordo per il credito 2013" (di seguito "Accordo 2013" o "nuovo Accordo") che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti analoghe a quelle messe in campo con l' "Accordo 2012".

Con D.G.R. n. 27-6429 del 30/09/2013 la Regione ha aderito all' "Accordo 2013", con validità fino al 30/6/2014, approvando l'elenco degli strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica.

Con il nuovo Accordo l'ABI e le Associazioni delle imprese hanno aggiornato le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti previste dai precedenti accordi, focalizzando maggiormente il bacino dei potenziali utilizzatori su quelle PMI che, per quanto economicamente sane, manifestano un'eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato in conseguenza della diminuzione di quest'ultimo per effetto della crisi economica.

Con nota del 30/06/2014 prot. UCR/001752 l'ABI ha stabilito la proroga della validità del nuovo Accordo a fronte della permanenza di una situazione di difficoltà che richiede il mantenimento di misure di sostegno a favore delle imprese, continuando l'opera di supporto finanziario delle PMI.

La proroga prevede:

- il termine ultimo per la presentazione delle domande per beneficiare delle operazioni previste dall' "Accordo 2013" è prorogato al 31 dicembre 2014.

Rimangono immutati tutti gli altri contenuti presenti nell' ''Accordo per il credito 2013".

Considerato che l'Amministrazione regionale condivide appieno le finalità di tale proroga, per continuare a sostenere il dialogo tra banche e imprese, rendere pienamente operative le sospensioni dei finanziamenti e delle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, supportare le imprese ancora in momentanea difficoltà finanziaria;

si ritiene opportuno, nel prendere atto della proroga dell' "Accordo per il credito 2013" concordata tra l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali, prorogare al 31/12/2014 il termine ultimo per la presentazione delle domande per beneficiare delle operazioni previste dalla DGR n. 27-6429 del 30/09/2013.

La Giunta Regionale;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

a voti unanimi,

delibera

Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

di prendere atto della proroga dell' "Accordo per il credito 2013", sottoscritto dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali in data 1 luglio 2013;

di disporre che, ai sensi di tale proroga, per gli strumenti finanziari di propria competenza di cui all'elenco approvato con DGR n. 27-6429 del 30/09/2013 e s.m.i., il termine ultimo per la presentazione delle domande per beneficiare delle operazioni previste dalla stessa deliberazione è prorogato al 31/12/2014.

Rimangono immutati tutti gli altri contenuti presenti nell' "Accordo per il credito 2013".

Il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Codice DB0705
D.D. 3 settembre 2014, n. 494
Integrazione determina n. 415 del 15.7.2014 relativa a somme rimborsate da Amministrazioni Pubbliche per l'utilizzo di personale regionale

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di ridurre l'accertamento n. 866/2013 di Euro 371,00= in quanto l'importo è stato recuperato direttamente alla dipendente (omissis).

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione disciplinati dal D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Fulvio Mannino

Codice DB0705
D.D. 10 ottobre 2014, n. 565
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa regionale ai sensi degli artt. 54, 55, comma 1 D.lgs. 163/2006 s.m.i. e art. 28 DIR. 2004/18/CE. Indizione gara d'appalto ed approvazione capitolati speciali d'appalto e modelli di offerta economica.

Premesso che:

- con determinazione del Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico n. 1396 del 30.11.2009, a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica si è proceduto all'affidamento del servizio assicurativo regionale alle Compagnie assicurative risultate aggiudicatarie;

- con determinazioni n. 1023 del 29.11.2012 del Settore Trattamento Economico Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale, n. 981 e 982 del 22.11.2012, n. 1013 del 29.11.2012 del Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili si è proceduto ad affidare la ripetizione del servizio assicurativo regionale, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per ventiquattro mesi decorrenti dalla scadenza del contratto iniziale;

- attualmente le coperture assicurative attivate dalla Regione Piemonte sono le seguenti:

1) RCT/O	scadenza 30.11.2014;
2) RC Patrimoniale	scadenza 30.11.2014;
3) Incendio	scadenza 30.11.2014;
4) A.R. Elettronica	scadenza 30.11.2014;
5) Furto	scadenza 30.11.2014;
6) A.R. Opere d'Arte	scadenza 30.11.2014;
7) Infortuni	scadenza 30.11.2014;
8) Kasko Dipendenti	scadenza 30.11.2014;

- le suddette polizze hanno tutte scadenza unificata il 30.11.2014 ;

- la Regione Piemonte ha necessità di esperire nuova gara ad evidenza pubblica al fine di garantire la copertura del servizio assicurativo in scadenza;

- la Regione Piemonte, con determinazione n. 374 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale del 18.06.2014 ha affidato alla Società Marsh S.p.A., corrente in Milano – Viale Luigi Bodio, 33, previo esperimento di una gara ad evidenza pubblica, l'incarico per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo al fine di identificare, analizzare, elaborare, valutare e gestire i rischi connessi all'attività regionale;

- in data 8.09.2014 è stato sottoscritto il contratto, repertorio n. 290/014, CIG n. 5280313C1F tra la società suddetta e la Regione Piemonte e che lo stesso avrà validità triennale, con facoltà dell'Amministrazione di affidare servizi analoghi mediante procedura negoziata per un numero massimo di anni 1 (uno) ex artt. 2, 9, comma 1, e 57, comma 5 lett. b) , del D.Lgs. 163/2006 s.m.i;

- dall'esame dell'analisi effettuata dal suddetto broker, l'Amministrazione rileva la necessità di garantire le sottoindicate coperture suddividendo il servizio in oggetto nei seguenti otto lotti:
Lotto 1 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro;
Lotto 2 - Copertura assicurativa della Responsabilità civile patrimoniale;
Lotto 3 - Copertura assicurativa Incendio e rischi accessori;

Lotto 4 - Copertura assicurativa All risks elettronica;
Lotto 5 - Copertura assicurativa Furto/rapina;
Lotto 6 - Copertura assicurativa All risks opere d'arte;
Lotto 7 - Copertura assicurativa Infortuni;
Lotto 8 - Copertura assicurativa Kasko;

- la durata del servizio in oggetto è di 36 (trentasei) mesi con decorrenza 30.11.2014 - 30.11.2017 per il Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con facoltà dell'Amministrazione regionale di affidare servizi analoghi ex art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi;
- l'importo complessivo presunto a base di gara ammonta ad € 2.535.000,00= o.f.e. suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto	**Importo annuo**	**Importo Triennale**	**Importo Servizi analoghi**	**Importo complessivo**
1	195.000	585.000	390.000	975.000
2	40.000	120.000	80.000	200.000
3	140.000	420.000	280.000	700.000
4	25.000	75.000	50.000	125.000
5	20.000	60.000	40.000	100.000
6	45.000	135.000	90.000	225.000
7	22.000	66.000	44.000	110.000
8	20.000	60.000	40.000	100.000

per un costo complessivo annuo pari ad € 507.000,00= o.f.e., triennale pari ad Euro 1.531.000,00,= per servizi analoghi € 1.014.000,00= o.f.e. e così per una spesa complessiva relativa ai premi lordi imponibili pari ad € 2.535.000,00= o.f.e.;

ritenuto di procedere all'indizione di gara a procedura aperta per all'affidamento del servizio di copertura assicurativa regionale ai sensi degli artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e art. 28 DIR. 2004/18/CE. e secondo il criterio di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., ed all'art. 53, comma 1, lett. b) DIR. 2004/18/CE, (prezzo più basso);

visti i Capitolati Speciali d'Appalto e i modelli "offerta economica", ad essi allegati, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che la spesa complessiva presunta di € 1.531.000,00= o.f.e. dovrà essere ripartita sui bilanci per gli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016;

considerato che le predette coperture coinvolgeranno per responsabilità e competenza le Direzioni Risorse Umane e Patrimonio e Affari Istituzionali ed Avvocatura;

preso atto che, conseguentemente, alla spesa annua presunta di € 507.000,00= o.f.e., da imputarsi sul bilancio per l'esercizio finanziario 2014 si farà fronte secondo le seguenti modalità:

DIREZIONE RISORSE UMANE E PATRIMONIO:

- Copertura RCT (**Lotto 1** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto € 195.000,00= o.f.e.;
capitolo 134040/2014 impegno n. 2249 determinazione n. 505 del 15.09.2014;
- Copertura R.C. Patrimoniale (**Lotto 2** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto € 40.000,00= o.f.e.
capitolo 109248/2014 impegno n. 301 determina n. 21 del 29.01.2014 e determinazione n. 505 del 15.09.2014 di individuazione beneficiario;
- Copertura incendio (**Lotto 3** – Settore Patrimonio Immobiliare) – premio annuo presunto Euro 140.000,00= o.f.e. - capitolo 134040/2014;
- Copertura All Risk Elettronica (**Lotto 4** – Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili) - premio annuo presunto € 25.000,00= o.f.e. - capitolo 134040/2014 ;
- Coperture furto e rapina (**Lotto 5** Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili) – premio annuo presunto € 20.000,00= o.f.e. - capitolo 134040/2014 ;
- Copertura All Risk Opere d'Arte (**Lotto 6** – Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili) – premio annuo presunto € 45.000,00= (non si applicano tasse) - capitolo 134040/2014;
- Copertura Assicurativa Infortuni (**Lotto 7** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) - premio annuo presunto € 19.000,00= o.f.e. capitolo 109248/2014 impegno n. 301 determina n. 21 del 29.01.2014 e determinazione n. 505 del 15.09.2014 di individuazione beneficiario ;
- Copertura assicurativa Kasko (**Lotto 8** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto € 20.000,00= o.f.e. capitolo 109248/2014 impegno n. 301 determina n. 21 del 29.01.2014 e determinazione n. 505 del 15.09.2014 di individuazione beneficiario .

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA

- Copertura assicurativa Infortuni conducente e amministratori (Lotto 7) - premio annuo presunto € 3.000,00= o.f.e. - capitolo 100286/2014;

dato, altresì, atto che la somma residua presunta di € 1.014.000,00= o.f.e., sarà imputata sul bilancio di previsione 2015-2016, impegnata e liquidata dai suddetti Settori, ciascuno per la quota di propria competenza, con successivi e separati atti;

rilevato che il pagamento dei premi, come previsto dal contratto del servizio di brokeraggio assicurativo, verrà effettuato dall'Amministrazione a favore della Società Marsh entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze e che il broker stesso si obbligherà a versare i premi alle compagnie assicuratrici aggiudicatarie, decurtando la provvigione spettante al medesimo, entro il mese successivo all'avvenuto incasso, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa;

visto l'art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/1999 s.m.i.;

preso atto che CONSIP S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa all'espletamento dei servizi comparabili con quello oggetto d'appalto;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 6837/SB100 del 5.7.2013

visto il D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
vista la L.R. 8/84;
vista la L.R. 7/2001;
vista la L.R. n. 1 del 5.02.2014;
vista la L.R. n. 2 del 5.02.2014;
vista la DGR. n. 1-7079 del 10.02.2014;
vista la DGR. n. 2-7080 del 10.02.2014;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

visto gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

- di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all'indizione di gara a procedura aperta per all'affidamento del servizio di copertura assicurativa regionale ai sensi degli artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e art. 28 DIR. 2004/18/CE. e secondo il criterio di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., ed all'art. 53, comma 1, lett. b) DIR. 2004/18/CE, (prezzo più basso);

- di approvare, i Capitolati Speciali d'Appalto e i modelli "offerta economica", ad essi allegati, tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il bando di gara sarà pubblicato in ottemperanza alle prescrizioni normative vigenti;

- di dare atto che la durata del servizio in oggetto è di 36 (trentasei) mesi con decorrenza 30.11.2014 - 30.11.2017 per il Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 e 8 con facoltà dell'Amministrazione regionale affidare servizi analoghi ex art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi.

- di dare atto che l'importo complessivo presunto a base di gara ammonta ad € 2.535.000,00= o.f.e., suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto	Importo annuo	Importo Triennale	Importo Servizi analoghi	Importo complessivo
1	195.000	585.000	390.000	975.000
2	40.000	120.000	80.000	200.000
3	140.000	420.000	280.000	700.000
4	25.000	75.000	50.000	125.000
5	20.000	60.000	40.000	100.000
6	45.000	135.000	90.000	225.000
7	22.000	66.000	44.000	110.000
8	20.000	60.000	40.000	100.000

per un costo complessivo annuo pari ad € 507.000,00= o.f.e., triennale pari ad Euro 1.531.000,00=, per servizi analoghi € 1.014.000,00= o.f.e. e così per una spesa complessiva relativa ai premi lordi pari ad € 2.535.000,00= o.f.e.;

- di dare, altresì, atto che, conseguentemente, alla spesa annua presunta di € 507.000,00= o.f.e., da imputarsi sul bilancio per l'esercizio finanziario 2014 si farà fronte secondo le seguenti modalità:

DIREZIONE RISORSE UMANE E PATRIMONIO:

- Copertura RCT (**Lotto 1** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto € 195.000,00= o.f.e. capitolo 134040/2014 impegno n. 2249 determinazione n. 505 del 15.09.2014;
- Copertura R.C.Patrimoniale (**Lotto 2** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto € 40.000,00= o.f.e. capitolo 109248/2014 impegno n. 301 determina n. 21 del 29.01.2014 e determinazione n. 505 del 15.09.2014 di individuazione beneficiario;
- Copertura incendio (**Lotto 3** – Settore Patrimonio Immobiliare) – premio annuo presunto € 140.000,00= o.f.e. - capitolo 134040/2014;
- Copertura All Risk Elettronica (**Lotto 4** – Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili) - premio annuo presunto € 25.000,00= o.f.e. - capitolo 134040/2014;
- Coperture furto e rapina (**Lotto 5** – Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili) – premio annuo presunto € 20.000,00= o.f.e. - capitolo 134040/2014;
- Copertura All Risk Opere d'Arte (**Lotto 6** – Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili) – premio annuo presunto € 45.000,00= (non si applicano tasse) capitolo 134040/2014;
- Copertura assicurativa Infortuni (**Lotto 7** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) - premio annuo presunto € 19.000,00= o.f.e. capitolo 109248/2014 capitolo 109248/2014 impegno n. 301 determina n. 21 del 29.01.2014 e determinazione n. 505 del 15.09.2014 di individuazione beneficiario;

- Copertura assicurativa Kasko (**Lotto 8** - Settore Trattamento Economico, Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale) – premio annuo presunto € 20.000,00= o.f.e. capitolo 109248/2014 impegno n. 301 determina n. 21 del 29.01.2014 e determinazione n. 505 del 15.09.2014 di individuazione beneficiario;

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA

- Copertura assicurativa Infortuni conducente e amministratori (Lotto 7) - premio annuo presunto € 3.000,00= o.f.e. capitolo 100286/2014;

- di dare, altresì, atto che la somma residua presunta di € 1.014.000,00= o.f.e., sarà imputata sul bilancio di previsione 2015 -2016, impegnata e liquidata dai suddetti Settori, ciascuno per la quota di propria competenza, con successivi e separati atti;

- di demandare agli uffici regionali l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 6837 del 5.07.2013;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23,comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Regionale ad Interim
Vincenzo Coccolo

Allegato

POLIZZA

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e la

.....
(Società assicuratrice)

MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Per entrambe le garanzie è fissato un limite massimo di €. 20.000.000,00 per anno assicurativo

DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	la Regione Piemonte
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto il contraente stesso ed I suoi organi, amministratori dirigenti e dipendenti tutti, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale sia riconosciuta tale qualifica nel presente testo contrattuale o per la quale la legge od altra disposizione obbligatoria anche di natura convenzionale imponga al contraente l'obbligo di assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice delegataria nonché le imprese coassicuratrici;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Risarcimento:	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
Scoperto:	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia:	importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato;
Cose:	sia gli oggetti materiali che gli animali;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

Art.2 – Altre Assicurazioni
In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 3 – Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
sinistri denunciati;
sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 – Durata dell'assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza
E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 9 – Oneri Fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega
Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega per la gestione del rapporto assicurativo alla .....…….....; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune..

Art. 15 – Regolazione del premio
Premio non soggetto a regolazione

Art. 16.1 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 16.2 - Informazioni inerenti gli intermediari
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 17 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art. 1 - Attività - Oggetto dell'assicurazione
Si prende atto tra le parti che la descrizione dell'attività svolta dall'Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Amministrazione Regionale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti.
L'Assicurato può svolgere tutte le attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi e/o avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche).

Art. 2 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La società risponde delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione

- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
- alla responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili .
- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere.

Art. 3 - Novero dei terzi
Non sono considerati terzi unicamente i prestatori di lavoro dipendenti del contraente, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di servizio in quanto è operante nei loro confronti la garanzia RCO di cui all'art. 4 che segue.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965 s.m.i. del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Relativamente alle malattie professionali la garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione.

Sono comunque escluse silicosi ed asbestosi.

Art. 5 - Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Legale rappresentante dell'Ente e degli Amministratori, nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, nr.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. LGS. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti e preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti.

La garanzia è estesa inoltre, alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme, dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

Art. 6 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.

2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 “Codice delle Assicurazioni” e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili. Sono da considerare esclusi i danni da navigazione di natanti a motore;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;

7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
8. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività;
9. derivanti da atti di terrorismo e di sabotaggio, nonché i danni verificatosi in occasioni di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari ed invasioni.

Art. 7 - Precisazioni e delimitazioni di garanzia
A titolo puramente indicativo e non esaustivo senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i rischi conseguenti a:

7.1 ESPOSIZIONI IN GENERE
Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands;

7.2 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI
Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;

7.3 MENSA AZIENDALE
Proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.
Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

7.4 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SIMILI
Proprietà e gestione, nell’ambito dell’Ente, di distributori automatici di bevande e simili.

7.5 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI
Effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico.

7.6 SQUADRE ANTINCENDIO
Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell’Assicurato

7.7 MAGAZZINI ,UFFICI E DEPOSITI
Esercizio di magazzini, uffici e depositi purchè inerente all’attività descritta in polizza.

7.8 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI
Visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'ente, nonché congressi, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto ovunque organizzati. Sono esclusi i danni agli arredi. Per quanto riguarda i danni ai locali, la garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13 – "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

7.9 D.LGS. 81/2008
Per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

7.10 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE
La garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia, sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate.
Sono compresi invece quelli conseguenti a mancato uso.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13- "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

7.11 DANNI A VEICOLI DI DIPENDANTI E DI TERZI
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di terzi, e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13 - "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

7.12 COMMITTENZA AUTO
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato o commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A..
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13- "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

7.13 FABBRICATI
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati e terreni nonchè dei beni immobili compreso il territorio in genere a qualunque titolo e destinazione siano adibiti.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13- "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

7.14 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13- "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO"

7.15 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE ECC.
Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia di fatto dall'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.
Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 14 (13)- "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

7.16 APPALTO/SUBAPPALTO/RC INCROCIATA

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone, lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta , si prende atto tra le parti che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro limitatamente ai danni fisici;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

7.17 DANNI DA FURTO

A parziale deroga della lettera a) dell'art. 6 - Esclusioni, l'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 13-"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

7.18 SMERCIO

A maggior chiarimento–si da atto che la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati.

7.19 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

7.20 ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa che la garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Art. 8 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 9 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, dei soggetti sopra indicati.

Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell'Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art. 11 - Estensione territoriale
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

Art. 12 - Gestione danni in franchigia
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.
A scadenza semestrale la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.
La presente disposizione non si applica per i danni da ungulati selvatici, per i quali si applica una s.i.r. come stabilito nell'articolo 13 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento. A tal proposito verrà redatto apposito accordo tra le parti per la relativa gestione.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 13 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

GARANZIE	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE
Danni da ungulati selvatici; per ungulati selvatici si intende cervo, camoscio, muflone, daino, cinghiale, stambecco, capriolo		€. 10.000 per sinistro (S.I.R.)
Organizzazione e partecipazione a convegni	Solo per danni ai locali €. 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€. 2.500,00 per sinistro
Inquinamento accidentale	€. 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€. 5.000,00 per sinistro
Committenza auto		€ 250,00 per sinistro
Fabbricati Altri immobili e Territorio in genere		€ 500,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
Cose di terzi sollevate, ecc.	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Veicoli sotto carico e Scarico		€ 500,00 per veicolo danneggiato
Danni da furto	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
Interruzione Attività		€ 5.000,00 per sinistro
Malattie professionali	€ 2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	

Danni da incendio		In eccesso a quanto previsto da polizza INCENDIO

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Schema di Offerta Economica

Lotto 1
Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti

La Società ..... offre la copertura assicurativa al prezzo annuo complessivo di €. ..... (Euro ……) escluse imposte conteggiato come segue:

Sviluppo del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte di legge	€
Totale	€

Il premio imponibile offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del _____%

Polizza	Data sinistro	Num Sinistro IES	Stato	Riservato	Liquidato	Spese	Recuperi tecnici	Data chiusura
0225071693040	24/10/2006	2006998111608	C	€ -	€ 500	€ 41	€ -	17/01/2007
0225071693040	13/03/2006	2006998111863	C	€ -	€ 4.256	€ -	€ -	03/10/2008
0225071693040	21/05/2006	2006998111870	C	€ -	€ 1.430	€ 2.425	€ 2.500	08/08/2008
0225071693040	02/09/2006	2006998111873	C	€ -	€ 6.401	€ 8.152	€ 6.703	02/01/2012
0225071693040	09/01/2006	2006998111879	S	€ -	€ -	€ -	€ -	28/05/2008
0225071693040	20/05/2006	2006998112311	S	€ -	€ -	€ -	€ -	07/01/2008
0225071693040	29/03/2006	2006998112764	C	€ -	€ 19.131	€ 321	€ -	12/02/2007
0225071693040	03/04/2006	2006998112794	C	€ -	€ 1.520	€ 41	€ -	29/11/2006
0225071693040	14/12/2006	2007022550035	S	€ -	€ -	€ 76	€ -	12/12/2007
0225071693040	07/09/2006	2007022550036	C	€ -	€ 2.650	€ -	€ -	01/03/2007
0225071693040	13/01/2006	2007022550038	S	€ -	€ -	€ -	€ -	16/09/2008
0225071693040	16/05/2006	2007022550039	C	€ -	€ 7.680	€ -	€ 500	17/08/2011
0225071693040	13/08/2006	2007022575058	C	€ -	€ 3.100	€ -	€ -	22/07/2010
0225071693040	24/09/2006	2007022575060	C	€ -	€ 1.300	€ -	€ 500	17/05/2007
0225071693040	09/09/2006	2007022575065	C	€ -	€ 13.230	€ 102	€ -	25/01/2008
0225071693040	29/04/2006	2007022575067	C	€ -	€ 1.640	€ -	€ -	19/09/2007
0225071693040	24/04/2006	2007022575104	C	€ -	€ 1.100	€ -	€ -	21/05/2007
0225071693040	25/06/2006	2007022575105	S	€ -	€ -	€ 188	€ -	07/05/2012
0225071693040	05/11/2006	2007022575106	C	€ -	€ 2.138	€ -	€ -	19/09/2007
0225071693040	05/10/2006	2007022575162	C	€ -	€ 1.996	€ 41	€ -	17/09/2007
0225071693040	13/11/2006	2007022575170	C	€ -	€ 1.706	€ 148	€ -	01/08/2007
0225071693040	31/01/2006	2007022575172	C	€ -	€ 3.000	€ -	€ -	16/12/2008
0225071693040	21/07/2006	2007022575174	S	€ -	€ -	€ 2.502	€ 750	28/02/2011
0225071693040	30/03/2007	2007022575189	S	€ -	€ -	€ 620	€ -	26/08/2010
0225071693040	08/11/2006	2007022575203	S	€ -	€ -	€ 979	€ -	09/06/2009
0225071693040	26/07/2006	2007022575206	S	€ -	€ -	€ -	€ -	26/09/2012
0225071693040	25/08/2006	2007022575265	S	€ -	€ -	€ -	€ -	16/06/2009
0225071693040	12/07/2006	2007022575272	S	€ -	€ -	€ 2.317	€ -	05/09/2008
0225071693040	16/06/2007	2007022575317	C	€ -	€ 850	€ 41	€ -	31/10/2007
0225071693040	14/10/2006	2007022575344	S	€ -	€ -	€ 1.248	€ -	19/01/2010
0225071693040	18/11/2006	2007022575345	C	€ -	€ 7.372	€ 84	€ -	17/01/2008
0225071693040	13/05/2007	2007022575346	C	€ -	€ 2.000	€ 81	€ -	16/11/2007
0225071693040	28/08/2006	2007022575347	C	€ -	€ 950	€ 147	€ -	12/11/2007
0225071693040	13/10/2006	2007022575348	C	€ -	€ 1.703	€ -	€ -	23/11/2007
0225071693040	25/10/2006	2007022575349	S	€ -	€ -	€ 525	€ -	08/01/2008

Polizza	Data sinistro	Num Sinistro IES	Stato	Riservato	Liquidato	Spese	Recuperi tecnici	Data chiusura
0225071693040	04/09/2006	2007022575351	C	€ -	€ 1.800	€ 37	€ -	03/12/2007
0225071693040	04/09/2007	2007022575363	C	€ -	€ 500	€ 110	€ -	31/12/2007
0225071693040	23/12/2005	2007022575387	S	€ -	€ -	€ 979	€ -	13/08/2009
0225071693040	14/10/2006	2007022575404	C	€ -	€ 2.631	€ 1.310	€ -	06/10/2008
0225071693040	22/05/2007	2007022575406	C	€ -	€ 2.870	€ -	€ -	05/12/2007
0225071693040	26/11/2006	2007022575410	C	€ -	€ 1.700	€ -	€ -	18/02/2008
0225071693040	06/12/2005	2007022575411	C	€ -	€ 913	€ 45	€ -	09/01/2008
0225071693040	27/10/2006	2007022575412	S	€ -	€ -	€ 344	€ -	03/03/2008
0225071693040	30/05/2007	2007022575417	C	€ -	€ 1.512	€ 40	€ -	08/01/2008
0225071693040	05/04/2006	2007022575428	C	€ -	€ 2.082	€ -	€ -	20/12/2007
0225071693040	13/05/2006	2007022575434	C	€ -	€ 3.294	€ -	€ -	14/01/2008
0225071693040	29/10/2006	2007022575449	S	€ -	€ -	€ -	€ -	29/07/2009
0225071693040	27/09/2006	2007022575464	C	€ -	€ 4.000	€ -	€ -	29/05/2008
0225071693040	06/12/2007	2008022575005	C	€ -	€ 4.180	€ -	€ -	13/02/2008
0225071693040	29/01/2007	2008022575006	S	€ -	€ -	€ 1.224	€ 800	30/07/2009
0225071693040	27/07/2007	2008022575009	C	€ -	€ 4.871	€ 154	€ -	14/02/2008
0225071693040	02/07/2007	2008022575034	S	€ -	€ -	€ -	€ -	06/09/2010
0225071693040	16/09/2007	2008022575041	C	€ -	€ 5.123	€ -	€ -	23/07/2009
0225071693040	14/12/2006	2008022575042	S	€ -	€ -	€ -	€ -	27/07/2010
0225071693040	31/12/2006	2008022575052	S	€ -	€ -	€ 1.502	€ -	25/11/2008
0225071693040	21/04/2007	2008022575065	C	€ -	€ 702	€ 1.248	€ -	29/01/2010
0225071693040	27/09/2006	2008022575067	S	€ -	€ -	€ -	€ -	16/06/2009
0225071693040	14/04/2007	2008022575068	S	€ -	€ -	€ -	€ -	01/10/2010
0225071693040	04/05/2006	2008022575089	C	€ -	€ 3.024	€ 63	€ -	19/03/2008
0225071693040	21/04/2007	2008022575090	S	€ -	€ -	€ 2.492	€ -	27/08/2009
0225071693040	02/09/2007	2008022575124	S	€ -	€ -	€ -	€ -	07/08/2012
0225071693040	05/08/2006	2008022575148	C	€ -	€ 1.654	€ 1.706	€ -	18/09/2009
0225071693040	23/04/2006	2008022575170	A	€ 6.000	€ -	€ -	€ -	
0225071693040	30/08/2007	2008022575194	C	€ -	€ 6.700	€ 129	€ -	13/05/2008
0225071693040	24/04/2007	2008022575195	C	€ -	€ 2.564	€ 41	€ -	09/07/2008
0225071693040	22/08/2007	2008022575202	C	€ -	€ 1.628	€ 46	€ -	28/04/2008
0225071693040	15/10/2007	2008022575203	S	€ -	€ -	€ -	€ -	24/01/2011
0225071693040	11/04/2007	2008022575216	C	€ -	€ 1.858	€ -	€ -	26/05/2008
0225071693040	21/01/2007	2008022575217	C	€ -	€ 2.212	€ -	€ -	26/05/2008
0225071693040	23/04/2007	2008022575222	C	€ -	€ 1.769	€ 1.248	€ -	05/09/2008
0225071693040	11/08/2007	2008022575223	C	€ -	€ 1.150	€ -	€ -	23/04/2008
0225071693040	03/09/2006	2008022575224	S	€ -	€ -	€ -	€ -	29/07/2009

Polizza	Data sinistro	Num Sinistro IES	Stato	Riservato	Liquidato	Spese	Recuperi tecnici	Data chiusura
0225071693040	30/04/2007	2008022575228	S	€ -	€ -	€ -	€ -	23/04/2013
0225071693040	25/04/2006	2008022575246	C	€ -	€ 1.672	€ -	€ -	01/07/2008
0225071693040	09/04/2008	2008022575264	C	€ -	€ 1.200	€ 41	€ -	25/08/2008
0225071693040	09/12/2006	2008022575274	C	€ -	€ 13.309	€ -	€ -	17/06/2008
0225071693040	14/05/2007	2008022575290	S	€ -	€ -	€ 5.377	€ -	06/11/2013
0225071693040	05/07/2007	2008022575311	S	€ -	€ -	€ -	€ -	17/07/2008
0225071693040	16/07/2007	2008022575313	S	€ -	€ -	€ -	€ -	17/07/2008
0225071693040	22/07/2007	2008022575329	C	€ -	€ 1.390	€ -	€ -	02/10/2008
0225071693040	14/05/2007	2008022575330	S	€ -	€ -	€ -	€ -	18/02/2009
0225071693040	26/08/2007	2008022575347	C	€ -	€ 2.112	€ 41	€ -	06/10/2008
0225071693040	11/10/2007	2008022575349	A	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	
0225071693040	13/03/2007	2008022575385	C	€ -	€ 679	€ -	€ -	28/07/2008
0225071693040	11/06/2008	2008022575390	S	€ -	€ -	€ 1.415	€ -	07/08/2013
0225071693040	04/03/2007	2008022575399	S	€ -	€ -	€ -	€ -	05/10/2009
0225071693040	25/05/2006	2008022575400	S	€ -	€ -	€ -	€ -	16/06/2009
0225071693040	05/04/2007	2008022575414	C	€ -	€ 2.130	€ -	€ -	22/10/2008
0225071693040	06/08/2008	2008022575417	C	€ -	€ 1.218	€ -	€ -	22/10/2008
0225071693040	06/01/2007	2008022575419	C	€ -	€ 1.292	€ -	€ -	18/03/2011
0225071693040	18/10/2007	2008022575423	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/07/2011
0225071693040	25/05/2008	2008022575445	S	€ -	€ -	€ -	€ -	29/08/2008
0225071693040	04/03/2008	2008022575446	S	€ -	€ -	€ -	€ -	20/03/2009
0225071693040	06/08/2008	2008022575477	C	€ -	€ 1.100	€ 52	€ -	10/02/2009
0225071693040	07/08/2008	2008022575493	C	€ -	€ 213	€ -	€ -	12/11/2008
0225071693040	07/09/2006	2008022575501	S	€ -	€ -	€ -	€ -	07/08/2012
0225071693040	07/04/2006	2008022575502	S	€ -	€ -	€ -	€ -	12/10/2011
0225071693040	24/09/2007	2008022575506	C	€ -	€ 3.250	€ 63	€ -	27/10/2008
0225071693040	06/08/2008	2008022575518	C	€ -	€ 1.250	€ 46	€ -	04/12/2008
0225071693040	12/09/2008	2008022575557	C	€ -	€ 385	€ 41	€ -	31/10/2008
0225071693040	31/07/2008	2008022575562	S	€ -	€ -	€ 194	€ -	04/06/2011
0225071693040	25/07/2008	2008022575563	C	€ -	€ 1.000	€ -	€ -	12/12/2008
0225071693040	07/10/2008	2008022575609	C	€ -	€ 420	€ 51	€ -	03/12/2008
0225071693040	04/09/2007	2008022575612	C	€ -	€ 1.250	€ -	€ -	26/11/2008

Polizza	Data sinistro	Num Sinistro IES	Stato	Riservato	Liquidato	Spese	Recuperi tecnici	Data chiusura
0225071693040	28/11/2008	2008022575668	C	€ -	€ 800	€ -	€ -	29/01/2009
0225071693040	21/10/2006	2008022575679	S	€ -	€ -	€ -	€ -	28/01/2009
0225071693040	16/12/2008	2009022550020	C	€ -	€ 250	€ -	€ -	10/02/2009
0225071693040	02/08/2008	2009022550022	S	€ -	€ -	€ -	€ -	15/09/2009
0225071693040	03/05/2006	2009022550034	C	€ -	€ 2.949	€ 1.248	€ -	09/11/2010
0225071693040	03/10/2007	2009022550060	S	€ -	€ -	€ 1.354	€ -	15/02/2010
0225071693040	30/11/2007	2009022550061	S	€ -	€ -	€ 288	€ -	28/07/2010
0225071693040	04/02/2009	2009022550176	C	€ -	€ 500	€ 96	€ 500	09/04/2009
0225071693040	07/01/2009	2009022550205	C	€ -	€ 630	€ 46	€ -	23/04/2009
0225071693040	05/10/2008	2009022550225	C	€ -	€ 3.030	€ 102	€ -	15/04/2009
0225071693040	31/05/2007	2009022550226	C	€ -	€ 4.357	€ 89	€ -	06/04/2009
0225071693040	02/03/2007	2009022550261	C	€ -	€ 16.000	€ 210	€ -	23/04/2009
0225071693040	25/09/2007	2009022550282	C	€ -	€ 4.400	€ -	€ -	25/06/2009
0225071693040	03/04/2009	2009022550307	C	€ -	€ 800	€ 41	€ -	23/04/2009
0225071693040	07/05/2007	2009022550330	C	€ -	€ 1.800	€ 163	€ -	24/06/2009
0225071693040	13/11/2007	2009022550331	C	€ -	€ 1.809	€ 103	€ -	10/06/2009
0225071693040	13/01/2009	2009022550333	C	€ -	€ 4.800	€ -	€ -	18/01/2011
0225071693040	01/12/2007	2009022550334	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/05/2013
0225071693040	18/11/2007	2009022550335	S	€ -	€ -	€ -	€ -	17/06/2009
0225071693040	07/09/2007	2009022550348	C	€ -	€ 4.880	€ 159	€ -	24/06/2009
0225071693040	10/11/2008	2009022550349	C	€ -	€ 2.859	€ 1.371	€ -	05/02/2010
0225071693040	01/04/2009	2009022550367	C	€ -	€ 74.976	€ 102	€ -	22/03/2011
0225071693040	10/10/2007	2009022550392	S	€ -	€ -	€ -	€ -	20/09/2010
0225071693040	12/04/2008	2009022550403	C	€ -	€ 2.100	€ 68	€ -	24/06/2009
0225071693040	24/10/2007	2009022550404	C	€ -	€ 1.400	€ 41	€ -	16/07/2009
0225071693040	30/07/2008	2009022550405	S	€ -	€ -	€ -	€ -	30/11/2009
0225071693040	30/06/2008	2009022550432	S	€ -	€ -	€ -	€ -	17/06/2009
0225071693040	24/11/2006	2009022550486	S	€ -	€ -	€ -	€ -	16/10/2009
0225071693040	18/05/2009	2009022550487	C	€ -	€ 499	€ -	€ -	13/07/2009
0225071693040	08/06/2009	2009022550489	S	€ -	€ -	€ -	€ -	10/07/2009
0225071693040	08/08/2008	2009022550511	C	€ -	€ 2.000	€ 156	€ -	10/09/2009
0225071693040	17/09/2006	2009022550512	S	€ -	€ -	€ 1.474	€ -	20/09/2010
0225071693040	19/11/2008	2009022550546	C	€ -	€ 4.715	€ 1.426	€ -	30/09/2010

Polizza	Data sinistro	Num Sinistro IES	Stato	Riservato	Liquidato	Spese	Recuperi tecnici	Data chiusura
0225071693040	14/11/2007	2009022550547	C	€ -	€ 2.980	€ 1.248	€ -	16/07/2010
0225071693040	06/07/2009	2009022550548	C	€ -	€ 600	€ 66	€ 500	19/10/2009
0225071693040	03/08/2006	2009022550549	A	€ 250.000	€ -	€ 2.420	€ -	
0225071693040	10/09/2007	2009022550550	S	€ -	€ -	€ -	€ -	03/09/2013
0225071693040	26/11/2006	2009022550583	S	€ -	€ -	€ -	€ -	12/09/2013
0225071693040	10/12/2005	2009022550584	S	€ -	€ -	€ -	€ -	12/09/2013
0225071693040	24/08/2008	2009022550585	S	€ -	€ -	€ -	€ -	12/08/2011
0225071693040	17/09/2008	2009022550586	S	€ -	€ -	€ -	€ -	12/08/2011
0225071693040	11/05/2007	2009022550587	S	€ -	€ -	€ -	€ -	04/10/2011
0225071693040	30/07/2006	2009022550588	C	€ -	€ 8.178	€ -	€ -	24/02/2011
0225071693040	12/06/2008	2009022550589	C	€ -	€ 4.864	€ -	€ -	27/09/2010
0225071693040	08/09/2007	2009022550590	S	€ -	€ -	€ -	€ -	18/10/2013
0225071693040	06/09/2007	2009022550591	C	€ -	€ 3.193	€ -	€ -	10/02/2010
0225071693040	09/10/2008	2009022550592	C	€ -	€ 6.768	€ -	€ -	26/07/2011
0225071693040	15/11/2007	2009022550593	S	€ -	€ -	€ -	€ -	22/09/2011
0225071693040	13/08/2008	2009022550594	A	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	
0225071693040	27/11/2007	2009022550597	S	€ -	€ -	€ -	€ -	22/09/2011
0225071693040	01/12/2006	2009022550598	S	€ -	€ -	€ -	€ -	28/09/2011
0225071693040	15/11/2008	2009022550617	C	€ -	€ 1.200	€ 139	€ -	23/10/2009
0225071693040	05/05/2009	2009022550679	S	€ -	€ -	€ 136	€ -	22/06/2010
0225071693040	24/07/2009	2009022550680	C	€ -	€ 37.000	€ 2.406	€ -	25/06/2014
0225071693040	01/10/2007	2009022550692	C	€ -	€ 87.491	€ 2.744	€ -	21/02/2012
0225071693040	20/04/2009	2009022550696	C	€ -	€ 440	€ 41	€ 440	03/11/2009
0225071693040	28/09/2009	2009022550723	S	€ -	€ -	€ -	€ -	07/10/2010
0225071693040	04/11/2006	2009022550744	S	€ -	€ -	€ 811	€ -	11/03/2010
0225071693040	13/10/2009	2009022550753	S	€ -	€ -	€ 1.404	€ -	20/07/2012
0225071693040	27/08/2009	2009022550754	C	€ -	€ 4.896	€ 1.626	€ 500	12/11/2010
0225071693040	24/06/2007	2009022550769	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/09/2012
0225071693040	25/08/2009	2009022550771	C	€ -	€ 5.000	€ 106	€ -	04/12/2009
0225071693040	03/07/2008	2009022550772	C	€ -	€ 304	€ -	€ -	16/12/2009
0225071693040	14/10/2009	2009022550773	C	€ -	€ 100	€ -	€ 100	01/12/2009
0225071693040	03/06/2006	2009022550779	C	€ -	€ 7.012	€ -	€ -	11/12/2009
0225071693040	22/09/2008	2009022550788	C	€ -	€ 2.500	€ 55	€ -	30/12/2009
0225071693040	15/10/2008	2009022550812	C	€ -	€ 5.543	€ 1.488	€ -	27/09/2012
0225071693040	13/05/2009	2009022550813	C	€ -	€ 400	€ -	€ 400	15/12/2009
0225071693040	30/07/2007	2010022550003	S	€ -	€ -	€ -	€ -	08/01/2010
0225071693040	23/06/2006	2010022550034	S	€ -	€ -	€ -	€ -	23/04/2013
0225071693040	07/09/2007	2010022550035	S	€ -	€ -	€ -	€ -	03/10/2011

Polizza	Data sinistro	Num Sinistro IES	Stato	Riservato	Liquidato	Spese	Recuperi tecnici	Data chiusura
0225071693040	21/10/2009	2010022550036	S	€ -	€ -	€ -	€ -	23/04/2013
0225071693040	13/06/2007	2010022550037	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/09/2012
0225071693040	08/07/2007	2010022550038	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/07/2011
0225071693040	23/06/2008	2010022550039	S	€ -	€ -	€ -	€ -	23/04/2013
0225071693040	07/01/2006	2010022550040	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/09/2012
0225071693040	13/08/2006	2010022550041	S	€ -	€ -	€ -	€ -	23/04/2013
0225071693040	15/12/2005	2010022550042	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/09/2012
0225071693040	26/08/2009	2010022550049	C	€ -	€ 6.000	€ 368	€ -	19/11/2010
0225071693040	03/05/2009	2010022550088	C	€ -	€ 1.469	€ 81	€ -	25/02/2010
0225071693040	15/05/2009	2010022550123	C	€ -	€ 3.398	€ 37	€ -	13/04/2010
0225071693040	10/10/2006	2010022550182	S	€ -	€ -	€ -	€ -	27/09/2012
0225071693040	11/11/2008	2010022550183	C	€ -	€ 5.085	€ 1.416	€ 500	10/05/2011
0225071693040	03/09/2009	2010022550215	C	€ -	€ 1.098	€ -	€ 1.098	22/07/2011
0225071693040	01/07/2009	2010022550253	C	€ -	€ 5.207	€ 84	€ 500	16/01/2013
0225071693040	29/05/2008	2010022550315	A	€ 250.000	€ -	€ -	€ -	
0225071693040	08/05/2009	2010022550323	S	€ -	€ -	€ -	€ -	05/05/2010
0225071693040	15/04/2008	2010022550348	S	€ -	€ -	€ -	€ -	05/05/2010
0225071693040	22/09/2007	2010022550399	S	€ -	€ -	€ -	€ -	01/06/2010
0225071693040	23/01/2010	2010022550462	C	€ -	€ 876	€ -	€ -	14/07/2010
0225071693040	01/02/2007	2010022550532	S	€ -	€ -	€ -	€ -	22/07/2010
0225071693040	17/11/2007	2010022550565	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/10/2010
0225071693040	25/05/2009	2010022550696	S	€ -	€ -	€ -	€ -	21/09/2012
0225071693040	15/05/2009	2010022550744	S	€ -	€ -	€ -	€ -	08/10/2011
0225071693040	17/06/2007	2010022550788	C	€ -	€ 19.183	€ -	€ -	28/12/2010
0225071693040	02/05/2006	2011022550014	S	€ -	€ -	€ -	€ -	08/08/2012
0225071693040	07/01/2009	2011022550055	S	€ -	€ -	€ 84	€ -	28/11/2011
0225071693040	29/08/2009	2011022550134	C	€ -	€ 4.150	€ 121	€ 500	29/03/2011
0225071693040	04/11/2008	2011022550140	S	€ -	€ -	€ -	€ -	09/03/2011
0225071693040	25/04/2008	2011022550141	S	€ -	€ -	€ -	€ -	09/03/2011
0225071693040	05/08/2007	2011022550260	C	€ -	€ 800	€ 48	€ 500	12/05/2011
0225071693040	17/02/2009	2011022550658	A	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	
0225071693040	12/05/2009	2012022550195	A	€ 6.000	€ -	€ -	€ -	
0225071693040	30/11/2008	2012022550370	S	€ -	€ -	€ -	€ -	12/09/2013
0225071693040	07/04/2006	2013022550270	A	€ 25.000	€ -	€ 223	€ -	
0225071693040	25/03/2008	2014022550229	A	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE				**€ 572.000**	**€ 539.546**	**€ 65.811**	**€ 17.291**	

Dati al 02/07/14

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER
LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e

_____

(Società Assicuratrice)

SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°

1.	**Assicuratori:**
2.	**Contraente ed Assicurato:** **Regione Piemonte** **Attività dichiarata: amministrazione regionale**
3.	**Periodo di Assicurazione:** dalle ore 24.00 del 30/11/2014 alle ore 24.00 del 30/11/2017
4.	**4.1** **Massimale per ciascun Sinistro:** Euro 1.500.000,00 **4.2** **Massimale aggregato annuo:** Euro 5.000.000,00
5.	**Franchigia per sinistro:** € 25.000
6.	**Data di retroattività:** illimitata
7.	**Clausola Broker:** **7.1** Broker: Marsh S.p.A., Via Cavour 1, 10123 Torino
8.	**Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.** C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA — Euro 1.000.000,00 E) DANNI ALLE OPERE — Euro 1.000.000,00 F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI — Euro 1.000.000,00
9.	**Parametro per il calcolo del premio** Premio non soggetto a regolazione
10.	**Premio annuo a carico del Contraente** €
11.	**Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale).** **Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere** Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi
12	**Tassi relativi allo schema di copertura del Verificatore interno.** **Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.** Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

La
presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratore/i: L’Impresa di Assicurazione o i Sottoscrittori indicati al punto 1 della **Scheda di Copertura.**

Assicurato: L’Ente Pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Attività dichiarata: Quanto indicato al punto 2 della Scheda di Copertura.

Beni: Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura.

Danno: qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

Danno indennizzabile: in applicazione del principio indennitario dell’Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l’Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.

Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a danni arrecati a cose od animali.

Danni Corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi
danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall’Assicurato.

Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Perdite Patrimoniali: ogni danno immateriale di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali).

Premio: la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o

	perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa - Contabile:	la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Sinistro:	comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Periodo di efficacia:	Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Variazione del rischio
A) Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).
B) Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza:
(a) entro 30 giorni lavorativi da quando il competente ufficio dell'Ente Contraente cui è assegnato la gestione dei sinistri sia venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato;
(b) entro 15 giorni dal ricevimento di informazione di garanzia.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 7 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 –Durata dell'assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza
E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Legittimazione
Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione

Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione degli Assicuratori nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicutrato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 14 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/08

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto

dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..
L'Assicurazione non vale:

- Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- Per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

G) Commissione regionale per l'Artigianato (C.R.A.)
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza dell'attività svolta dalla Commissione regionale per l'artigianato

H) Perdite patrimoniali per attività connesse alle procedure di scelta del contraente, di cui al D.lgs. 163/2006
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza delle attività svolte nell'ambito delle procedure di scelta del contraente, di cui al D.lgs. 163/2006, a partire dall'avvio della procedura e fino alla stipulazione del contratto, inclusi gli eventuali atti di autotutela incidenti sul provvedimento di aggiudicazione definitiva.

I) Organismo di mediazione (RE.MEDI.O)
La garanzia di cui alla presente polizza terrà indenne l'organismo di mediazione per ogni somma che sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per gli errori o le omissioni dell'assicurato o dei suoi ausiliari e preposti commessi nell'esercizio dell'Attività connessa al servizio di mediazione, nonché per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio medesimo.
La presente estensione di garanzia si intende limitata a Euro 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e con una franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro.

Art. 15 – Limiti di Indennizzo
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della **Scheda di Copertura** per ciascun Sinistro ed al punto 4.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.
Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro indicata al punto 5 della **Scheda di Copertura**.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;

l) azioni sindacali collettive, salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
m) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
n) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
p) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
q) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile propria nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
r) le conseguenze dei danni nonché dei maggiori danni sofferti dai terzi danneggiati in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell'(Auto)/Assicurazione della Responsabilità Civile Sanitaria;

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -
L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate richieste di risarcimento scritte né all'Assicurato neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato stesso prima della data di stipulazione della presente Assicurazione.
Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa del Contraente analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

Art. 18 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 19 – Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 20 – Vincolo di solidarietà
L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 21 – Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e

Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 23.1 - Clausola Broker
Alla Società di Brokeraggio indicata al punto 7.1 della **Scheda di Copertura**, è stata affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell' art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 23.2 - Informazioni inerenti gli intermediari
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.
La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' TECNICHE

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'art.13, è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per

- le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista,
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
- responsabile dei lavori;
- coordinatore per la progettazione;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai;
- preposti alla sicurezza;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonchè il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)
    - le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.
    - le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
    - i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Condizioni Aggiuntive

a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.

l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
c) dolo dell'Assicurato e/o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;
d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
f) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge209 del 2005;
i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

l) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

m) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

n) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;

o) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;

p) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;

q) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;

r) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto

s) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;

t) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;

u) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;

v) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B), punto t), "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B), punto u), "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B), punto v),"Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

G) ESTENSIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle normi vigenti di cui al D.lgs 163/06, relativa all'attività di progettazione ed all'attività di verifica, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente rispettivamente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista ed il Verificatore, dipendenti del Contraente, non fossero singolarmente assicurati nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.
In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per Assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo e di copertura del Verificatore relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Altre informazioni

Retribuzioni annue lorde: € 150.000.000

Struttura organizzativa:

1	Presidente
11	Assessori
12	Direttori
120	Dirigenti Amministrativi
8	Dirigenti Tecnici
947	Funzionari P.O. Amministativi
40	Funzionari P.O. Tecnici
10	Avvocati

Schema di Offerta Economica

Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale

La Società ..... offre la copertura assicurativa al prezzo annuo complessivo di €. ..... (Euro ……) comprese imposte conteggiato come segue:

Sviluppo del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte di legge	€
Totale	€

Il <u>premio</u> offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del _____%

REPORTING PERIOD 5/2014

Claimnumber	Reference	Policy Holder Name	Date of Loss	Total Reserve	File Progress	PERITO
2013MRKL00985	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00984	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00252	TBA	REGIONE PIEMONTE	05/03/2007	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00194	TBA	REGIONE PIEMONTE	15/12/2009	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01003	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01015	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01004	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00202	101462681	REGIONE PIEMONTE	29/06/1995	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01026	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00931	101462681	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01045	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00061	10146268I	Regione Piemonte	21/12/2009	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00303	101462681	REGIONE PIEMONTE	15/06/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00270	10146268I	REGIONE PIEMONTE	11/09/2005	EUR 5.000,00	Litigation - Administrative	St.Crawford
2013MRKL00982	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00920	101462681	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00977	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
F14241	10146268I	Regione Piemonte	01/05/2004	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01051	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01055	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00922	101462681	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL01080	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00939	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00975	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00942	10146268I	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00309	TBA	REGIONE PIEMONTE	27/10/2008	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2013MRKL00921	101462681	Regione Piemonte	1899/12/30	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00276	TBA	REGIONE PIEMONTE	05/10/2009	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00302	TBA	REGIONE PIEMONTE	26/07/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00205	10146281	REGIONE PIEMONTE	18/05/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00251	101462681	REGIONE PIEMONTE	31/12/2007	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00230	TBA	REGIONE PIEMONTE	17/11/2007	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford
2012MRKL00310	101462681	REGIONE PIEMONTE	30/10/2008	EUR 0,00	Closed without payment	St.Crawford

REPORTING PERIOD 5/2014

Claimnumber	Reference	Policy Holder Name	Date of Loss	Total Reserve	File Progress	PERITO
2012MRKL00577	10196718B	REGIONE PIEMONTE	15/09/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00469	10196718B	REGIONE PIEMONTE	02/12/2010	EUR 24.000,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00423	10196718B	REGIONE PIEMONTE	30/11/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00544	10196718B	REGIONE PIEMONTE	06/09/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00522	10196718B	REGIONE PIEMONTE	05/04/2011	EUR 24.117,50	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00547	10196718B	REGIONE PIEMONTE	07/10/2010	EUR 24.000,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00546	10196718B	REGIONE PIEMONTE	21/05/1984	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00542	TBA	REGIONE PIEMONTE	21/05/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00590	10196718B	REGIONE PIEMONTE	01/01/2003	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00436	10196718B	REGIONE PIEMONTE	02/12/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00521	10196718B	REGIONE PIEMONTE	11/03/2011	EUR 24.000,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00578	10196718B	REGIONE PIEMONTE	15/09/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00519	10196718B	REGIONE PIEMONTE	28/03/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00468	10196718B	REGIONE PIEMONTE	24/03/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00430	10196718B	REGIONE PIEMONTE	24/12/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00421	TBA	REGIONE PIEMONTE	31/12/2004	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00429	10196718B	REGIONE PIEMONTE	30/12/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00626	10196718B	REGIONE PIEMONTE	27/07/2011	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00518	10196718B	REGIONE PIEMONTE	28/03/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00424	10196718B	REGIONE PIEMONTE	08/11/2010	EUR 15.000,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00545	10196718B	REGIONE PIEMONTE	01/01/2005	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00520	10196718B	REGIONE PIEMONTE	28/03/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00459	10196718B	REGIONE PIEMONTE	28/05/2009	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00456	10196718B	REGIONE PIEMONTE	20/12/2010	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00425	TBA	REGIONE PIEMONTE	03/08/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00624	10196718B	REGIONE PIEMONTE	14/09/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00648	10196718B	REGIONE PIEMONTE	22/09/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00431	TBA	REGIONE PIEMONTE	31/12/2006	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00589	10196718B	REGIONE PIEMONTE	17/12/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford

REPORTING PERIOD 5/2014

Claimnumber	Reference	Policy Holder Name	Date of Loss	Total Reserve	File Progress	PERITO
2012MRKL00161	10251755L	Regione Piemonte	23/01/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00162	10251755L	Regione Piemonte	16/12/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00163	10146268I	Regione Piemonte	25/05/2011	EUR 26,50	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00164	10251755L	Regione Piemonte	20/04/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00165	10251755L	Regione Piemonte	23/01/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00675	10251755L	REGIONE PIEMONTE	14/10/2011	EUR 24.387,50	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00676	1251755L	REGIONE PIEMONTE	14/10/2011	EUR 20.371,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00682	10251755L	REGIONE PIEMONTE	09/12/2011	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00684	10251755L	REGIONE PIEMONTE	28/07/2010	EUR 790,10	Claim made	St. Crawford
2012MRKL00695	10251755L	REGIONE PIEMONTE	29/12/2011	EUR 15.080,25	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00707	10251755L	REGIONE PIEMONTE	10/01/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00710	1051755L	REGIONE PIEMONTE	23/02/2012	EUR 16,25	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00727	10251755L	Regione Piemonte	14/03/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00728	10251755L	Regione Piemonte	14/03/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00729	10251755L	Regione Piemonte	14/03/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00803	10251755L	Regione Piemonte	11/05/2012	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00831	10251755L	Regione Piemonte	23/04/2012	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00904	10251755L	Regione Piemonte	08/10/2012	EUR 251,00	Litigation - Civil Demand / Insured	St. Crawford
2012MRKL00905	10251755L	Regione Piemonte	25/10/2012	EUR 331,75	Claim made	St. Crawford
2012MRKL00927	10251755L	Regione Piemonte	10/10/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00930	10251755L	Regione Piemonte	01/04/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2012MRKL00931	10251755L	Regione Piemonte	21/05/2007	EUR 0,00	Claim made	St. Crawford
2012MRKL00932	10251755L	Regione Piemonte	28/05/2007	EUR 0,00	Claim made	St. Crawford
2012MRKL00934	10251755L	Regione Piemonte	19/07/2012	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2012MRKL00939	10251755L	Regione Piemonte	13/11/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2013MRKL00015	10251755L	Regione Piemonte	31/10/2012	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2013MRKL00027	10251755L	Regione Piemonte	22/12/2009	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2013MRKL00028	10251755L	Regione Piemonte	19/12/2012	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2013MRKL00047	10251755L	Regione Piemonte	01/01/2012	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2013MRKL00048	10251755L	Regione Piemonte	17/12/2012	EUR 0,00	Litigation - Administrative Court	St. Crawford
2013MRKL00077	10251755L	Regione Piemonte	22/03/2010	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford
2013MRKL01352	10251755L	Regione Piemonte	06/10/2006	EUR 0,00	Closed without payment	St. Crawford

NUMERO SINISTRO	DATA SINISTRO	RISERVATO	PAGATO	RECLAMANTE	STATO SINISTRO
FI0015475	16/09/2013	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0015483	18/10/2013	€ 1.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0015485	11/10/2013	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0015572	21/10/2013	€ 20.000,00	€ 0,00	ESE	APERTO
FI0015822	12/11/2013	€ 1.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0015823	13/11/2013	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0015824	05/11/2013	€ 30.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0015825	14/11/2013	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0015826	14/11/2013	€ 50.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0015830	11/11/2013	€ 0,00	€ 0,00	A	CHIUSO
FI0015835	05/11/2013	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0015938	25/11/2013	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0015939	22/11/2013	€ 10.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0015947	26/11/2013	€ 0,00	€ 0,00	S	CHIUSO
FI0016357	08/01/2014	€ 27.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0016368	09/01/2014	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0016389	24/01/2014	€ 0,00	€ 0,00		CHIUSO
FI0016403	22/01/2014	€ 120.000,00	€ 0,00	S	APERTO
FI0016715	06/03/2014	€ 5.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0016835	20/03/2014	€ 1.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0016841	21/03/2014	€ 1.000,00	€ 0,00	C	APERTO
FI0016983	09/04/2014	€ 1.000,00	€ 0,00	S	APERTO
FI0016985	28/03/2014	€ 12.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0017615	29/04/2014	€ 24.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0017621	17/05/2014	€ 15.000,00	€ 0,00	A	APERTO
FI0017622	31/05/2014	€ 20.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0017643	04/06/2014	€ 50.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0017656	18/05/2014	€ 1.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0017705	30/05/2014	€ 1.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0017711	10/06/2014	€ 2.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0017712	06/06/2014	€ 2.000,00	€ 0,00	H CA	APERTO
FI0017736	06/06/2014	€ 40.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0017737	04/06/2014	€ 1.000,00	€ 0,00	ATI	APERTO
FI0017866	05/06/2014	€ 6.000,00	€ 0,00		APERTO
FI0017959	03/07/2014	€ 20.000,00	€ 0,00		APERTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO ED ALTRI RISCHI

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e

_____

(Società Assicuratrice)

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	La Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati:	le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti strutturali e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi; immobili aventi carattere storico monumentale, affreschi e decorazioni, soffitti a cassettoni, mosaici e simili; le loro pertinenze compresi impianti idrici ed igienici, la rete fognaria, le fondazioni, le recinzioni, le strade ed i piazzali, impianti elettrici

	fissi, di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria e refrigerazione, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori e montacarichi, scale mobili, parchi e giardini, serre, ombrai e vivai, sorgenti di acque termali e minerali (anche ubicate in pozzi), nonché tutto quanto considerato immobile per natura o destinazione
Contenuto:	Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento).Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza. Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; moduli e pannelli parte di una mostra itinerante durante il deposito presso il Consorzio ONG Piemontesi; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione "Fabbricati".
Valori:	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previsti per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto

	“singolo sinistro”.
Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare della Regione Piemonte. I suddetti beni assicurati sono indicati negli elenchi a mani della Contraente e a disposizione della Società.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell’Unione Europea, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza
E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art.8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati

disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'idennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di

sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato per ciascun sinistro);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 16 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per cono e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 17 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 17.2 - Informazioni inerenti gli intermediari
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.
La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 – Incendio e rischi accessori
La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuato bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.
b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti.
c) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
d) Rigurgito acque di scarico e fognature.
e) Implosione.
f) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
g) Urto di veicoli stradali, non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 "Codice delle Assicurazioni", non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi.

h) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
i) Rovina d'ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:
j) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse.
k) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

Art. 2 – Spese di demolizione e sgombero
La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", indennizza:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 3 – Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art. 4 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art. 5 – Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art. 6 – Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 7 – Eventi socio-politici
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.
La Società risponde:

a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
b) Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.
La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente Art.7.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi socio-politici".

Art. 8 – Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste,

grandine e trombe d'aria, azione violenta del vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.
La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.
La Società non risponde dei danni subiti da:

- insegne
- enti all'aperto non per naturale destinazione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi atmosferici".

Art. 9 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.
La Società non risponde dei danni:

a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
b) a enti mobili all'aperto;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, allagamenti".

Art. 10 – Neve, ghiaccio, gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Neve, ghiaccio, gelo".

Art. 11 – Acqua piovana
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.
Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Acqua piovana".

Art. 12 – Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere prevista all'Art.1, lettera c) della presente sezione, indennizza:

a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese ricerca e riparazione guasti acqua condotta".

Art. 13 – Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
b) a merci poste a meno di 12 cm. Sul livello del pavimento o del suolo.

Art. 14 – Terremoto

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, s'intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'apposita scheda della Sezione 9 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Terremoto".

Art. 15 – Rottura di vetri e cristalli

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.1 Sezione 4.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art. 16 – Ricostruzione archivi
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'art.1907 C.C. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche se su supporti magnetici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.
E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

Art. 17 – Fenomeno elettrico
La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.
L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art. 18 – Maggiori costi
In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Art. 19 – Merci in refrigerazione
La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del liquido refrigerante.
Conseguenti a:
1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Merci in refrigerazione".

Art. 20 – Differenziale storico-artistico
Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 21 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno
La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.
La Società non risponde dei danni:
c) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
d) a merci poste a meno di 12 cm. Sul livello del pavimento o del suolo.

Art. 22 – Opere di fondazione
La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.
La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Opere di fondazione".

Art. 23 – Rischio Locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione Incendio e con le norme di liquidazione da esse previste, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai locali ed impianti di pertinenza e altri beni tenuti in locazione dell'Assicurato stesso, in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza.

Art. 24 – Danni consequenziali
La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
   Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza
5. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro".
6. alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio.
7. furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 2 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
2. il valore del terreno;
3. enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
4. coltivazioni, animali in genere;

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro

indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art.5 della Sezione 3 della presente polizza.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.
f) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:
   - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
   - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
   - per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6.

b) in caso di danno parziale:
   - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine sia rendimento economico e prestazioni maggiori.

d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

g) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..

h) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza.

i) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

j) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni

k) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6.

l) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque j) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 15.000,00

Art. 8 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che:

a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 9– Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art. 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.9 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 12 – Rinuncia all'azione di surroga
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art. 13 – Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 70% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.=
L'acconto non potrà comunque risultare superiore a € 1.500.000,00=
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma di questo articolo, l'Assicurato avrà diritto ad un ulteriore acconto del 30% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati di proprietà	€ 216.055.245		€ ….....
2	Fabbricati storici vincolati	€ 296.642.161	No tax	€ ….....
3	Contenuto	€ 50.000.000		€ ….....
4	Rischio locativo	€ 295.049.115		€ ….....
5	Reggia di Venaria – Cond. Part. 1*	€ 25.000.000	flat	€ ……..
Totale				€ .....

* Piantumazioni € 10.000.000
Impianti tecnologici € 10.500.000
Manufatto (platea e tribune) € 500.000
Opere d'arte Maestro Penone € 3.000.000
Resti archeologici € 1.000.000
Totale € 25.000.000

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€ .....
Imposte	€ .....
TOTALE	€ .....

Art. 2 – Sottolimiti d'indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie. In capitali fissi o in percentuale applicabile al valore del fabbricato oggetto del sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualunque evento o causa salvo dove diversamente previsto	**€ 50.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo**	**€ 5.000**
Limite per singola opera d'arte danneggiata o distrutta	€ 50.000,00	
Demolizione e sgombero (Art.2 Sez.3)	€ 500.000 sinistro/anno, in aggiunta a quanto previsto dall'Art.2 Sez.3	Nessuno
Perdita Pigioni (Art.3 Sez.3)	15%	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.4 Sez.3)	€ 30.000 per sinistro	Nessuno
Spese peritali (Art.5 Sez.3)	€ 30.000 per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi (Art.6 Sez.3)	€ 10.000.000 per sinistro	Nessuno
Eventi socio-politici (Art.7 Sez.3)	€ 10.000.000 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio (Art.7 Sez.3)	€ 10.000.000 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	Scoperto 20% minimo € 15.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici (Art.8 Sez.3)	€ 10.000.000 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	€ 5.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Inondazioni, alluvioni (Art.9 Sez.3)	€ 10.000.000 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	€ 50.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Allagamenti (Art.9 Sez.3)	€ 10.000.000 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	€ 25.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Neve, ghiaccio, gelo (Art.10 Sez.3)	€ 500.000,00 per sinistro	€ 2.500,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Acqua piovana (Art.11 Sez.3)	€ 200.000,00 per sinistro	€ 1.000,00 per sinistro
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni (Art.12 Sez.3)	€ 25.000,00 per sinistro	€ 1.500,00 per sinistro
Dispersione liquidi (Art.13 Sez.3)	€ 25.000,00 per sinistro	€ 1.000,00 per sinistro
Terremoto (Art.14 Sez.3)	€ 10.000.000 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	€ 50.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Rottura vetri e cristalli (Art.15 Sez.3)	€ 50.000,00 sinistro/anno	€ 500,00 per singola lastra
Fenomeno elettrico (Art.17 Sez.3)	€ 100.000 sinistro/anno	€ 2.500,00 per sinistro
Maggiori costi (Art.18 Sez.3)	€ 500.000,00 per sinistro	Nessuno
Merci in refrigerazione (Art.19 Sez.3)	€ 50.000,00 per sinistro	€ 5.000 per sinistro

Differenziale storico-artistico (Art.20 Sez.3)	€ 150.000 per sinistro € 1.000.000 per anno	€ 5.000 per sinistro
Cedimento, franamento e smottamento del terreno (Art.21 Sez.3)	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	€ 150.000,00 per sinistro
Opere di fondazione (Art.22 Sez.3)	€ 50.000,00 per sinistro	€ 2.000,00 per sinistro

CONDIZIONE PARTICOLARE 1 - GIARDINI DELLA REGGIA DI VENARIA REALE (TO)

Relativamente alla partita assicurata 6 di cui all'art. 1 della Sez. 6, si precisa che a parziale deroga dell'art. 8 Sez. 3, "Eventi atmosferici", la garanzia si intende operante per gli impianti tecnologici, manufatto e opere d'arte, ancorché posti all'aperto, alle seguenti condizioni:

- scoperto del 10% minimo € 5.000
- limite di indennizzo 50% per singolo ente assicurato
- esclusi i danni a piantumazioni.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Assicurazione Incendio danni materiali e diretti
e materiali consequenziali

La Società ..... offre la copertura assicurativa al prezzo annuo complessivo di €. .....…..……..
(Euro ……..)
escluse imposte conteggiato come segue:

Partita	**Enti Assicurati**	**Somme Assicurate in Euro**	**Tasso Lordo ‰**	**Premio Lordo Annuo**
1	Fabbricati di proprietà	€ 216.055.245		€ ….....
2	Fabbricati storici vincolati	€ 296.642.161	No tax	€ ….....
3	Contenuto	€ 50.000.000		€ ….....
4	Rischio locativo	€ 295.049.115		€ ….....
5	Reggia di Venaria – Cond. Part. 1*	€ 25.000.000	flat	€ ……..
Totale				€ .....

Il <u>premio imponibile</u> offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del _____%

SITUAZIONE SINISTRI

DATA	MOTIVO STATO	LIQUIDATO	RISERVA
16/06/11	APERTO		€ 25.000,00
02/08/11	Liquidato	€ 1.000,00	
30/01/12	Liquidato	€ 14.800,00	
12/11/11	Liquidato	€ 3.500,00	
25/07/12	Liquidato	€ 34.000,00	
06/07/12	Liquidato	€ 1.164,00	
25/07/12	Liquidato	€ 2.480,00	
25/08/12	Liquidato	€ 100.000,00	
01/11/11	APERTO		€ 775,00
20/06/13	Liquidato Parziale	€ 153.000,00	€ 60.000,00
23/07/13	APERTO	€ 475,00	
03/08/13	APERTO		€ 350.000,00

POLIZZA di ASSICURAZIONE
ALL RISKS ELETTRONICA

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e la

.....
(Società assicuratrice)

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Regione Piemonte
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Società:	la Compagnia di Assicurazioni
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso - cioè l'insorgere della controversia - per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

Art.2 – Altre Assicurazioni
In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 3 – Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
sinistri denunciati;
sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 – Durata dell'assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza
E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 9 – Oneri Fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega
Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega per la gestione del rapporto assicurativo alla .....…….....; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune..

Art. 15.1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.
La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 16 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo articolo 3 Esclusioni.
A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende:

a) imperizia, negligenza, errata manipolazione ed altri errori dell'operatore;
b) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico ed altri fenomeni elettrici;
c) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
d) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
e) rapina, furto semplice o con scasso;
f) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'assicurato debba rispondere a norma di Legge;
g) trombe d'aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, caduta massi, valanghe;
h) caduta di aerei o di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del "muro del suono";
i) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
j) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell'assicurato, da terzi o dalle autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso;costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sino alla concorrenza del 10% dell'indennità pagabile a termini di polizza;
k) scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo terrorismo e sabotaggio;

l) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 2 - BENI ASSICURATI E SOMME ASSICURATE

- n. 24 lettori ottici e tutte le attrezzature e le parti accessorie € 250.000,00
- stazioni metereologiche, stazioni monitoraggio, stazioni agrometeo, ripetitori, dislocate in Italia; sonde piezometriche € 2.000.000,00

I suddetti beni assicurati sono indicati negli elenchi a mani della Contraente e a disposizione della Società.

Art. 3 ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni ed i guasti:

1) determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
3) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l'assicurato dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
5) verificatisi in occasione di spedizioni, trasporti ed impiego mobile eseguito al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza;
6) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
7) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
8) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
9) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

Art. 4 - DANNI PER MAGGIORI COSTI

1) In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazioni di servizi da terzi;

2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;

b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'apposito elenco;
e) danni ai supporti dati;
f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Art. 5 - DANNI A SUPPORTI DI DATI

1) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui di cui all'Art. 3 Esclusioni.
2) Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni.
Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, .memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.
Se la ricostituzione non è necessaria e non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Art. 6 - DANNI A CONDUTTORI ESTERNI

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai conduttori esterni e rimborsa i relativi costi di ricerca del danno.

Art. 7 - DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Art. 8 – PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

La Società rimborsa i costi necessari sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmiin licenza d'uso colpiti dal sinistro in caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati a condizione che ciò avvenga entro un anno dal sinistro.

Art. 9 – NOMINA DEI PERITI - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. II terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.

Se una della parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.
A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spese del proprio Perito.
Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.
Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.
I Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.

Art. 10 - MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
Ai Periti è conferito il seguente mandato:
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
c) verificare l'esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione;

Art. 11 - CRITERI DI INDENNIZZO
L'assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.
Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

A) DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
Si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui.

B) DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato;
2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.
l'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), dedotto dell'importo stimato in 2).
Inoltre di comune accordo tra le Parti, si stabilisce che, nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna, nel limite della somma assicurata, a risarcire le spese necessarie per l'acquisto di beni aventi rendimento simile a quelli danneggiati, anche se superiori.

Art. 12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
II pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale del Perito e non sia stata fatta opposizione. Se è stata iniziata una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà fatto dopo 30 giorni dalla data in cui è stata emessa la sentenza definitiva accettata da entrambe le Parti

Art. 13 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun -titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 14 - REGOLAZIONE PREMIO
In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 15 - COLPA GRAVE
Sono compresi in garanzia i sinistri cagionati con colpa grave dell'assicurato.

Art. 16 – LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE e SCOPERTI

In caso di sinistro l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di uno Scoperto del 15% del danno con il minimo di € 500,00 salvo maggiori detrazioni previste in polizza.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Terremoto*, Inondazione, Alluvioni, Allagamenti e danni da acqua in genere	€ 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	scoperto del 15% con il minimo di € 2.500
Eventi atmosferici	€ 1.500.000 per anno assicurativo	scoperto del 15% con il minimo di € 500
Eventi Sociopolitici	€ 1.500.000 per anno assicurativo	scoperto del 15% con il minimo di € 500
Terrorismo e Sabotaggio**	€ 1.500.000 per anno assicurativo	scoperto del 15% con il minimo di € 5.000
Danni agli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile		Scoperto del 10% con il minimo di € 500
Danni per maggiori costi	€ 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo. La somma massima	

	giornaliera indennizzabile è di € 500,00 I1 periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni	
Danni per Supporti di dati	€ 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo. € 1.500,00 per singolo supporto di dati	
Conduttori esterni	€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Programmi in licenza d'uso	€ 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo	

*Per Terremoto si intende il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previsti per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

**Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

SVILUPPO DEL PREMIO

PARTITE ASSICURATE	S.A.	Tasso Annuo Lordo
- n. 24 lettori ottici e tutte le attrezzature e le parti accessorie	€ 485.283,81	
- stazioni metereologiche, stazioni monitoraggio stazioni agrometeo, ripetitori, dislocate nella Regione Piemonte indicate negli elenchi a mani della Contraente e a disposizione della Società	€ 2.701.897,87	
- sonde piezometriche	€ 95.000,00	

Totale premio annuo lordo anticipato **€ _____**

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Schema di Offerta Economica

Assicurazione All Risks Elettronica

La Società ..... offre la copertura assicurativa al prezzo annuo anticipato complessivo di €. ..... (Euro ……) escluse imposte conteggiato come segue:

Beni assicurati e somme assicurate		**tasso annuo lordo %°**
- n. 24 lettori ottici e tutte le attrezzature e le parti accessorie	€ 250.000	_____
- stazioni metereologiche, stazioni monitoraggio stazioni agrometeo, ripetitori, sonde piezometriche	€ 2.000.000,00	_____
Totale premio annuo lordo anticipato		**€ _____**

Il premio imponibile offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del _____%

SITUAZIONE SINISTRI
(ultimi 5 anni)

DATA	STATO	LIQUIDATO	RISERVA
21/10/11	S.S.		
27/07/12	CHIUSO	€ 275,00	
24/08/12	CHIUSO	€ 2.305,00	
02/07/13	CHIUSO	€ 310,00	
24/08/12	CHIUSO	€ 900,00	

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
FURTO e RAPINA

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e la

.....
(Società assicuratrice)

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Regione Piemonte
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Società:	la Compagnia di Assicurazioni
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso - cioè l'insorgere della controversia – per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni.
Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

Art. 2 – Altre Assicurazioni
In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 3 – Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 – Durata dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza
E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 9 – Oneri Fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega
Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla .....…….....; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune.

Art. 15.1 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari

Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 16 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

DEFINIZIONI

FABBRICATI
Le costruzioni, comprese le dipendenze, tettoie, passaggi coperti, recinzioni e simili: egualmente rientrano in questa partita parchi, giardini anche con alberi ad alto fusto e quant'altro di analogo.
La costruzione edile comprende. a titolo esemplificativo e non riduttivo, fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria. Impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione. affreschi e statue non aventi valore artistico: sono compresi parquet, tappezzerie e moquette.

CONTENUTO
Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, oggetti d'arte (se non assicurati con apposita polizza), mezzi di custodia, cancelleria, registri, archivi, libri e documenti di biblioteche, collezioni, **compreso quindi ogni bene di proprietà, in uso, in possesso a qualsiasi titolo, in consegna, in deposito presso la Regione Piemonte (esclusi gli effetti personali di amministratori e dipendenti),** nonché bandiere e stendardi (anche se esposti all'esterno dei locali), tutti gli impianti, le macchine impiegate per l'attività del Contraente ivi compresi gli elaboratori elettronici, gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapine, i pezzi di ricambio, i componenti e tutti i materiali relativi all'attività del Contraente, le scorte, il tutto all'interno dei locali contemplati in polizza**;** attrezzature e macchinari sia sottotetto che all'aperto allorquando per dimensione e volume siano asportabili esclusivamente con l'ausilio di mezzi meccanici. Salva esplicita diversa pattuizione, dalla presente definizione sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di *"leasing"* qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.
Sono esclusi i valori, le apparecchiature elettroniche, assicurate con altra polizza ed i veicoli iscritti al P.R.A.

VALORI
Denaro (banconote e monete), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore. polizze a carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad esse si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà del Contraente.

OGGETTI D'ARTE
Arredi, dipinti, quadri, bronzi, sculture, mobili di antiquariato, lampadari, porte chiambrane e sovraporte all'interno di fabbricati, cornici, tappezzerie, vasellame, orologi antichi, terrecotte, libri e manoscritti. Le rarità bibliografiche, e oggetti e servizi di argenteria, tappeti arazzi, preziosi costituenti arredamento, raccolte scientifiche, di antichità, di documenti, di numismatica e simili, pietre perle e metalli preziosi ed altri oggetti, lampadari, quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi. bronzi, cere ed altri oggetti che possono essere identificati come tali, a condizione che non siano già assicurati con apposita polizza.

DIPENDENTI
Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea o occasionale.
Sono parificati ai dipendenti:
- le persone che svolgono attività per conto della Regione Piemonte con contratto di lavoro. interinale;

- i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione:
- i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea;
- le persone che operano e svolgono attività di collaborazione presso Regione Piemonte.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
La. forma di assicurazione ove il danno viene risarcito sino alla concorrenza della somma assicurata (capitale) con rinuncia da parte della Società alla applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 1 - BENI ASSICURATI
I beni assicurati sono:

PARTITA N°1) *il CONTENUTO*

PARTITA N° 2) *VALORI*, comunque custoditi, durante l'orario di apertura degli uffici; custoditi in cassaforti o in armadi o in cassetti. chiusi a chiave, durante gli orari di chiusura;

PARTITA N°3) *BENI UTILIZZATI SUL TERRITORIO*
La garanzia si estende anche ai beni in dotazione a vari uffici regionali e utilizzati fuori dai fabbricati sedi di uffici, da dipendenti, personale messo a disposizione dal Corpo Forestale dello Stato, Consulenti e amministratori per attività di servizio sul territorio nazionale ed internazionale (attività di rilevazioni, controlli, attività ispettiva, partecipazioni a mostre e fiere, convegni, ecc. Ecc.) nonchè per attività di servizio presso l'abitazione dei dipendenti, personale del corpo forestale dello Stato, consulenti e amministratori. La garanzia deve riguardare tali beni anche quando sono a bordo di automezzi utilizzati da dipendenti o personale del Corpo Forestale dello Stato o consulenti o amministratori a condizione che in assenza di tali persone l'automezzo sia regolarmente chiuso a chiave.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Oggetto dell'assicurazione sono:
A - le perdite di beni di cui all'Art. 1 Beni Assicurati, verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danneggiamenti subiti da detti beni nel commettere tali reati o nel tentativo di commetterli:

A/1 - FURTO, intendendosi per tale il reato di cui all'Art. 621 del Codice Penale, purché l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati mediante uno dei seguenti modi:

- scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre. delle pareti o dei soffitti, oppure

non apertura delle serrature con chiavi false o non, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi, oppure tramite via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi.

- FURTO CON DESTREZZA E MISTERIOSA SPARIZIONE intendendosi per tali reati quelli avvenuti durante le ore di apertura al pubblico con speciale abilità della persona che ha commesso il reato e anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali purché vi sia la costante presenza di dipendenti della Regione Piemonte o di persone dallo stesso incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati, e purché l'evento sia constatato e denunciato dalla Regione Piemonte alle competenti Autorità di PS. entro i 10 giorni lavorativi successivi al compimento del reato o al momento in cui ne è venuto a conoscenza.

A/2 - RAPINA e/o SCIPPO, intendendosi per tale il reato di cui all'Art. 628 del Codice Penale.

Per rapina si intende la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia avvenute nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
La garanzia rapina è prestata anche se i beni assicurati si trovano fuori da eventuali mezzi di custodia, sempreché la rapina sia avvenuta nei locali descritti in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi, salvo quanto previsto alla partita n.3.

A/3 - ESTORSIONE, intendendosi per tale il reato di cui all'Art. 629 del Codice Penale.

A/4 - DOLO e/o COLPA GRAVE. Si intendono coperti anche i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave da:

- dipendenti della Regione Piemonte;
- incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- persone del fatto delle quali la Regione Piemonte deve rispondere;

A/5 - EVENTI SOCIOPOLITICI. *Si* dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina ed estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.

A/6 - ATTI VANDALICI. L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina. dell'estorsione consumati o tentati;

B. **il rimborso delle spese comunque sostenute** dalla Regione Piemonte a seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui al presente articolo:

B/1 per riparare i guasti cagionati dai ladri ai locali ed ai relativi fissi, infissi, inferriate etc., per potenziare i mezzi di chiusura e protezione danneggiati inclusi i vetri posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte nonché i mezzi di custodia in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati;

B/2 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove la Regione Piemonte ne abbia l'obbligo. Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale come disciplinato dal successivo Art. 9 Procedure per la valutazione del danno;

B/3 relative alla procedura di ammortamento, per i titoli;

B/4 per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o distrutti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;

B/5 per l'avvenuta sostituzione delle serrature di protezione dei LOCALI contenenti i beni assicurati, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte nei fabbricati in utilizzo alla Regione Piemonte a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

D. - FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI (esclusi gli ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE). La garanzia si intende prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente della Regione Piemonte e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali. né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi;

E. - FURTO COMMESSO DAGLI ADDETTI AI SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE.
La garanzia si intende prestata contro il furto delle cose assicurate commesso dagli addetti ai lavori di pulizia e manutenzione in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga dell'Ente Contraente, alla condizione essenziale che il Contraente denunci l'infedeltà del lavoratore all'Autorità Giudiziaria competente ed esibisca copia di tale denuncia, vistata dall'Autorità stessa.

Art. 3 - ESCLUSIONI
La Società non risarcisce i danni verificatisi in occasioni di:
atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO - FORMA DI ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
4.1 L'ammontare del danno risarcibile, entro i1 limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
4.1.1. per i danni ai beni di cui all'Art. 1 partita n. 1 - CONTENUTO) verificatisi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione:
- in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato con il massimo del valore commerciale;
- in caso di danno totale, il valore commerciale del bene.

4.1.2. per i danni. ai beni indicati all'Art. 1 partita n. 2 - DENARO, TITOLI. VALORI etc., il valore nominale di detti beni;
4.1.3. per i danni ai beni indicati all'Art. 1 partita n. 1 - OGGETTI D'ARTE, verificatosi in conseguenza degli eventi elencati alla lettera A dell'Art. 2;
- in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
- in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

4.1.4. per i danni indicati all'Art. 2 punto B), l'importo delle spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.
4.2 Relativamente a danni riguardanti biblioteche, raccolte. collane, enciclopedie, collezioni e simili di libri o volumi in genere. la Società non provvederà ad indennizzare il valore intero delle opere ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi trafugati e/o danneggiati, salvo il caso in cui non fosse possibile, né alla Regione Piemonte né alla Società. di trovare in commercio, entro 90 Giorni dal sinistro, i volumi medesimi separatamente dal resto dell'opera da sostituire
4.3 La Società si obbliga a risarcire il danno nella forma di assicurazione A *PRIMO RISCHIO* ASSOLUTO, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 5 -SOMME ASSICURATE - LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE
5.1 Relativamente alla PARTITA N° 1 - CONTENUTO), il massimo risarcimento da parte della Società, per danni indennizzabili a termini di polizza viene stabilito in:
€ 50.000,00 per sinistro ed **€ 100.000** per periodo assicurativo annuo.
Si stabiliscono inoltre i seguenti limiti di indennizzo:
5.1.1 per danni avvenuti a seguito di FURTO CON DESTREZZA E MISTERIOSA SPARIZIONE € 3.500,00 per sinistro € 20.000,00 per periodo assicurativo annuo.
5.1.2 per danni ad attrezzature e macchinari sia sottotetto ed all'aperto (DEFINIZIONE CONTENUTO), limite massimo per sinistro e per periodo assicurativo annuo il 10% della somma assicurata al punto 5.1.

5.2 € 5.000,00 per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/1;
5.3 € 5.000,00 per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/2;
5.4 € 10.000,00 per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/4;
5.5 € 2.500,00 per sinistro, per le spese di cui all'Art. 2 - lettera B/5;
5.6 € 2.500,00 per sinistro per le spese di cui all'Art. 2 - lettera E;
5.7 Relativamente alla PARTITA N° 2 - VALORI, il massimo risarcimento della Società, per danni indennizzabili a termini di polizza viene stabilito in **€ 4.000,00** per sinistro e per Fabbricato.
5.8 Relativamente alla PARTITA N°3 - BENI UTILIZZATI SUL TERRITORIO, il massimo risarcimento della Società, per danni indennizzabili a termini di polizza viene stabilito in **€ 10.000,00** per sinistro.
Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta di € 250 per sinistro

Art. 6 - UBICAZIONE DEI RISCHI
I beni assicurati all'Art. 1) si devono intendere riposti in tutti i "*FABBRICATl"*, nessuno escluso, a qualsiasi titolo in uso alla Regione Piemonte, salvo per i beni assicurati di cui alla partita n. 3.
La Società si impegna inoltre a ritenere assicurate, oltre alle ubicazioni attuali della Regione Piemonte e senza obbligo di preventiva comunicazione. anche quelle successivamente gestite dalla Regione Piemonte stesso nel corso del periodo di assicurazione.

Art. 7 - MEZZI DI CHIUSURA LOCALI
La garanzia assicurativa è operante anche quando, per qualsiasi motivo, presso i fabbricati non esistano o non siano operanti mezzi di protezione e di chiusura sufficienti.

Art. 8 - DENUNCIA DI SINISTRO - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
La Regione Piemonte fornirà un elenco dettagliato dei beni rubati o danneggiati con l'indicazione del rispettivo valore nonchè allegato elenco una copia della denuncia fatta all'Autorità.
II Contraente che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta. sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 9 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.
L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Amministrazione Regionale con apposito atto unico.
Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione Regionale ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Regione Piemonte.
Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali. senza però avere alcun voto deliberativo.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

Art. 10 - MODALITA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO
La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre alla Regione Piemonte una proposta di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta.

Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.

Art. 11 - MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI

I periti e/o gli arbitri devono:

1) indagare su circostanze, natura. causa e modalità del sinistro:

2) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai precedenti artt. 4 e 9;

3) procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.

I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.

Art. 12 -RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Regione Piemonte deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che Regione Piemonte rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Regione Piemonte ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. La Regione Piemonte ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 13 - ANTICIPO INDENNIZZI

II Contraente ha diritto di richiedere, trascorsi almeno 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto sino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che 1'ammontare complessivo indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo di € 10.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 14 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Compagnia dette somme e detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originali; la Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 5) delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (Recesso in caso di sinistro).

Art. 15 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente è esonerato dal fornire dichiarazioni in ordine allo stato dei rischi assicurati.

Art. 16 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 17 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Terzo interessato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Scheda di Offerta Economica

Assicurazione contro Furto e Rapina

La Società ..... offre la copertura assicurativa al prezzo annuo complessivo di €. ..... (Euro …….…) escluse imposte

Sviluppo del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte di legge	€
Totale	€

Il premio imponibile offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del _____%

SITUAZIONE SINISTRI

DATA	STATO	LIQUIDATO	RISERVATO
02/02/10	S.S.		
29/01/10	CHIUSO	€ 450,00	
15/02/10	CHIUSO	€ 400,00	
18/06/10	CHIUSO	€ 2.800,00	
04/10/10	CHIUSO	€ 80,00	
02/11/10	CHIUSO	€ 400,00	
01/12/10	S.S.		
21/07/10	CHIUSO	€ 270,00	
28/09/10	S.S.		
04/03/11	CHIUSO	€ 80,00	
01/02/11	CHIUSO	€ 60,00	
13/07/11	CHIUSO	€ 58,00	
05/08/11	S.S.		
16/08/11	S.S.		
21/09/11	S.S.		
28/10/11	S.S.		
31/10/11	S.S.		
23/11/11	S.S.		
19/08/11	S.S.		
30/09/11	S.S.		
18/12/11	S.S.		
16/12/11	CHIUSO	€ 250,00	
23/01/12	S.S.		
01/11/11	S.S.		
01/11/11	S.S.		
14/05/12	S.S.		
01/06/12	CHIUSO	€ 2.247,00	
13/08/12	S.S.		
02/08/12	CHIUSO	€ 1.170,00	
01/07/12	S.S.		
01/08/12	CHIUSO	€ 660,00	
10/08/12	S.S.		
28/11/12	CHIUSO	€ 9.000,00	
14/12/12	S.S.		
03/01/12	S.S.		
06/12/12	S.S.		
19/03/13	CHIUSO	€ 209,00	
28/06/13	S.S.		
17/10/13	CHIUSO	€ 315,00	
18/11/13	S.S.		

23/12/13	APERTO	€ 1.020,00	
22/05/14	APERTO		€ 1.260,00

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
OPERE D'ARTE

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e

_____

(Società assicuratrice)

UBICAZIONI DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE

La garanzia è prestata su base di "valore dichiarato" e si riferisce agli oggetti d'arte descritti negli elenchi a mani del Contraente.

Garessio, Castello di Casotto	€ 723.033,66
Torino, corso Bolzano 44	€ 22.790,00
Torino, via Giolitti 36	€ 103.291,00
Torino, piazza Castello 165	€ 413.901,26
Torino, via Giolitti 36	€ 3.732.310,89
Torino, via Magenta 12	€ 3.099,00
Torino, via Principe Amedeo 17	€ 3.099,00
Torino, via Viotti 8	€ 67.200,00
Torino, via Petrarca 44	€ 3.099,00
Venaria Reale nei giardini della Reggia	€ 3.000.000,00
Venaria Reale, La Mandria	€ 1.050.000,00
Verbania, Villa San Remigio	€ 310.513,62
Druento, Tenuta dei Laghi	€ 1.028.265,68
Torino, via Belfiore 23	€ 12.812,68
Torino, via Avogadro 30	€ 63.000,00
Torino, via Sospello 211	€ 51.676,47
Torino, via Sospello 199	€ 7.746,00
Vercelli, Via Ponti 24 - dipinti a olio su tela ed arredi fissi	€ 200.000,00
Torino - Via Bogino, 9 (Palazzo Granieri della Roccia)	€ 2.456.925,00
Torino, Via Bertola 34	€ 521.300,00
Lingotto fiere-mag. Schenker	€ 81.900,00
Fondazione Pistoletto Biella	€ 140.000,00
Torino ACCADEMIA BELLE ARTI	€ 45.000,00
TOTALE	€ 14.040.963,26

Per ogni sinistro verranno applicate le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE/SCOPERTI
(limitatamente agli eventi/garanzie sottoindicate):

Evento	Limiti in Euro	Franchigie in Euro
Terremoto	50% della s.a. con il limite di € 5.000.000 per sinistro/anno	Scoperto 10% Minimo € 10.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% della s.a. della s.a. con il limite di € 5.000.000 per sinistro/anno	€ 10.000,00 Minimo € 10.000,00
Terrorismo e Sabotaggio	50% della s.a. della s.a. con il limite di € 5.000.000 per sinistro/anno	€ 10.000,00 Minimo € 10.000,00

CALCOLO DEL PREMIO LORDO ANNUO

T.S.A. € 14.040.963,26
Tasso di premio _____
€ _____
(Premio non soggetto ad imposte governative come da D.L. n 52 del 22/01/2004)

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Broker": l'intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Fabbricati": l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;
- per "Beni": oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico; viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti; libri rari, manoscritti; pergamene, carteggi e documenti storici; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; mosaici; arazzi; armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; pezzi unici od originali. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi nonchè collezione faunistiche, botaniche, mineralogiche, entomologiche, petrografiiche e geologiche, zoologiche
- per "Incombustibilità": si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750 °C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- per "Enti all'aperto": impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto.
- Per"valore commerciale" il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato
- per "stima accettata" il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti

- per “valore dichiarato” il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro

- per “deprezzamento” la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro

- per “terrorismo e sabotaggio” un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

Art.2 – Altre Assicurazioni
In deroga al disposto dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo preventivo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art.3 – Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art.4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 – Durata dell'assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza
E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 9 – Oneri Fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega
Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla .....…….....; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune.

Art. 15 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.
La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 16 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

Art. 2 - Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
d) di appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, sparizioni di beni riscontrate nel corso di inventari, contrabbando ed esportazione illegale;
e) di mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismi di assestamento, contrazioni o espansioni di fabbricati e relative fondamenta;
f) causati da errori di progettazione e di lavorazione, di riparazione, restauro o ritocco, derivanti da vizi intrinsechi od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, muffa, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
g) di trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all'interno della località assicurata;
h) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
i) di maremoto, di eruzioni vulcaniche;
j) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;
k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Art. 3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 5 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6 - Mandato dei periti / liquidatori
I Periti devono:
a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.4;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 7 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
Beni - in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato:
- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, o
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 8 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.
Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

Art. 9 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 10 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 12 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro.
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 14 - Furto
La garanzia furto è prestata alle seguenti condizioni essenziali:
che ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate sia difesa - salvo patto contrario - dai seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
b) le finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche,

serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni.
c) per le ubicazioni con somme assicurate superiori a € 150.000 impianto d'allarme antifurto collegato con istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo.
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti gli impianti d'allarme ed i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche, inferriate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.

Art. 15 - Onorari periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro e per periodo assicurativo di € 5.000,00

Art. 16 - Liquidazione separata per partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 14 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 14, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 17 - Parificazione ai danni da incendio
A completamento del precedente articolo e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

Art. 18 - Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia, il precedente articolo si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Rischi esclusi dall'assicurazione
La Società in ogni caso non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
c) di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.
Per Terremoto si intende il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previsti per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro

indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.

Art. 19 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società, ferme le esclusioni di cui all’articolo 2, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società in ogni caso non risponde dei danni causati:
a) da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
b) ad enti mobili all'aperto;
c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; l’esclusione non è valida per mobili e tappeti.

Art. 20 - Spese di rimozione macerie
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 30.000,00

Art. 21 - Beni presso laboratori di restauro
Si intendono assicurati i beni descritti in polizza, temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro entro i limiti indicati nella presente polizza, ed a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza, compreso impianto d’allarme collegato a centrale di controllo.
Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

Art. 22 - Oggetti d’arte acquisiti durante il periodo di copertura
Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d’arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s’impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore della somma assicurata complessiva. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 60 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l’ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell’arco dell’anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

Art. 23 - Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza all’interno dei locali commesso durante l’orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all’evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell’esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Art. 24 - Stima accettata
Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da perito esperto in opere d’arte, beneviso alla Società, il valore riportato nella perizia s’intende il valore dell’opera al momento del sinistro, tale stima s’intende accettata tra le Parti così come previsto dall’art.1908 del Codice Civile.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Schema di Offerta Economica (mod. B)

Lotto 6
Assicurazione All Risks Opere d'arte

La Società ..... offre la copertura assicurativa al prezzo annuo complessivo di €. ..... (Euro ……) conteggiato come segue:

Somme Assicurate
€ 14.040.963,26

Tasso lordo **_____ ‰**

Premio annuo **€_____**

Il premio imponibile offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del _____%

SITUAZIONE SINISTRI

Data sx	liquidato	riservato
07/12/2010	€ 2.435,00	
10/02/2011		€ 1.000,00
01/03/2011	€13.961,82	
27/06/2013		€ 1.528,00
03/08/2013		€ 50.000,00*

- Importo riservato dall'Assicuratore € 150.000

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e

_____

(Società assicuratrice)

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Beneficiario:	In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente:	la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Inabilità temporanea:	la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate
Istituto di cura:	l'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno
Ricovero:	la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Massimale per sinistro	la massima esposizione della Società per sinistro.

Art. 2 – Identificazione degli Assicurati

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

Art.2 – Altre Assicurazioni
In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art.3 – Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art.4 – Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 – Durata dell'assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza
E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art.8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 9 – Oneri Fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega
Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla .....…….....; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune.

Art. 15.1 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.
La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 16 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere che abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.
L'assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6.
Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt.8, 9 e 10, 11, 12 della presente Sezione.
Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;

- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
- ernie traumatiche.

Art. 2 – Rimborso spese mediche e farmaceutiche
La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell'apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché delle spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell'infortunio.

Art. 3 – Diaria per ricovero
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l'indennità giornaliera indicata scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all'estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.

Art. 4 – Diaria per inabilità temporanea
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell'Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l'indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità.

Art. 5 – Spese di trasporto a carattere sanitario
La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo autoambulanza. Il rimborso avverrà nei limiti del massimale indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 e verrà limitato ad un massimo di due viaggi.

Art. 6 – Rientro sanitario
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.500,00 delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

Art. 7 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 5.500,00

Art. 8 – Danni estetici
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni

effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 6.000,00 per evento.

Art. 9 – Rischio aeronautico
L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare o noleggiati dall'Ente, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.
Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:

- € 1.500.000,00 per il caso di invalidità permanente
- € 1.500.000,00 per il caso morte

per persona e di:

- € 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
- € 5.000.000,00 per il caso di morte

complessivamente per aeromobile.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art. 10 – Rischio guerra
A parziale deroga del disposto dell'Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

Art. 11 – Indennità aggiuntiva per grandi invalidità
Nel caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti una invalidità permanente parziale di grado superiore al 66% la Compagnia corrisponderà annualmente una ulteriore indennità pari a Euro 10.000,00 per un periodo massimo di cinque annualità. L'indennità aggiuntiva sarà messa a disposizione dell'Assicurato in un'unica soluzione annua periodica, a distanza di 1,2,3,4,5 anni dal giorno della liquidazione definitva del sinistro infortuni. L'indennità sarà corrisposta esclusivamente all'Assicurato in vita e non sarà trasmissibile quindi agli eredi legittimi o ai beneficiari designati nel contratto.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art. 1 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all'art. 10, Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;

4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili
Non sono coperte dalla presente polizza :
1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia, laddove l'assicurazione sia prestata sulla base di disposizione di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro la presente esclusione non troverà applicazione.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Art. 2 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
a) <u>MORTE</u>
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo

il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

b) MORTE PRESUNTA

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

c) INVALIDITA' PERMANENTE

a) Invalidità Permanente Assoluta

Se ad un infortunato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta un'invalidità permanente e questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza di polizza - ma comunque entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso un'indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:

si considera invalidità permanente assoluta unicamente la perdita totale, definitiva ed irrimediabile dei due occhi o di tutte e due le braccia o le mani, di tutte e due le gambe o di ambo i piedi, la perdita contemporanea di un arto superiore e di uno inferiore, come pure lo stato d'insanabile alienazione mentale che renda l'Assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a qualunque lavoro od occupazione. Quando sia provato che l'infortunio ha causato l'invalidità permanente assoluta, la Società corrisponde all'Assicurato l'intera somma prevista per questo caso.

b) Invalidità Permanente Parziale

Si considera invalidità permanente parziale la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita. Quando sia provata l'invalidità permanente parziale, la Società liquida l'infortunio (per ogni arto od organo già integro e sano) in base alle seguenti percentuali della somma assicurata per il caso di invalidità permanente, indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato:

	destro	sinistro
- per la perdita totale di un arto superiore	70%	60%
- per la perdita della mano o dell'avambraccio	60%	50%
- per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	60%
- per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	50%
- per la perdita di un piede	40%	40%
- per la perdita del pollice	18%	16%
- per la perdita dell'indice	14%	12%
- per la perdita del mignolo	12%	10%
- per la perdita del medio	8%	6%
- per la perdita dell'anulare	8%	6%
- per la perdita di un alluce	5%	
- per la perdita di ogni altro dito del piede	3%	
- per la sordità completa di un orecchio	10%	

- per la sordità completa di ambedue le orecchie 40%
- per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25%

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti od organi, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%.
Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà mentre per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulta compresa in garanzia l'indennità è stabilita come segue:
- se l'ernia è operabile: fino a trenta giorni d'indennità per inabilità temporanea, se tale indennità è contemplata in polizza;
- se non risulta operabile: indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso d'invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
In tutti gli altri casi la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente.
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
d) DIARIE
Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.
L'indennità cessa con il giorno dell'avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.
Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all'Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.
e) SPESE MEDICHE
La Società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.
Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.

Art. 3 – Controversie
In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il

collegio medico.
Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 4 – Liquidazione dell'indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.
L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.

Art. 5 - Rinuncia all'azione di surroga
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

SEZIONE 6 – CATEGORIE ASSICURATE - SOMME ASSICURATE, E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti
L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.

Art. 1.1 - Amministratori (D.Lgs. 267/2000)
L'Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sottoriportati il Presidente e gli Assessori limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, nonché il rischio in itinere.

Garanzia	Massimale
Caso Morte	€ 500.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 500.000,00
Diaria per inabilità temporanea al giorno (max 180 gg per sinistro)	€ 55,00
Diaria per ricovero al giorno (max 360 gg per sinistro)	€ 125,00
Spese di trasporto a carattere sanitario	€ 1.000,00
Rimpatrio salma	€ 5.500,00
Rientro sanitario	€ 2.500,00
Spese mediche e farmaceutiche	€ 25.000,00

Art.1.2 - Infortuni conducenti
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dalle persone autorizzate dal Contraente (ad es. i Dipendenti della Contraente) in occasione della guida di veicoli propri o di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente.
L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Garanzia	Massimale
Caso Morte	€ 250.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 250.000,00
Diaria per ricovero al giorno (max 360 gg per sinistro)	€ 125,00
Rimpatrio salma	€ 5.500,00
Spese di trasporto a carattere sanitario	€ 1.000,00
Rientro sanitario	€ 2.500,00
Spese mediche e farmaceutiche	€ 25.000,00

Art. 2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella "scomposizione del premio" rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all'art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile.

Categoria	Tipo dato variabile	Montante dato variabile	Premio lordo pro-capite o tasso lordo applicato	Totale
Art.1.1 Amministratori	Numero assicurati	12	€	€
Art.1.2- Infortuni conducenti	Km percorsi Numero veicoli dell'Ente	Auto dipendenti = Km 380.000 N°230	€ €	€

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Scheda di Offerta Economica
Assicurazione Infortuni

La Società ..... offre la copertura assicurativa al prezzo annuo anticipato complessivo di €. ..... (Euro ……) escluse imposte conteggiato come segue:

Categoria	**Tipo dato variabile**	**Montante dato variabile**	**Premio lordo pro-capite o tasso lordo applicato**	**Totale**
Art.1.1 Amministratori	Numero assicurati	12	€	€
Art.1.2- Infortuni Conducenti	Km percorsi Numero veicoli dell'Ente	Auto dipendenti = Km 380.000 N°230	€ €	€

Premio annuo imponibile **€_____**

Imposte **€_____**

TOTALE **€_____**

Il <u>premio imponibile</u> offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del _____%

SITUAZIONE SINISTRI

DATA	STATO	LIQUIDATO	RISERVA
28/01/10	CHIUSO	€ 6.796,00	
25/10/11	S.S.		
25/09/12	S.S.		

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DI DIPENDENTI

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e la

.....
(Società assicuratrice)

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
Danno Parziale:	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale:	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a: ❑ Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato ovvero ❑ ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Accessorio:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Veicolo:	Veicoli di proprietà od in uso dei dipendenti dell'Ente, anche se dei loro familiari e/o di terzi.

Art. 2 – Veicoli assicurati

Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti (anche se di familiari e/o di terzi) utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di

percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza
E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via

provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 60 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'idennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato per ciascun sinistro);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte)..
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 15.1 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.
La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 8%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Estensioni territoriali
Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la "carta verde".

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
h) rottura di cristalli comunque verificatasi.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6)

Art. 2 – Prestazioni aggiuntive
Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:
a) Soccorso stradale
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.
b) Autovettura in sostituzione
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.
c) Mancato uso del veicolo
In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro - Procedura
Il Contraente deve trasmettere alla Società e al Perito, entro 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio competente ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
A tal fine la Società individua quale unico Perito incaricato della gestione dei sinistri della presente polizza lo Studio……;
Il Perito contatta direttamente gli Assicurati per effettuare la perizia.
In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno
Danno Parziale: In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.
L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

Art. 5 – Mandato dei periti
La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art. 6 – Identificazione dei veicoli
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle

generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità del dipendente/sindaco/amministratore/consigliere autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.

Art. 7– Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8 – Riparazioni
Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo
Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
La liquidazione avviene a nome dell'Assicurato e sia il mandato di pagamento che gli assegni di sono inviati al Contraente, che ne gestirà il controllo, nonché la congruità.

Art. 10 - Rinuncia all'azione di surroga
La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio

Massimale a PRA per singolo veicolo/sinistro	€	25.000,00
Premio lordo €/Km	€	
Percorrenza minima chilometrica prevista	Km	380.000
Premio minimo lordo annuo acquisito	€	
Premio lordo chilometrico sull'eccedenza dei chilometri previsti	€	

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Scoperto e/o franchigia % / Euro
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	500,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale	500,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura	500,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso	500,00	====
Beni trasportati	2.500,00	

Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Scheda di Offerta Economica

Assicurazione Kasko Veicoli Personale in missione

La Società ..... offre la copertura assicurativa al prezzo annuo anticipato complessivo di €. ..... ….(Euro ……) escluse imposte conteggiato come segue:

Premio imponibile €/Km	€	
Percorrenza minima chilometrica prevista	Km	380.000
Premio minimo imponibile annuo acquisito	€	
Premio minimo lordo annuo acquisito	€	
Premio imponibile chilometrico sull'eccedenza dei chilometri previsti	€	

Il premio imponibile offerto corrisponde ad un ribasso percentuale del _____%

SITUAZIONE SINISTRI

DATA	STATO	LIQUIDATO	RISERVA
28/01/10	CHIUSO	€ 600,00	
16/02/10	CHIUSO	€ 40,00	
07/04/10	CHIUSO	€ 284,00	
03/05/10	CHIUSO	€ 1.710,00	
05/05/10	CHIUSO	€ 675,00	
29/07/10	CHIUSO	€ 1.130,00	
01/09/10	CHIUSO	€ 430,00	
28/08/10	CHIUSO	€ 880,00	
10/08/10	CHIUSO	€ 713,00	
07/09/10	CHIUSO	€ 1.798,00	
28/07/10	CHIUSO	€ 225,00	
29/06/10	CHIUSO	€ 130,00	
03/03/11	CHIUSO	€ 734,00	
24/03/11	CHIUSO	€ 500,00	
31/03/11	CHIUSO	€ -	
31/03/11	CHIUSO	€ 500,00	
14/04/11	CHIUSO	€ 437,00	
26/04/11	CHIUSO	€ 1.200,00	
18/05/11	CHIUSO	€ 144,00	
25/05/11	CHIUSO	€ 2.350,00	
01/06/11	CHIUSO	€ 7.320,00	
19/05/11	CHIUSO	€ 470,00	
24/08/11	CHIUSO	€ 438,00	
25/10/11	CHIUSO	€ 2.895,00	
25/11/11	CHIUSO	€ 450,00	
03/01/12	CHIUSO	€ 920,00	
15/02/12	CHIUSO	€ 79,00	
22/03/12	CHIUSO	€ 1.116,00	
20/04/12	CHIUSO	€ 79,00	
04/07/12	CHIUSO	€ 910,00	
30/07/12	CHIUSO	€ 410,00	
28/10/13	CHIUSO	€ 2.700,00	
29/01/13	CHIUSO	€ 179,00	
13/02/13	CHIUSO	€ 2.320,00	
03/02/14	APERTO		n.d.
24/02/14	APERTO		n.d.
05/05/14	APERTO		n.d.

Codice DB1117
D.D. 21 ottobre 2014, n. 876
Regolamento CE 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura. Programma regionale di attuazione per l'anno 2014-2015. Approvazione e pubblicazione del bando e dell'avviso pubblico per la concessione di contributi.

Visto il Regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura, ed in particolare:
- l'articolo 105, comma 1, il quale stabilisce che gli Stati membri possono predisporre dei programmi nazionali triennali;
- l'articolo 106 il quale stabilisce che le azioni che possono essere incluse in tali programmi sono le seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori ed alle associazioni di apicoltori;
b) lotta contro la varroasi;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) misure a sostegno dei laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
e) misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;
f) collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006 relativo all'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

considerato che all'articolo 6 del citato decreto è previsto che le Regioni possono stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e di rappresentatività, nonché modalità per l'attuazione dei sottoprogrammi;

visto il programma regionale triennale di interventi redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Produzioni Zootecniche adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-5242 del 21 gennaio 2013;

visto che il programma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico del FEAGA e il restante 50% è a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 21-389 del 6 ottobre 2014 con la quale sono stati approvati i criteri per il calcolo della rappresentatività e i requisiti dei soggetti richiedenti i contributi per l'anno 2014-2015, ed è stata rimodulata la tabella finanziaria dell'anno 2014-2015;

considerato che con la deliberazione sopra citata è stato autorizzato il riconoscimento delle eventuali spese sostenute a partire dal 1 settembre 2014 per la realizzazione delle azioni previste dal programma regionale, in favore dei richiedenti che risulteranno finanziabili in base ai requisiti e in base ai criteri per il calcolo della rappresentatività ed alle condizioni indicate dal bando;

considerato altresì che in seguito alla fase istruttoria svolta dalla Regione Piemonte, AGEA provvederà ad una successiva ed ulteriore istruttoria finale volta all'erogazione del contributo pubblico di propria esclusiva competenza come da circolare n. 24 del 16 dicembre 2013;

ritenuto necessario, allo scopo di garantire la continuità del servizio di assistenza tecnica alle imprese e delle azioni connesse, stabilire la possibilità di riconoscere le spese effettuate a partire dal 1 settembre 2014 ai soggetti che risulteranno finanziabili in base alle condizioni stabilite nel bando;

ritenuto necessario provvedere all'approvazione e pubblicazione del bando e dell'avviso pubblico per la concessione dei contributi per l'anno 2014-2015, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che i pagamenti sono effettuati direttamente da AGEA;

considerato che le risorse finanziarie per l'attuazione del programma non transitano dal Bilancio Regionale;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

Per le motivazioni citate in premessa
1- di approvare il bando (allegato 1) e l'avviso pubblico (allegato 2), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per la concessione degli aiuti per il periodo 1 settembre 2014 – 31 agosto 2015 riguardanti le seguenti azioni di cui al programma regionale triennale adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-5242 del 21 gennaio 2013 e rimodulato per la parte finanziaria, per l'anno 2014-2015, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-389 del 6 ottobre 2014:
A1) corsi di formazione;
A3) azioni di comunicazione;
A4) assistenza tecnica alle aziende;
B2) indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa;
B4) acquisto presidi sanitari;
D3) analisi del miele;
F2) ricerca;
2- di quantificare il totale complessivo del contributo per le azioni indicate al punto 1, derivante dal programma regionale triennale adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-5242 del 21 gennaio 2013 e rimodulato per la parte finanziaria con D.G.R. n. 21-389 del 6 ottobre 2014, in euro 553.905,00 per le azioni A1, A3, A4, B2, B4, D3; e euro 26.168,00 per l'azione F2, per il periodo 1 settembre 2014 – 31 agosto 2015;
3- di prevedere la possibilità di riconoscere le eventuali spese sostenute a partire dal 1 settembre 2014 per la realizzazione delle azioni previste dal programma regionale, in favore dei richiedenti che risulteranno finanziabili in base ai requisiti e in base ai criteri per il calcolo della rappresentatività ed alle condizioni indicate dal bando (allegato 1) e dall'avviso pubblico (allegato 2);

4- di specificare che la Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 21-389 del 6 ottobre 2014 o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti;
5- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico della Regione Piemonte;
6- di pubblicare sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" la presente determinazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
7- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. telematico della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Paolo Cumino

Allegato

(Allegato 1)

Regolamento CE 1234/07 disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura

Bando per la concessione di contributi per l'anno 2014-2015 (Azioni A1, A3, A4, B2, B4, D3)

1) Premessa

Il regolamento CE 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura, prevede all'articolo 105 comma 1, che gli Stati membri possono predisporre dei programmi nazionali triennali.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con decreto del 23 gennaio 2006 ha definito le modalità di attuazione del regolamento, in particolare all'articolo 6 è previsto che le regioni possono stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio. In particolare per individuare le forme associate che partecipano all'attuazione delle azioni previste dal programma regionale, si può fare riferimento ad uno o più criteri di rappresentatività quali: numero di alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale; numero minimo di soci apicoltori, quantità di miele prodotto dai soci rispetto alla produzione regionale.

Il programma regionale triennale di interventi redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Produzioni Zootecniche adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-5242 del 21 gennaio 2013, definisce le azioni finanziate e i relativi importi, a seguito del riparto delle risorse effettuato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con D.G.R. n. 21-389 del 6 ottobre 2014 è stata approvata la rimodulazione delle risorse per la campagna 2014-2015.

Con la stessa D.G.R. sono stati stabiliti i criteri per il calcolo della rappresentatività e i requisiti dei soggetti richiedenti i contributi inerenti le spese sostenute nel periodo settembre 2014 – agosto 2015 in attuazione delle azioni previste dal Programma regionale di applicazione del Regolamento CE 1234/07, tra le azioni previste dall'articolo 106 del regolamento CE 1234/07 sono comprese:

- assistenza tecnica e formazione agli apicoltori,
- lotta contro la varroasi,
- analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele.

2) Programma regionale

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-389 del 6 ottobre 2014 è stata rimodulata e approvata la tabella finanziaria per la campagna 2014-2015.

Le azioni finanziabili, escludendo quelle a gestione diretta da parte delle Province, per il periodo 1 settembre 2014 – 31 agosto 2015 sono le seguenti:

AZIONI	CONTRIBUTO EURO	% CONTRIBUTO
A1) corsi di formazione	5.000,00	90%
A3) azioni di comunicazione	20.000,00	90%
A4) assistenza tecnica alle aziende	365.000,00	90%
B2) indagini lotta alla varroa	60.405,00	100%
B4) acquisto presidi sanitari	18.500,00	50%
D3) analisi del miele	85.000,00	80%
TOTALE	553.905,00	

Il totale complessivo del contributo per le azioni sopra indicate è pari a euro 553.905,00.

3) Beneficiari e requisiti dei soggetti richiedenti

Beneficiari del presente bando sono le associazioni o cooperative operanti nel settore apistico che svolgono l'attività di assistenza tecnica e in possesso dei seguenti requisiti:

- essere costituiti con atto pubblico,
- avere uno statuto aperto,

- prevedere il voto pro capite,
- essere operanti in almeno 5 province del Piemonte,
- rappresentare almeno numero 150 soci apicoltori con partita IVA alla data di presentazione della domanda di contributo di cui almeno 30 apicoltori professionali e cioè coloro che allevano almeno 52 alveari in zone montane e 104 alveari in zone di collina e pianura,
- rappresentare almeno 15.000 alveari relativi ai soci con partita IVA,
- essere operanti in Piemonte nel settore dell'assistenza tecnica apistica,
- dimostrare di avere disponibilità di sedi e/o recapiti in almeno 5 province del Piemonte,
- avere la disponibilità di personale tecnico in possesso almeno del diploma di scuola media superiore e in possesso di esperienza nel settore apistico.

4) Criteri di riparto della spesa massima ammissibile

Al fine di ripartire tra i richiedenti, in possesso dei requisiti, le risorse finanziarie totali del programma regionale si procede al riparto del totale del programma sulla base delle aziende apistiche censite e i relativi alveari (dati censimento regionale 2013) attribuendo al numero di aziende apistiche ed al numero di alveari un pari peso relativo dell'importo totale del programma regionale (50% al numero delle aziende apistiche e 50% al numero di alveari):

Censimento apistico anno 2013	
Aziende n.	Alveari n.
4.208	151.057

	Calcolo	Importo unitario in euro da utilizzare allo scopo di stabilire il contributo massimo erogabile per soggetto richiedente
Importo unitario per azienda	(553.905,00x50%)/4.208	65,82
Importo unitario per alveare	(553.905,00x50%)/151.057	1,83

Gli importi ottenuti vengono quindi moltiplicati per il numero di soci apicoltori con partita IVA operanti in Piemonte, ed in base al numero di alveari posseduti dai soci apicoltori con partita IVA operanti in Piemonte rappresentati dai richiedenti (Dati del censimento apistico anno 2013 ai sensi della L.R. n. 20/98).
A tutti i richiedenti che sono in possesso dei requisiti previsti al punto 3) potrà essere attribuito, in aggiunta al riparto sopra indicato, un importo di base pari a 60.000,00 euro tale da garantire l'operatività a tutti i richiedenti in considerazione dei costi fissi della struttura organizzativa.

Il riparto del contributo complessivo concedibile fra i richiedenti avviene sulla base dei parametri sopra indicati. Le eventuali risorse finanziarie rimanenti, fino ad arrivare al totale del programma, verranno ripartite in proporzione al numero di soci apicoltori non in possesso di partita IVA operanti in Piemonte e rappresentati dai soggetti richiedenti, questo al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse complessive previste dal programma regionale.

Nel caso in cui il totale del contributo complessivo concedibile richiesto da tutte le domande ammesse a contributo superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione percentuale su ogni singola domanda corrispondente alla percentuale eccedente sul totale del programma regionale.
I tecnici finanziabili non potranno superare le 10 unità compresi gli eventuali coordinatori.

I 10 tecnici finanziabili saranno suddivisi tra i soggetti richiedenti tenendo conto dei soci complessivi (con partita IVA e senza partita IVA), con le seguenti modalità:

Fascia	Numero soci totali	Numero tecnici da utilizzare
Prima fascia	150 – 300	1 tecnico
Seconda fascia	301 – 650	Fino a 4 tecnici compreso coordinatore
Terza fascia	651 e oltre	Fino a 5 tecnici compreso coordinatore

I soggetti richiedenti in possesso dei requisiti possono concordare di svolgere azioni del programma in modo congiunto individuando un capofila.

Tuttavia, al fine di evitare l'interruzione anticipata di contratti in essere o di programmi di attività di assistenza tecnica avviati e non ancora conclusi, i soggetti richiedenti che, con i nuovi criteri di riparto, si trovassero a dover operare con un numero di tecnici inferiore rispetto all'anno precedente potranno richiedere alla Regione di mantenere il numero di tecnici sempre nell'ambito del contributo spettante con il riparto effettuato in base alla rappresentatività.

5) Modalità operative

Le domande di contributo devono essere presentate secondo i modelli predisposti da AGEA e disponibili sul sito del SIAN (http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=166&pid=10&servizio=Scarico+Moduli&bottoni=no).
La domanda deve essere presentata entro il 26 novembre 2014.

La domanda sottoscritta dal richiedente deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità:

con consegna a mano (dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.00) presso gli uffici della direzione Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche, Corso Stati Uniti, 21 - 10128 - TORINO, al terzo piano, Ufficio n. 309.
Ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto; del pari non è soggetta ad autenticazione se la domanda è accompagnata da copia fotostatica fronte retro – leggibile – non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente sottoscrittore;

ovvero

per posta con raccomandata **(in caso di spedizione farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante)** alla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche – Corso Stati Uniti, 21 10128 Torino;

ovvero

invio a mezzo fax alla direzione Agricoltura (fax n. 011.4323227), unitamente a copia fotostatica fronte retro – leggibile - non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente sottoscrittore.

Alla domanda devono essere allegati:
- atto costitutivo,
- statuto,
- dati statistici sulla consistenza alla data di presentazione delle domanda (elenco soci complessivo e con partita IVA, aggiornato al 2013, e relativo numero alveari) ripartiti per provincia,
- estratto del verbale del consiglio di amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di contributo,
- relazione sintetica (riguardante struttura operativa e personale tecnico).

Le modalità operative sono quelle previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 85-4235 del 22 ottobre 2001 e s.m.i., e dalla Circolare n. 24 del 16 dicembre 2013 di AGEA inerente i finanziamenti nel settore dell'apicoltura, e il manuale delle procedure istruttorie e di controllo, redatto da AGEA, per la gestione del premio per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2007 (disponibili sul sito di AGEA).

Il programma regionale in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico del FEAGA e il restante 50% è a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I pagamenti sono effettuati da AGEA direttamente.

La realizzazione del programma nonché il suo finanziamento è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie presso AGEA.

La Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 21-389 del 6 ottobre 2014 o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti.

<u>In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto irricevibili le domande:</u>

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- prive della sottoscrizione del richiedente apposta in calce alla domanda, secondo le modalità sopra esposte;
- prive della copia fotostatica fronte retro – leggibile – non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente, come prevista e richiesta dal bando.

Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(Allegato 2)

Regolamento CE 1234/07 disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura

Avviso pubblico per la concessione di contributi per l'anno 2014-2015 (Azione F2 ricerca).

1) Premessa

L'azione finanziabile è la F2 ricerca inerente la "Vespa velutina".

La Regione per far fronte alla situazione di particolare emergenza legata al rinvenimento del predatore delle api "Vespa velutina" sul territorio della regione Piemonte intende proseguire le attività di ricerca già avviate nel corso della precedente campagna e volte alla messa a punto di sistemi di individuazione e distruzione dei nidi di Vespa velutina nel territorio regionale.

A tal proposito è indetto il presente avviso pubblico per la presentazione di una scheda descrittiva e un preventivo di spesa per le attività da svolgere nel periodo compreso tra il 1 settembre 2014 - 31 agosto 2015.

Il Settore Produzioni zootecniche valuterà le schede progettuali che perverranno e definirà la finanziabilità delle proposte anche sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

2) Beneficiari

I beneficiari dell'azione F2 ricerca sono enti e istituti di ricerca con esperienza specifica nel settore (Università, istituti di ricerca la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffondere i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie).

3) Priorità

Sarà assegnata priorità alle schede progettuali degli enti o istituti di ricerca che dimostrino di avere già svolto attività di ricerca sullo specifico argomento, nonché in base alle specifiche competenze acquisite, e in grado di dimostrare l'integrazione delle iniziative proposte con ricerche o attività in corso e realizzate in seguito all'individuazione della Vespa velutina.

4) Durata ed entità del contributo

Il periodo di svolgimento dell'attività di ricerca è compreso tra il 1 settembre 2014 e il 31 agosto 2015.

Il contributo complessivo per il periodo sopra indicato è pari a **26.168,00** euro (IVA esclusa) ed è pari al 100% delle spese rendicontate e ritenute ammissibili.

5) Modalità operative

Le domande di contributo devono essere presentate secondo i modelli predisposti da AGEA e disponibili sul sito del SIAN (http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=166&pid=10&servizio=Scarico+Moduli&bottoni=no).

La domanda deve essere presentata entro il 26 novembre 2014.

La domanda sottoscritta dal richiedente deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità:

con consegna a mano (dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.00) presso gli uffici della direzione Agricoltura, – Settore Produzioni Zootecniche, corso Stati Uniti, 21 - 10128 - TORINO, al terzo piano, Ufficio n. 309.

Ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto; del pari non è soggetta ad autenticazione se la domanda è accompagnata da copia fotostatica fronte retro – leggibile – non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente sottoscrittore;

ovvero

per posta con raccomandata **(in caso di spedizione farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante)** alla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche – Corso Stati Uniti, 21 10128 Torino;

ovvero

invio a mezzo fax alla direzione Agricoltura (fax n. 011.4323227), unitamente a copia fotostatica fronte retro – leggibile - non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente sottoscrittore.

Alla domanda devono essere allegati:

- scheda descrittiva con gli elementi di dettaglio del progetto proposto;
- preventivo di spesa.

Le modalità operative sono quelle previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 85-4235 del 22 ottobre 2001 e s.m.i., e dalla Circolare n. 24 del 16 dicembre 2013 di AGEA inerente i finanziamenti nel settore dell'apicoltura, e il manuale delle procedure istruttorie e di controllo, redatto da AGEA, per la gestione del premio per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2007 (disponibili sul sito di AGEA).

Il programma regionale in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico del FEAGA e il restante 50% è a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I pagamenti sono effettuati direttamente da AGEA.

La realizzazione del programma nonché il suo finanziamento è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie presso AGEA.

La Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 21-389 del 6 ottobre 2014 o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti.

<u>In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto irricevibili le domande:</u>

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- prive della sottoscrizione del richiedente apposta in calce alla domanda, secondo le modalità sopra esposte;
- prive della copia fotostatica fronte retro – leggibile – non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente, come prevista e richiesta dal bando.

Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Codice DB1612
D.D. 11 settembre 2014, n. 578
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivita' ed occupazione" Asse I - Attivita' I.1.2 "Poli di innovazione": Impegno a favore dei soggetti Gestori dei Poli di Innovazione di euro 1.500.000,00 sul bilancio 2014 (cap. vari).

Premesso che

con deliberazioni n. 25-8735/2008, n. 11-9281/2008 e n. 37-9622/2008 la Giunta regionale:

- ha definito ruoli e compiti dei "Poli di innovazione", strutture che la Regione intende attivare al fine di consentire alle imprese (e, specificatamente, alle piccole e medie imprese) che operano in determinati settori economico–produttivi (domini tecnologico - applicativi) ritenuti strategici per l'incremento della competitività del sistema economico-produttivo regionale, di sviluppare il proprio potenziale competitivo mediante l'accesso a servizi altamente qualificati e ad infrastrutture per l'innovazione;
- ha individuato dodici domini tecnologico-applicativi per ciascuno dei quali si intende attivare un Polo di Innovazione da affidare in gestione ad un soggetto munito dei necessari requisiti professionali ("soggetto gestore");
- ha contestualmente individuato i riferimenti territoriali di ciascun Polo, ovverosia l'area di localizzazione fisica prevalente del Polo, ferma restando la sua valenza regionale;

con propria determinazione n. 230 del 17/09/2008 e s.m.i. è stato approvato il bando finalizzato alla costituzione, all'ampliamento ed al funzionamento di Poli di innovazione, da finanziarsi a valere sull'Asse 1 - attività I.1.2 – del Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" (Bando Gestori);

il suddetto Bando Gestori prevedeva una dotazione finanziaria complessiva pari a € 6.000.000,00, da ripartire fra i soggetti gestori di Polo e da erogarsi:

- in forma di aiuti all'investimento per la creazione, l'ampliamento e l'animazione dei Poli (secondo un'intensità d'aiuto variabile a seconda che il soggetto gestore del Polo sia classificabile come piccola, media o grande impresa);
- in forma di aiuti al funzionamento per l'animazione del Polo, fino alla misura massima del 50% dei costi ammissibili di ogni anno, per un periodo di cinque anni (60 mesi);

per l'anno 2009 l'assegnazione programmatica per ogni Gestore di un contributo è stata pari a € 150.000,00 senza preventiva distinzione tra la quota destinata quale aiuto alle spese di investimento e la quota destinata quale aiuto alle spese di funzionamento, subordinando e rapportando direttamente l'erogazione del finanziamento alla rendicontazione delle spese ammissibili;

sulla base della programmatica assegnazione sopra indicata, con successive determinazioni dirigenziali è stata impegnata la complessiva somma di € 1.800.000,00 in favore dei Soggetti Gestori dei Poli di innovazione.

Preso atto che:

sulla base delle relazioni circa le attività svolte nell'anno 2009 la Regione, con determinazione n. 130 del 12/05/2010, ha attribuito a ciascuno dei Gestori dei Poli di Innovazione un finanziamento programmaticamente stabilito in € 350.000,00 per gli anni 2010/2011, senza preventiva distinzione tra la quota destinata quale aiuto alle spese di investimento e la quota destinata quale aiuto alle spese di funzionamento;

con deliberazione n. 22 - 2751 del 18/10/2011 la Giunta regionale ha integrato, per un importo di € 30.000.000,00, la dotazione finanziaria destinata alla misura Poli di Innovazione, riservando programmaticamente € 3.000.000,00 per il finanziamento delle spese di investimento e di funzionamento sostenute dai Gestori dei Poli di Innovazione relativamente agli anni 2012 e 2013;

con determinazione dirigenziale n. 376 del 30/11/2010 sono state impegnati, in favore dei Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione, gli importi rispettivamente di € 650.000,00 a valere sull'impegno 5780 ed € 850.000,00 a valere sull'impegno 5782 (per complessivi € 1.500.000,00) per il finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento afferenti le annualità 2010 e 2011;

con determinazione dirigenziale n. 539 del 28/11/2011 la Regione ha attribuito a ciascuno dei Gestori dei Poli di Innovazione un finanziamento programmaticamente stabilito in € 350.000,00 per gli anni 2012/2013, senza preventiva distinzione tra la quota destinata quale aiuto alle spese di investimento e la quota destinata quale aiuto alle spese di funzionamento e con la possibilità di rimodulare i suddetti contributi programmatici sulla base dei programmi sottoposti dai Gestori alla Regione Piemonte;
con determinazione dirigenziale n. 538 del 28/11/2011 sono state impegnati, in favore dei Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione, gli importi rispettivamente di € 529.360,00 a valere sull'impegno 3881, € 301.520,00 a valere sull'impegno 3882 ed € 669.120,00 a valere sull'impegno 3883 (per complessivi € 1.500.000,00) per il finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento afferenti le annualità 2010 e 2011;

con determinazione dirigenziale n 440 del 30/10/2012 si è provveduto a rimodulare i contributi programmatici a suo tempo assegnati con la citata determinazione dirigenziale n. 539 del 28/11/2011, estendendo al contempo il periodo di finanziamento fino al 2014 per il numero di mesi necessario al completamento del quinquennio complessivo di coofinanziamento regionale previsto dal Bando Gestori;
con determinazione dirigenziale n. 509 del 30/11/2012 sono state impegnati, in favore dei Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione, gli importi rispettivamente di € 791.400,00 a valere sull'impegno 3233, € 929.800,00 a valere sull'impegno 3234 ed € 278.800 a valere sull'impegno 3235 (per complessivi € 2.000.000,00) per il finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento afferenti le annualità 2012-2013-2014
con delibera n. 7-6881del 18/12/2013 la Giunta regionale ha disposto la proroga al 30 Giugno 2015 del periodo di ammissibilità a finanziamento, nell'ambito dei Fondi Strutturali, delle spese di investimento e delle spese di funzionamento per l'animazione dei Poli di Innovazione sostenute dai soggetti Gestori dei Poli di Innovazione piemontesi e ha demandato al Responsabile della Direzione Attività Produttive di provvedere con apposite determinazioni dirigenziali alla programmatica assegnazione ai soggetti Gestori dei Poli di Innovazione dei contributi a sostegno delle spese di investimento e funzionamento per l'animazione sostenute entro il 30 giugno 2015;

con determinazione dirigenziale n. 737 del 24/12/2013 sono stati assegnati ai Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione i contributi programmatici afferenti le spese di funzionamento e di investimento relative all'anno 2014 disponendo che alla spesa complessiva di € 967.382,50 si sarebbe fatto fronte con le risorse residuali rispetto a quelle impegnate con precedenti

determinazioni n. 376 del 30/11/2010, n. 538 del 28/11/2011, n. 504 del 30/11/2012 con le eventuali risorse a suo tempo assegnate a ciascun Gestore a sostegno delle spese relative all'anno 2009 e con le risorse da impegnare con successive determinazioni di impegno di spesa a valere sulle risorse stanziate per l'attuazione del P.O.R. 2007/2013 nell'UPB 16002 come da L.R. 6/2012"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014".

Considerato che:

si rende ora necessario procedere, per il finanziamento delle spese di investimento e di funzionamento dei Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione relativamente agli anni 2013 e 2014, all'ulteriore impegno di € 1.500.000,00 demandando la prenotazione di impegno per € 700.000,00 sul bilancio pluriennale 2014-2016 annualità 2015 volta a garantire la copertura finanziaria (pari a complessivi € 9.000.000,00), ad altra determinazione successivamente alla predisposizione delle variazioni di bilancio richieste alla competente Direzione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento.

Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011 (nota Direzione risorse finanziarie – Settore Ragioneria prot. 2378/DB09.02 del 12/02/2014) le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente scansione temporale:

impegno di € 593.550,00 sul capitolo 260582/2014 (ass. 100100) quota comunitaria
importo esigibile nel corso dell'anno 2014: Euro395.700,00
importo esigibile nel corso dell'anno 2015: Euro 197.850,00

impegno di € 697.350,00 sul capitolo 260163/2014 (ass. 100627) quota statale
importo esigibile nel corso dell'anno 2014: Euro 464.900,00
importo esigibile nel corso dell'anno 2015: Euro 232.450,00

impegno di € 209.100,00sul cap 260372/2014 (ass. 100099) quota regionale
importo esigibile nel corso dell'anno 2014: Euro 139.400,00
importo esigibile nel corso dell'anno 2015: Euro 69.700,00

Visti:

- l'art. 95.2 dello Statuto
- l'art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n.23
- la legge regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"
- circolare della Direzione Risorse Finanziarie Prot. 19846/DB09.00 del 19/07/2010.
- vista la l.r. 1/2014 (Legge finanziaria per l'anno 2014);
- vista la l.r. 2/2014 (Bilancio di previsione per l'anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014 – 2016);
- viste le D.G.R. n. 35-5974 del 17/06/2013 e n. 26-7055 del 27/01/2014 con le quali sono state assegnate le risorse finanziarie ai competenti centri di responsabilità amministrativa.

IL DIRETTORE

determina

Ai fini dell'attuazione del Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" - Asse 1 – Attivita' 1.1.2 "Poli di innovazione":

– di impegnare a favore dei Gestori dei Poli di Innovazione indicati nell'allegato 1 facente parte integrante della presente determinazione, la somma complessiva di € 1.500.000,00 nel seguente modo:
- per € 593.550,00 sul capitolo 260582/2014 (ass. 100100) quota comunitaria (impegno)
- per € 697.350,00 sul capitolo 260163/2014 (ass. 100627) quota statale (impegno)
- per € 209.100,00 sul cap 260372/2014 (ass. 100099) quota regionale (impegno)

- di dare atto che:
- i fondi comunitari e statali di cui ai capitoli 260582 e 260163 impegnati con il presente atto sono stati accertati con le determinazioni del responsabile della Direzione scrivente n. 130/2014 e 587/2013 rispettivamente sul cap. 28845/2014 (accertamento n. 323/2014) e sul cap. 21640/2013 (accertamento n. 1108/2013;
- le risorse comunitarie e statali sopra impegnate sono soggette a rendicontazione;

– di demandare, al fine di garantire la copertura finanziaria (pari a complessivi € 9.000.000,00), ad altro atto la prenotazione di impegno per complessivi € 700.000,00 sul bilancio pluriennale 2014-2016 annualità 2015 successivamente alla predisposizione delle variazioni di bilancio richieste alla competente Direzione.;

– di dare atto che la somma impegnata con il presente provvedimento sarà liquidata ai singoli beneficiari nel limite massimo stabilito per ciascuno dall'allegato alla presente determinazione, con atto debitamente vistato dal Responsabile del Settore Innovazione e qualificazione del sistema produttivo.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente dei seguenti dati:
Beneficiario: beneficiari multipli, come da allegato alla presente determinazione
Responsabile del procedimento: Dr. Benedetto Giuseppe
Modalità per l'individuazione del beneficiario: Bando a valere su P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse I Attività I.1.2 Poli di Innovazione

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

Denominazione Polo	Beneficiario (Soggetto Gestore del Polo)	Importo 2014	Codice Fiscale/Partita Iva
Biopmed - Polo di Innovazione per le Biotecnologie il Biomedicale	Bioindustry Park Silvano Fumero Spa	€ 259.750,00	06608260011
Enermhy - Polo di Innovazione per le Energie Rinnovabili e il Mini Hydro	Consorzio UN.I.VER.	€ 150.000,00	01954330021
Polo ICT - Polo di Innovazione per l'Information & Communication Technology	Fondazione Torino Wireless	€ 250.000,00	097634160010
Polo di Innovazione per la Chimica Sostenibile	Consorzio Ibis - Innovative BIo-based and Sustainable products and processes	€ 14.382,50	02194430035
Po.In.Tex - Polo di Innovazione per il Tessile	Città Studi Spa	€ 152.690,74	01491490023
Mesap – Polo di Innovazione per la Meccatronica e i Sistemi avanzati di produzione	Centro Servizi Industrie Srl	€ 0,00	1045950019
Polo di Innovazione del Lago Maggiore per l' impiantistica,i sistemi e la componentistica per le energie rinnovabili	Tecnoparco del Lago Maggiore Spa	€ 79.005,04	01430400034
Innomat - Polo di Innovazione per i Nuovi Materiali	Consorzio Proplast	€ 159.663,85	01829330065
Polight – Polo di Innovazione per l'Edilizia sostenibile e l'Idrogeno	Environment park Spa.	€ 100.000,00	07154400019
Polibre - Polo di Innovazione per le Energie Rinnovabili e i Bio - combustibili	Pst- Parco scientifico e tecnologico in Valle Scrivia Spa	€ 237.770,00	01701830067
Polo di Innovazione per l'Agroalimentare	Tecnogranda Spa	€ 96.737,87	02885170049

Codice DB1612
D.D. 17 settembre 2014, n. 607
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivita' ed occupazione": Asse III - Attivita' III.2.2 - "Riqualificazione aree degradate": ammissione I tranche progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) presentati dal Comune di Cuneo facente parte del progetto complessivo "Le tre dimensioni del Cuneo".

Il Programma operativo regionale (di seguito: P.O.R. o Programma) 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" pone, fra gli obiettivi strategici, il recupero ed il riuso di aree – urbane e periurbane - che presentino caratteristiche di degrado al fine di una loro riqualificazione e rigenerazione nell'ottica di incremento della competitività dei territori e del miglioramento delle performance ambientali.
In particolare, nell'ambito dell'Asse III è prevista l'attività III.2.2 (Riqualificazione aree degradate) di sostegno ad interventi di riqualificazione di quartieri urbani caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il contesto urbano.

Con deliberazione n. 47-12882 del 21.12.2009 la Giunta regionale ha approvato i contenuti generali di una misura di sostegno agli interventi di riqualificazione di quartieri urbani demandando alla Direzione regionale competente in materia di Attività produttive l'adozione di tutti gli atti necessari per attivare la misura stabilendo altresì una dotazione finanziaria di € 110.000.000,00.

Verificato che con determinazione n. 265 del 11/10/2010:
- è stato approvato il disciplinare (e tutti i relativi allegati), per l'accesso ai contributi finalizzati a sostenere interventi di – "riqualiuficazione delle aree degradate" attività III.2.2 – Asse III – del 2007/2013 finanziato dal POR FESR, per la promozione di proposte di riqualificazione di aree degradate in ambiti urbani dei Comuni capoluogo di Provincia. Il disciplinare suddetto regolamenta in particolare:
- i soggetti e le tipologie di intervento che potranno essere finanziate;
- le modalità di presentazione e di selezione dei PISU;
- le modalità di accesso ai predetti contributi, le modalità di quantificazione ed erogazione di tali contributi e di rendicontazione delle spese ammissibili, gli adempimenti a carico dei beneficiari dei contributi in ordine alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del medesimo, gli obblighi e vincoli cui i beneficiari sono tenuti a conformarsi, i controlli ed il monitoraggio degli interventi ammessi a contributo nonché casi e modalità di revoca dei contributi.
- si è dato atto che alla copertura finanziaria della dotazione di € 90.000.000,00 si farà fronte mediante le risorse stanziate per il finanziamento del Programma operativo regionale FESR 2007/2013 dell'UPB DB1602 come previsto dalla l.r 15/2010 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012 d dalla l.r. 18/2010 Assestamento di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie; tali risorse verranno impegnate in base alle effettive esigenze, con successive determinazioni;

in data 30 ottobre 2012 con prot. n.15707 il Comune di Cuneo ha presentato il dossier di candidatura relativo al progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) denominato "Le tre dimensioni del Cuneo" .

Con determinazione dirigenziale n. 394 del 3/10/2011 si è disposta l'ammissione a finanziamento, a valere sul Programma operativo regionale FESR 2007-2013 di dodici interventi, così strutturati:
- investimento complessivo € 26.100.000,00;
- finanziamento a valer sul POR FESR 2007/2013 € 12.800.000,00;
- risorse soggetto proponente € 13.300.000,00;

Rettificata con Determinazione n.414 del 12/10/2011;

Verificato che Il suddetto disciplinare regolamenta:
- i soggetti e le tipologie di intervento che potranno essere finanziate;
- le modalità di presentazione e di selezione dei PISU;
- le modalità di accesso ai predetti contributi, le modalità di quantificazione ed erogazione di tali contributi e di rendicontazione delle spese ammissibili, gli adempimenti a carico dei beneficiari dei contributi in ordine alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del medesimo, gli obblighi e vincoli i beneficiari sono tenuti a conformarsi, i controlli ed il monitoraggio degli interventi ammessi a contributo nonché casi e modalità di revoca dei contributi;

Considerato che:
- in data 20/02/2012 è stata firmata la convezione Rep. 16652, tra Regione Piemonte e Comune di Cuneo avente per oggetto la realizzazione del Pisu denominato "Le tre dimensioni del Cuneo" nella convezione sopra citata all'art. 4 è prevista la presentazione del progetto definitivo di ogni intervento incluso nel Pisu, per la conseguente ammissione da parte della Direzione Attività Produttive.

Con determinazione n.92 del 6/3/2013 sono stati approvati i progetti definitivi presentati dal Comune di Cuneo i relativi al Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) denominati:
- intervento 9.1 - regimi di aiuto per le imprese
  lotto I: "interventi di riqualificazione degli affacci esterni del centro storico"
- Intervento 9.2 - regimi di aiuto per le imprese -
  lotto 2: "interventi nel centro storico per l'insediamento di nuove imprese e per lo sviluppo di quelle esistenti";

Con determinazione n. 418 del 23/09/2013 sono stati approvati i progetti definitivi presentati dal Comune di Cuneo i relativi al Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) denominati:
- intervento 2 - Sistema di parcheggi urbani ex Foro Boario
  lotto 2.b: " Parcheggio Cantore "
- Intervento 4 - Ex Caserma Cantore
  lotto 4.b: "Ex palestra Cantore"

Con determinazione n. 735 del 20/12/2013 sono stati approvati i progetti definitivi presentati dal Comune di Cuneo i relativi al Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) denominati:
- Intervento 2 "Sistema di parcheggi urbani Ex Foro Boario" 2.a Parcheggio Ex Eliporto
- Intervento 5 "Ex Ospedale Santa Croce"
- Intervento 8 "Riqualificazione urbanistica centro storico"" via Roma

Con determinazione dirigenziale n. 174 del 04/04/2014 sono stati approvati i progetti definitivi presentati dal Comune di Cuneo i relativi al Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) denominati:
- :Intervento 1 "Piazza dell'ex Foro Boario"
- Intervento 4.C – "Ex Aule Caserma Cantore"

Con determinazioni dirigenziali n. 456 1/07/2014 e n. 579 del 11/09/2014 sono stati rideterminati alcuni interventi che hanno liberato risorse ed a valere sul PISU in oggetto risultano attualmente disponibili € 2.300.205,23 per finanziare gli ulteriori interventi previsti nel Programme Integrato di Sviluppo Urbano denominato "Le tre dimensioni del cuneo";

Il Comune di Cuneo, in data 16 luglio 2014 con nostro prot. n. 8285 e 8290, ha presentato i progetti definitivi relativi al Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) denominati:

- Intervento 3 - Tettoia Vinaj - *vedi allegato I* -:
- investimento complessivo € 2.290.444,44;
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 1.591.778,84;
- risorse approvate o reperite dal Comune di Cuneo € 698.665,60;

- Intervento 4 - Ex Caserma Cantore
  Lotto A: Ex Infermeria Cantore - *vedi allegato II* -
- investimento complessivo € 2.866.111,11;
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 1.589.711,91;
- risorse approvate o reperite dal Comune di Cuneo € 1.276.399,20;.

Dai quadri economici sopra indicati risulta un investimento ammissibile complessivo pari ad € 5.156.555,56 con un contributo massimo concedibile pari ad € 3.181.490,75 ad oggi riportato ad € 2.300.205,23 in relazione all'attuale disponibilità della misura. Tale contributo potrà essere innalzato fino alla soglia di € 3.181.490,75 a seguito di economie che potranno verificarsi all'interno della dotazione finanziaria del PISU per effetto di eventuali: rinunce o revoche di progetti già ammessi; economie derivanti dai progetti ammessi; incremento della dotazione finanziari complessiva della misura.

Il Comune di Cuneo si è impegnato a reperire le risorse, per la parte di spesa non coperta dal cofinanziamento a carico del P.O.R:, necessarie a realizzare tutti gli interventi che compongono il progetto "Le tre dimensioni del Cuneo".

Stabilito che:

- è opportuno procedere celermente all'attuazione dell' intervento elencato anche nelle more di trasmissione del suddetto parere ;
- il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base all'ammontare delle entrate nette generate dagli investimenti relativamente ai quali ricorrano i presupposti di cui al comma 4 dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Visti:
l'art. 95.2 dello Statuto
l'art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23

determina

- Ai fini dell'attuazione dell'attività III.2.2 - "Riqualificazione aree degradate" di cui all'Asse III del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, di approvare l'intervento del Programma integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.) del Comune di Cuneo relativo al progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU)

denominato “Le tre dimensioni del Cuneo” disponendone l’ammissione a finanziamento, a cui corrisponde un investimento totale ammesso di € 5.156.555,56, che risulta a totale carico del soggetto beneficiario secondo gli importi specificati nei quadri economici allegati alla presente determinazione per farne parte integrante:

- Intervento 3 - Tettoia Vinaj - *vedi allegato I* -:

- investimento complessivo € 2.290.444,44;
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 1.591.778,84;
- risorse approvate o reperite dal Comune di Cuneo € 698.665,60;

- Intervento 4 - Ex Caserma Cantore
  Lotto A: Ex Infermeria Cantore - *vedi allegato II* -

- investimento complessivo € 2.866.111,11;
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 1.589.711,91;
- risorse approvate o reperite dal Comune di Cuneo € 1.276.399,20;.

Con le seguenti specificazioni e condizioni:

- il contributo è quantificato, nell’ammontare indicato nell’allegato, con riferimento ai costi esposti nel quadro economico di spesa esposto nel dossier di candidatura;
- il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base al quadro economico di spesa derivante dalla progettazione esecutiva dei singoli interventi, nonché in esito alla verifica dell’ammontare presunto delle entrate nette generate dagli investimenti relativamente ai quali ricorrano i presupposti di cui al comma 4 dell’art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base agli esiti delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di servizi o di forniture esperite per l’attuazione dell’intervento nonché in base alle risultanze della rendicontazione finale dei singoli interventi;
- un investimento ammissibile complessivo pari ad € 5.156.555,56 con un contributo massimo concedibile pari ad € 3.181.490,75 ad oggi riportato ad € 2.300.205,23 in relazione all’attuale disponibilità della misura (inferiore di 881.285,53 - vedi all. III). Tale contributo potrà essere innalzato fino alla soglia di € 3.181.490,75 a seguito di economie che potranno verificarsi all’interno della dotazione finanziaria del PISU per effetto di eventuali: rinunce o revoche di progetti già ammessi; economie derivanti dai progetti ammessi; incremento della dotazione finanziari complessiva della misura.
- di dare mandato al responsabile del procedimento istruttorio (responsabile di gestione del bando) di comunicare la presente determinazione al Comune beneficiario corredata delle raccomandazioni formulate dal Nucleo di valutazione;
- di far fronte alla spesa mediante le risorse stanziate per il finanziamento del Programma operativo regionale FESR 2007-2013 a valere sull’asse III attività III.2.2;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art..5 della l.r. 22/2010

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

Allegato I Asse III - Attività III.2.2: "Le tre dimensioni del Cuneo"
Intervento 3 - Tettoia Vinaj

DEFINTIVO

ammesso a contributo FESR

	IINVESTIMENTO RICHIESTO				***IINVESTIMENTO AMMESSO***			
VOCI DI COSTO	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE
DEMOLIZIONE, NUOVA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EDIFICI	1.874.000,00	10,00	187.400,00	2.061.400,00	**1.874.000,00**	**10,00**	**187.400,00**	**2.061.400,00**
sistemazione aree degradate ed allestimento di spazi esterni, comprese le opere di urbanizzazione strettamente necessarie alla funzionalità dell'area								
realizzazione e ammodernamento impianti e reti tecnologiche								
acquisto di macchinari, attrezzature e arredi - purchè inventariabili e strettamente funzionali agli interventi								
*Progettazione IVA 22%**	194.481,00	22,00	42.785,82	237.266,82	**187.741,35**	**22,00**	**41.303,10**	**229.044,44**
iva su spese tecniche e oneri fiscali								
attività di comunicazione, promozione territoriale,								
TOTALE	2.068.481,00		230.185,82	2.298.666,82	**2.061.741,35**		**228.703,10**	**2.290.444,44**

ammontare contributo POR FESR CONCESSO	***1.591.778,84***
ammontare risorse soggetto proponente	***400.000,00***
soggetti privati	***298.665,60***

Allegato II Asse III - Attività III.2.2: "Le tre dimensioni del Cuneo"
Intervento 4 - Ex Caserma Cantore
Lotto A: Ex Infermeria Cantore

DEFINTIVO

ammesso a contributo FESR

	IINVESTIMENTO RICHIESTO				***IINVESTIMENTO AMMESSO***			
VOCI DI COSTO	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE
DEMOLIZIONE, NUOVA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EDIFICI	2.345.000,00	10,00	234.500,00	2.579.500,00	**2.345.000,00**	**10,00**	**234.500,00**	**2.579.500,00**
realizzazione e ammodernamento impianti e reti tecnologiche								
acquisto di macchinari, attrezzature e arredi - purchè inventariabili e strettamente funzionali agli interventi								
IVA								
Progettazione IVA +cnpaina	243.360,00	22,00	53.539,20	296.899,20	**234.927,14**	**22,00**	**51.683,97**	**286.611,11**
attività di comunicazione, promozione territoriale,								
TOTALE	2.588.360,00		288.039,20	2.876.399,20	**2.579.927,14**		**286.183,97**	**2.866.111,11**

ammontare contributo POR FESR CONCESSO	***1.589.711,91***
ammontare risorse soggetto proponente	***400.000,00***
soggetti privati	***876.399,20***

Asse III. Linea di attività III. 2.2.
Bando: "Riqualificazione aree degradate"
ALLEGATO III - P.I.S.U Le tre dimensioni del cuneo

		AMMISSIONE I° FASE	*AMMSSIONE II° FASE*			
	DENOMINAZIONE INTERVENTO	***AMMONTARE INVESTIMENTO TOTALE***	***AMMONTARE INVESTIMENTO TOTALE***	***AMMONTARE CONTRIBUTO POR FESR***	***AMMONTARE RISORSE SOGGETTO PROPONENTE***	***DETERMINAZIONE AMMISSIONE***
Intervento 1 "Piazza dell'ex Foro Boario"		2.200.000,00	3.290.159,99	2.632.127,99	658.032,00	Determinazione regionale n. 174 del 4/4/2014
Intervento 2 "Sistema di parcheggi urbani Ex Foro Boario"		7.600.000,00				
	2.a Parcheggio Ex Eliporto		449.220,00	359.376,00	89.844,00	Determinazione regionale n. 735 del 20/12/2013 - rideterminazione n. 490 15/07/2014
	2.b Parcheggio Cantore		310.674,49	248.539,59	62.134,90	Determinazione regionale n. 418 del 23/09/2013 - rideterminazione n. 418 17/06/2014
Intervento 3 "Tettoia Vinaj"		1.500.000,00	**2.290.444,44**	**1.591.778,84**	**698.665,60**	**ammesso con la presente determinazione**
Intervento 4 "Ex Caserma Cantore"		2.300.000,00				
	4.a Ex infermeria Cantore		**2.866.111,11**	**1.589.711,91**	**1.276.399,20**	**ammesso con la presente determinazione**
	4.b Ex Palestra Cantore		457.303,61	356.846,09	100.457,52	Determinazione regionale n. 418 del 23/09/2013 - rideterminazione n. 456 1/07/2014 - rideterminazione n. 579 del 11/09/2014
	4.c Ex aule Cantore		1.595.219,23	1.276.175,38	319.043,85	Determinazione regionale n. 174 del 4/4/2014
Intervento 5 "Ex Ospedale Santa Croce"		5.800.000,00	3.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	Determinazione regionale n. 735 del 20/12/2013
Intervento 6 "Sistema di collegamenti e parcheggi zona Santa Croce"		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	Deliberazione Giunta Comunale n. 192 del 23/07/2013
Intervento 7 "Ex frigorifero militare"		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Deliberazione Giunta Comunale n. 192 del 23/07/2013
Intervento 8 "Riqualificazione urbanistica centro storico"	**via Roma**	800.000,00	2.408.412,15	1.926.729,72	481.682,43	Determinazione regionale n. 735 del 20/12/2013 - rideterminazione n. 530 30/07/2014
Intervento 9 "Regimi di aiuto"		1.500.000,00				
	9,1 Regime di aiuto per interventi di riqualificazione degli affacci esterni del centro storico		957.650,00	500.000,00		Ammesso con la determinazione n. 92 del 06/03/2013
	9.2 Regimi di aiuto a favore di interventi nel centro storico per l'insediamento di nuove imprese e per lo sviluppo di quelle esistenti		1.933.450,00	1.000.000,00		Ammesso con la determinazione n. 92 del 06/03/2013

TOTALE		**26.100.000,00**	**19.758.645,03**	**12.800.000,00**	**4.686.259,50**

CONTRIBUTO CONCESSO		**12.800.000,00**	**CONTRIBUTO POR FESR RESIDUO**	**-881.285,53**

Codice DB1612
D.D. 22 settembre 2014, n. 612
POR FESR 2007/2013 Asse III - Attivita' III.1.1 -"Tutela dei beni ambientali e culturali". Rideterminazione dell'investimento a seguito di espletamento gare di aggiudicazione e del rispettivo quadro economico del beneficiario: Congregazione Oratorio San Filippo Neri dell'intervento "denominato restauro e risanamento conservativo dell''Oratorio e dei locali accessori del Complesso Monumentale di San Filippo Neri".

Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo "Competitivita' ed occupazione" (di seguito: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013), prevede, nell'ambito dell'Asse III ("Riqualificazione territoriale") l'attività III.1.1: "Tutela dei beni ambientali e culturali") finalizzata a sostenere iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale a supporto dello sviluppo socio-economico, mediante il recupero e/o la valorizzazione di attrattori di valenza regionale e la loro messa in rete in quanto potenziali fattori di sviluppo sostenibile.

Con deliberazione n. 100-10542 del 29/12/2008 – successivamente integrata con deliberazione n. 36-11187 del 6/4/2009 - la Giunta regionale:
- ha approvato i contenuti generali di una misura di sostegno agli interventi di valorizzazione del 'Sistema integrato delle residenze sabaude e dei castelli nonché del 'Sistema dei musei scientifici';
- ha individuato – nell'esercizio della regia regionale - gli attrattori ed i soggetti beneficiari dei contributi;
- ha demandato alla Direzione regionale competente in materia di Cultura, Turismo, Sport ed alla Direzione regionale competente in materia di Attività produttive l'adozione di tutti gli atti necessari per attivare la misura;
- ha assegnato alla predetta misura una dotazione finanziaria iniziale di € 79.500.000,00.

Con determinazione n.118 del 28/05/2009 è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale" che, all'art. 24, contiene l'elenco puntuale degli interventi previamente individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione sopra citata da finanziarsi a valere sull'Asse III del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013.
Con deliberazione n.100-12021 del 4/08/2009 la Giunta regionale ha modificato il precedente elenco degli interventi, integrandolo con due nuovi interventi: "Rifunzionalizzazione delle Officine Grandi Riparazioni di Torino per allestimento di attività espositive a carattere scientifico"(beneficiario: 'Comitato Italia 150') e "Allestimento del Museo del paesaggio delle Langhe e del Roero nel Castello di Magliano Alfieri".
Con determinazione n. 263 del 16/10/2009 è stato conseguentemente integrato l'elenco di cui all'art. 24 del Disciplinare con i due nuovi interventi sopra citati.
Con deliberazione n. 80-13575 del 16/03/2010 la Giunta regionale ha approvato le integrazioni e modifiche all'elenco dei potenziali beneficiari e dei relativi interventi.
Con deliberazione n. 71-13724 del 29/03/2010 la Giunta regionale ha approvato ulteriori integrazioni e modifiche all'elenco dei potenziali beneficiari e dei relativi interventi nonché l'ammontare di contributo a valere sul POR FESR spettante a ciascun intervento (salvo rideterminazioni).
Con deliberazione n. 33-350 del 19/07/2010 la Giunta regionale ha approvato modificazioni alla scheda di definizione dei contenuti della misura di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 100-10542 del 29 dicembre 2008.
Con deliberazione n. 16-525 del 18/02/2011 la Giunta regionale ha approvato delle modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 100-10542 del 29 dicembre 2008.

Considerato che:
con determinazione n. 24 del 24/01/2013 il Responsabile della Direzione Attività Produttive ha approvato il quadro economico dell'intervento " adeguamento tecnico e funzionale con restauro e risanamento conservativo dell''Oratorio e dei locali accessori del Complesso Monumentale di San Filippo Neri" per lavori di adeguamento tecnico e funzionale con restauro e risanamento conservativo ed ha disposto la concessione alla Congregazione Oratorio San Filippo Neri di un contributo di € 1.500.000,00 relativamente ai lotti che compongono l'intervento;
considerato che il quadro economico approvato con la suddetta determinazione deve essere ulteriormente rideterminato in base alle risultanze dell'aggiudicazione dei lavori e servizi;
preso atto che, a seguito delle risultanze sopraindicate la Congregazione Oratorio San Filippo Neri ha presentato la richiesta di rideterminazione del quadro economico dell'investimento approvato, nonché, contestualmente, la richiesta di erogazione delle quote di contributo maturate – richiesta di erogazione di acconti.
ritenuto, per quanto sopra indicato, che occorre rideterminare il quadro economico dell'intervento con contestuale rideterminazione del contributo a suo tempo concesso, atteso che il suo ammontare (1.539.937,78 €) risulta al di sopra della percentuale massima (80%) consentita dal Disciplinare, calcolata in base al nuovo investimento rideterminato di € 1.540.702,57.
Visti:
l'art. 95 2° comma dello Statuto
l'art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23

IL DIRETTORE

DETERMINA

- di procedere, per quanto in premessa indicato, alla rideterminazione del quadro economico dell'intervento denominato "adeguamento tecnico e funzionale con restauro e risanamento conservativo dell''Oratorio e dei locali accessori del Complesso Monumentale di San Filippo Neri " - cofinanziato a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III attività III.1.1. ; conseguentemente il quadro economico dell'intervento viene approvato nella versione di cui all'allegato I parte integrante della presente determinazione;

- di disporre la rimodulazione del contributo in € 1.232.562,06 a fronte di un investimento di € 1.540.702,57 concesso a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013;

- l'allegato I alla presente determinazione modifica e sostituisce l'allegato approvato con determinazione n. 24 del 24/01/2013 del Responsabile della Direzione Attività Produttive.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone la pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 33/2013 sul sito della Regione Piemonte sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Attività Produttive

Allegato I Asse II - Attività II.1.1 - Tutela dei beni ambientali e culturali

Congregazione Oratorio San Filippo Neri "adeguamento tecnico e funzionale con restauro e risanamento conservativo dell''Oratorio e dei locali accessori del Complesso Monumentale di San Filippo Neri".	
IINVESTIMENTO AMMESSO	***CONTRIBUTO CONCESSO***
1.540.702,57	***1.232.562,06***

Codice DB1600
D.D. 25 settembre 2014, n. 618
D.M. 4 agosto 2011, n. 156, art. 11. Sostituzione componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli - Settore Artigiano.

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 per il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed in particolare l'art. 12, inerente la costituzione del Consiglio Camerale, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 di attuazione dell'art. 12, comma 3, della citata L. 580/93 (di seguito denominato D.M.);

vista la determinazione dirigenziale n. 365 del 03/12/2009 di nomina fra gli altri del Sig. Andrea IARETTI componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli in rappresentanza del settore Artigianato, su designazione congiunta dell'apparentamento tra Confartigianato Unione Artigiani della Provincia di Vercelli, CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Vercelli e Casartigiani Vercelli - Associazione Artigiani e Piccole e Medie Imprese della Provincia di Vercelli e del Piemonte Orientale;

vista la nota della Camera di Commercio di Vercelli di comunicazione in data 01/09/2014 ns. prot. n. 9697/DB1603 delle dimissioni del Sig. Andrea IARETTI;

visti gli art. 10 e 11 del D.M. 156/2011 secondo cui la nomina del sostituto è effettuata sulla base dell'indicazione dell'apparentamento delle organizzazioni imprenditoriali che aveva designato il componente da sostituire;

esaminata la designazione del Sig. Stefano TOSO, (omissis), in sostituzione del Sig. Andrea IARETTI, e la relativa documentazione inviata con nota ns. prot. n. 10647/DB1603 del 22/09/2014 dall'apparentamento tra Confartigianato Unione Artigiani della Provincia di Vercelli, CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Vercelli e Casartigiani Vercelli - Associazione Artigiani e Piccole e Medie Imprese della Provincia di Vercelli e del Piemonte Orientale, e rilevatane la conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M.;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visto il D.lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 23/2009;

vista la legge 580/93, così come modificata dal D.lgs. 23/2010;

visto il D.M. 156/2011

determina

Ai sensi dell’art. 11 del D.M. 156/2011, il Sig. Stefano TOSO è nominato componente il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli, in rappresentanza del settore Artigianato, su designazione Confartigianato Unione Artigiani della Provincia di Vercelli, CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Vercelli e Casartigiani Vercelli - Associazione Artigiani e Piccole e Medie Imprese della Provincia di Vercelli e del Piemonte Orientale, in sostituzione del Sig. Andrea IARETTI, dimissionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. Non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Codice DB1604
D.D. 25 settembre 2014, n. 619
P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 - Asse II - Attivita' II.1.3 "Incentivi per la razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti locali territoriali". Rideterminazione del contributo al Comune di Moncalieri (TO) a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di: "Ristrutturazione Scuola elementare e materna".

Il Programma Operativo Regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" (di seguito: P.O.R. F.E.S.R.) prevede, nell'ambito dell'Asse II "Sostenibilità ed efficienza energetica" l'attività II.1.3 "Efficienza energetica" finalizzata a promuovere l'uso efficiente delle risorse energetiche mediante razionalizzazione e contenimento dei consumi energetici. Tra i beneficiari delle misure di incentivazione attivabili all'interno di tale attività, il programma individua anche gli enti pubblici che abbiano l'esigenza di rendere più efficiente il consumo di energia connesso al proprio patrimonio edilizio.

Premesso che:
- con deliberazione n. 38-10913 del 2/3/2009 - che integra e specifica i contenuti della precedente deliberazione n. 12-8312 del 3/3/2008 e s.m.i. - la Giunta regionale ha approvato i contenuti generali di una misura di incentivazione finalizzata a sostenere interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio degli enti locali territoriali, demandando alla Direzione regionale competente in materia di Ambiente ed alla Direzione regionale competente in materia di Attività Produttive l'adozione di tutti gli atti necessari per attivare la misura e, contestualmente, assegnando alla predetta misura una dotazione finanziaria iniziale di € 15.000.000,00 integrata da ulteriori € 20.000.000,00 con determinazione n. 197 del 23/7/2010 e da successivi € 6.000.000,00 con D.G.R. n. 35-2831 del 7/11/2011, in attuazione del Piano Straordinario per l'Occupazione - approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2-230 del 29/06/2010 che prevede nell'ambito dell'Asse II ("Competitività") una specifica misura (Misura II.9 "Più risparmio").

- Con determinazione n. 72/16 del 7/4/2009 è stato approvato il bando per l'accesso ai contributi in argomento.

- In data 29/12/2010 è pervenuta la domanda di accesso al contributo presentato dal Comune di Moncalieri (TO) per l'intervento denominato *"Ristrutturazione Scuola elementare e materna"*.

- Con determinazione n. 9 del 13/01/2012 rettificata con determinazione n. 48 del 9/2/2012 la Direzione Attività Produttive disponeva l'ammissione a contributo a valere sul POR-FESR 2007/2013 Asse II attività II.1.3 per l'intervento del Comune di Moncalieri(TO).

- Con determinazione n. 482 del 29/11/2012 rettificata con determinazione n. 502 del 17/07/2014 la Direzione Attività Produttive disponeva la concessione del contributo ammontante ad € 559.413,33 a fronte di un investimento di €. 932.355,55 per l'intervento proposto dal Comune di Moncalieri(TO) denominato *"Ristrutturazione scuola elementare e materna"*.

Considerato che:
- il contributo concesso con la determinazione 482 del 29/11/2012 rettificata con determinazione n. 502 del 17/07/2014 deve essere ulteriormente determinato a seguito del ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione dei lavori e servizi;

- il Comune di Moncalieri ha presentato alla Direzione Regionale Attività Produttive la richiesta di rideterminazione del contributo concesso, a seguito dell'espletamento delle gare per l'affidamento dei lavori e servizi, conformemente con quanto stabilito nel Bando regionale;
- la Direzione scrivente sulla base della documentazione presentata dal soggetto beneficiario ha provveduto alla rideterminazione del contributo concesso di €. 329.283,39 a fronte di un investimento ammesso dopo gara di €. 548.805,65 come specificato nell'allegato1) alla presente determinazione.

Visti:
l'art. 95, 2° comma dello Statuto
l'art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23

IL DIRETTORE

determina

- di disporre la concessione del contributo - a valere sul PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse II attività II.1.3 – "Incentivi per la razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti locali territoriali" a beneficio del Comune di Moncalieri per la somma di €. 329.283,39 a fronte di un investimento ammissibile di €. 548.805,65 come rideterminato a seguito dell'espletamento delle gare per l'affidamento dei lavori e dei servizi per l'intervento denominato *"Ristrutturazione scuola elementare e materna"* come risulta dall'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di dare atto che la spesa di €. 329.283,39, riconosciuta a valere sul PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse II attività II.1.3, trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse impegnate con la determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 401 del 17/12/2010 e n. 415 del 12/10/2012 per la somma complessiva di €. 15.000.000,00 e con le ulteriori risorse che verranno impegnate a valere sui fondi di cui all'UPB DB16002 a seconda della necessità;
- di comunicare la presente determinazione all'Ente beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Codice DB1612
D.D. 29 settembre 2014, n. 624
P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse I - Attivita' I.1.3 "Innovazione e P.M.I." Integrazione finanziaria del bando "Agevolazioni per la realizzazione di studi di fattibilita' preliminari ad attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione - Bando Studi di Fattibilita' 2013".

Premesso che:

- con Decisione C(2007) n. 3809 del 2/8/2007, la Commissione Europea ha approvato il programma operativo della Regione Piemonte (POR), a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", periodo 2007/13, che assegna un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di € 426.119.322;

- il regime di aiuto N 302/2007 è stato notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest'ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007, come regolamentato dal decreto 27 marzo 2008, n. 87 "Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GURI 20 maggio 2008, n. 117) e dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E) 27 giugno 2008, n. 4390 Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal M.I.S.E dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n 155).

Richiamate:
la deliberazione n. 25-8735, assunta in data 5 maggio 2008 successivamente integrata con la deliberazioni n. 11-9281 del 28/7/2008 e n. 37-9622 del 15/9/2008, con la quale la Giunta regionale ha definito ruolo e compiti dei "Poli di innovazione" ed individuato i domini tecnologici ed applicativi per i quali attivare un unico Polo di Innovazione da affidare in gestione ad un unico soggetto gestore ;

la DGR n. 12-9282 del 28 luglio 2008 con la quale i) si sono definiti i contenuti generali della misura dei "Poli di innovazione", prevista nell'ambito dell'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) del Programma operativo regionale finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013; ii) si è altresì individuato, nella Direzione regionale alle Attività Produttive, la struttura responsabile dell'attuazione della misura ivi inclusa la predisposizione del bando finalizzato a sollecitare la presentazione di candidature per l'attivazione e gestione dei Poli;

la determinazione dirigenziale n. 230 del 17/09/2008 con la quale il responsabile della Direzione Attività Produttive ha approvato il bando di accesso agli aiuti finalizzati alla costituzione, all'ampliamento ed al funzionamento dei "Poli di innovazione" nell'ambito della linea di attività I.1.2 del POR – FESR 2007/2013, il quale bando prevede che i soggetti aggregati ai Poli di Innovazione possano beneficiare di agevolazioni per attività connesse alla ricerca e all'innovazione - fra cui l'acquisizione di servizi qualificati per l'innovazione - da attivarsi mediante apposite call infrannuali;

le deliberazioni n. 12-9282 del 28/07/2008, n. 62 – 12774 del 07/12/09 e n. 22 – 2751 del 18/10/2011 con le quali la Giunta Regionale ha definito rispettivamente in € 54.000.000, € 30.000.000 ed € 27.000.000 le dotazioni finanziarie da assegnare alla misura 1.1.3 'Innovazione e p.m.i.' del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 - azione "Aiuti alle imprese aggregate ai Poli di innovazione", per il sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca e innovazione e di studi di fattibilità, nonché all'acquisizione di servizi qualificati per la ricerca e l'innovazione da parte dei soggetti aggregati ai Poli di Innovazione;

la determinazione dirigenziale n. 446 del 09/10/2013 con la quale è stato approvato il Bando "Agevolazioni per la realizzazione di studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione" (Bando Studi di fattibilità 2013) con una dotazione finanziaria iniziale di € 500.000,00;

considerato che:

il suddetto Bando prevedeva la possibilità, per la Direzione Attività Produttive, di attribuire con apposito provvedimento al finanziamento del suddetto bando di ulteriori economie progressivamente rilevate a valere su altri bandi inerenti la misura Poli di Innovazione e di prorogarne pertanto la durata, fatta salva la possibilità di disporre la chiusura anticipata qualora il numero di domande pervenute e l'ammontare di contributi richiesti eccedessero le risorse disponibili, anche in relazione alla necessità di garantire la conclusione degli interventi da finanziare entro tempistiche coerenti con quelle fissate per il P.O.R. F.E.S.R 2007/2013;

con determinazione dirigenziale n. 37 del 31/01/2014 la dotazione del bando in oggetto è stata incrementata a € 2.500.000,00;
con le determinazioni dirigenziali n. 93 del 28/02/2014 e n. 159 del 31/03/2014, state l'incremento della dotazione finanziaria sopra richiamata, è stato prorogato rispettivamente al 31/03/2014 e al 05/07/2014 maggio 2014 il termine per la presentazione delle domande a valere sul suddetto bando;

preso atto che:

sulla base di ulteriori ricognizioni effettuata da Finpiemonte Spa - ente in house della Regione a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione dei bandi a sostegno dei soggetti aggregati ai Poli di Innovazione – in merito alle economie rilevate, risulta possibile assegnare alla dotazione finanziaria del Bando "Agevolazioni per la realizzazione di studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione – Bando Studi di Fattibilità 2013" un ulteriore importo pari a € 1.000.000;

Tutto ciò premesso e considerato
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/2008;

vista la L.R. 7/2001;
viste le leggi regionali. n. 25 del 27/12/.2010 e 26 del 31/12/2010;

determina

- di integrare la dotazione finanziaria del bando “Agevolazioni per la realizzazione di studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione – Bando Studi di Fattibilità 2013” per un importo pari a € 1.000.000 mediante ricorso alle economie rilevate a valere sui precedenti bandi inerenti la misura Poli di Innovazione ;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Codice DB1612
D.D. 29 settembre 2014, n. 627

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivita' ed occupazione": Asse III - Attivita' III.2.2 - "Riqualificazione aree degradate": ammissione V tranche di Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) presentato dal Comune di Asti e facenti parte del progetto complessivo PISU "Asti Ovest".

Il Programma operativo regionale (di seguito: P.O.R. o Programma) 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" pone, fra gli obiettivi strategici, il recupero ed il riuso di aree – urbane e periurbane - che presentino caratteristiche di degrado al fine di una loro riqualificazione e rigenerazione nell'ottica di incremento della competitività dei territori e del miglioramento delle performance ambientali.
In particolare, nell'ambito dell'Asse III è prevista l'attività III.2.2 (Riqualificazione aree degradate) di sostegno ad interventi di riqualificazione di quartieri urbani caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il contesto urbano.
Con deliberazione n. 47-12882 del 21.12.2009 la Giunta regionale ha approvato i contenuti generali di una misura di sostegno agli interventi di riqualificazione di quartieri urbani demandando alla Direzione regionale competente in materia di Attività produttive l'adozione di tutti gli atti necessari per attivare la misura stabilendo altresì una dotazione finanziaria di € 110.000.000,00.
Verificato che con determinazione n. 265 del 11/10/2010:
- è stato approvato il disciplinare (e tutti i relativi allegati), per l'accesso ai contributi finalizzati a sostenere interventi di – "riqualificazione delle aree degradate" attività III.2.2 – Asse III – del 2007/2013 finanziato dal POR FESR, per la promozione di proposte di riqualificazione di aree degradate in ambiti urbani dei Comuni capoluogo di Provincia. Il disciplinare suddetto regolamenta in particolare:
- i soggetti e le tipologie di intervento che potranno essere finanziate;
- le modalità di presentazione e di selezione dei PISU;
- le modalità di accesso ai predetti contributi, le modalità di quantificazione ed erogazione di tali contributi e di rendicontazione delle spese ammissibili, gli adempimenti a carico dei beneficiari dei contributi in ordine alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del medesimo, gli obblighi e vincoli cui i beneficiari sono tenuti a conformarsi, i controlli ed il monitoraggio degli interventi ammessi a contributo nonché casi e modalità di revoca dei contributi.
- si è dato atto che alla copertura finanziaria della dotazione di € 90.000.000,00 si farà fronte mediante le risorse stanziate per il finanziamento del Programma operativo regionale FESR 2007/2013 dell'UPB DB1602 come previsto dalla l.r 15/2010 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012 d dalla l.r. 18/2010 Assestamento di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie; tali risorse verranno impegnate in base alle effettive esigenze, con successive determinazioni;

in data 7/02/2011 il Comune di Asti ha presentato il dossier di candidatura relativo al progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) denominato "Asti Ovest".
Con determinazione dirigenziale n. 398 del 04/10/2011 rettificata con determinazione dirigenziale n. 414 del 12/10/2011 si è disposta l'ammissione a finanziamento, a valere sul Programma operativo regionale FESR 2007-2013 di quindici interventi, così strutturati:
- investimento complessivo € 21.327.500,00;
- finanziamento a valer sul POR FESR 2007/2013 € 12.800.000,00;
- risorse soggetto proponente € 8.527.500,00.

Verificato che Il suddetto disciplinare regolamenta:
- i soggetti e le tipologie di intervento che potranno essere finanziate;
- le modalità di presentazione e di selezione dei PISU;
- le modalità di accesso ai predetti contributi, le modalità di quantificazione ed erogazione di tali contributi e di rendicontazione delle spese ammissibili, gli adempimenti a carico dei beneficiari dei contributi in ordine alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del medesimo, gli obblighi e vincoli i beneficiari sono tenuti a conformarsi, i controlli ed il monitoraggio degli interventi ammessi a contributo nonché casi e modalità di revoca dei contributi;

Considerato che:
- in data 20/02/2012 è stata firmata la convezione Rep. 16646, tra Regione Piemonte e Comune di Asti avente per oggetto la realizzazione del Pisu denominato "Asti Ovest"; nella convezione sopra citata all'art. 4 è prevista la presentazione del progetto definitivo di ogni intervento incluso nel Pisu, per la conseguente ammissione da parte della Direzione Attività Produttive.

Con determinazione dirigenziale n. 270 del 26/06/2012 si è disposta l'ammissione a finanziamento, a valere sul Programma operativo regionale FESR 2007-2013 di un intervento "A.1.5" denominato "riqualificazione campo scuola".

Con determinazione dirigenziale n. 196 del 23/05/2013 si è disposta l'ammissione a finanziamento, a valere sul Programma operativo regionale FESR 2007-2013 di tre interventi denominati:
- Intervento A.1.10: "parcheggio a servizio del cimitero"
- Intervento A.1.12: "intervento di riqualificazione campo di calcio C.so Alba"
- Intervento C.1.1: "Progetto PTI Palazzo Ottolenghi".

Con determinazione dirigenziale n. 316 del 24/07/2013 si è disposta l'ammissione a finanziamento, a valere sul Programma operativo regionale FESR 2007-2013 di quindici interventi denominati:
- Intervento A.3.5 "Completamento strada la verdina"
- Intervento A.1.1: "Recupero urbanistico quartiere Torretta";
- Intervento A.1.2.:"Recupero funzioanel plo di aggregazione zona Torretta";
- Intervento A.2.1:"Pista ciclabile quartiere Torretta"
- Intervento A.1.3: "Recupero urbanistico quartiere C.so Alba";
- Intervento A.3.6: "Riqualificazione infrastrutture e sottoservizi C.so Alba";
- Intervento A.2.2: "Pista ciclabile quartiere C.so Alba – Pista ciclabile quartiere C.so Alba – trasformazione sotto passo ferroviario Piazza Amendola";
- Intervento A.1.4: "Un nuovo parco sul Borbore";
- Intervento A.2.3: "Collegamento ciclopedonale tra il quartiere Torretta e il Parco Borbore";
- Intervento A.2.4: "Collegamento ciclopedonale tra il Parco Borbore e C.so Alba";
- Intervento A.1.6: "Riqualificazione Palazzotto dello Sport";
- Intervento A.1.7: "recupero e rifunzionalizzazione degli edifici storici del complesso Casermone";
- Intervento B.1.1: " Nuove idee ad ovest";
- Intervento D.1.1: " Pass";
- Intervento C.3.2: "Interventi di carattere tecnologico Quartiere Torretta, Corso Ala e Parco Borbore";

Con determinazione dirigenziale n. 546 del 05/11/2013 si è disposta l'ammissione a finanziamento, a valere sul Programma operativo regionale FESR 2007-2013 di diciannove interventi denominati:
- intervento C.3.1 " Orti Urbani sul Borbore"
- intervento A.1.13 " Riqualificazione palazzina, spogliatoio e campo di atletica di via Gerbi"
- intervento A.1.14 " campo calcio Corso Ivrea - impianto irrigazione e pozzo e messa a norma e collaudo turbine"
- intervento A.1.15 " Piscina Comunale - ricondizionamento strutture e impianti tecnologici"
- intervento denominato A.3.7 " Nuovo Polo del Casermone - ex palestra Muti: recupero funzionale"

- intervento denominato C.1.1 “La Cultura si rinnova - progetto p.t.i. Palazzo Ottolenghi”
- intervento C.1.3 “Centro culturale giovanile - lotto 1 allestimento ed attrezzature nuova biblioteca”
- intervento C.1.5 “Centro Culturale e giovanile - lotto 2 - recupero locali vecchia bibiloteca - centro culturale”
- intervento C.1.2 “La cultura si rinnova" restauro Palazzo Mazzola e Museo del Palio lotto1 - opere di restauro e risanamento statico e lotto 2 - realizzazione e allestimento Museo del Palio”
- intervento C.1.6 “La Cultura si rinnova - restauro Palazzo Mazzola e Museo del Palio – completamento Palazzo Alfieri”
- intervento C.1.7 “La Cultura si rinnova – Museo Lapidario”
- intervento B.4.1 “ Inserimenti lavorativi in ambienti protetti”
- intervento C.3.9 “non in nero”
- intervento A.3.4 “Riqualificazione Quartiere Torretta" - nuova bretella stradale tra c.so Ivrea e Strada Ragazzi 99”
- intervento A.3.10 “Riqualificazione quartiere Corso Alba - Riqualificazione energetica impianti illuminazione pubblica”
- intervento B.3.3 “ Asti Città Festival - comunicazione e promozione eventi culturali e manifestazioni”
- intervento A.3.9 “Fognatura Area Est – Rilate”
- intervento A.1.16 “Copertura Palestra Rio Crosio”
- intervento C.1.4 “Eventi nel Nuovo Polo Culturale”

Con determinazione dirigenziale n. 507 del 21/07/2014 si è proceduto alla rimodulazione dell’intervento ammesso con determinazione n. 270 del 26/06/2012 denominato A.1.5 “Riqualificazione campo scuola (pista di atletica)” liberando ulteriori risorse a valere sul PISU del Comune di Asti denominato “Asti Ovest”.

Considerato che:

- il Comune di Asti ha presentato un ulteriore intervento denominato C.1.8 “Palazzo Alfieri Intervento di allestimento museale ed espositivo” e che quest’ultimo risulta complementare ad interventi precedentemente ammessi sul PISU in oggetto in particolare all’intervento denominato C.1.6 “Completamento Palazzo Alfieri”;
- l’importo dell’investimento pari ad € 518.000,09 e del relativo contributo concesso pari ad € 484.443,09 rientrano nella disponibilità del contributo concesso per la realizzazione dell’intero PISU;

Verificato che:

Il Comune di Asti si è impegnato a reperire le risorse, per la parte di spesa non coperta dal cofinanziamento a carico del P.O.R., necessarie a realizzare tutti gli interventi che compongono il progetto “Asti Ovest”.

Stabilito che il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base all’ammontare delle entrate nette generate dagli investimenti relativamente ai quali ricorrano i presupposti di cui al comma 4 dell’art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Visti:

l’art. 95.2 dello Statuto

l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23

determina

Ai fini dell'attuazione dell'attività III.2.2 - "Riqualificazione aree degradate" di cui all'Asse III del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, di approvare l'intervento del Programma integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.) del Comune di Asti relativo al progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) denominato "Asti Ovest" disponendone l'ammissione a contributo, per un totale di investimento complessivo pari a € 518.000,09 ed un corrispondente contributo pari ad € 484.443,09 a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 secondo gli importi specificati nel quadro economico allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante dell'intervento denominato:

- C.1.8 " Allestimento Palazzo Alfieri" – vedi allegato I:
- investimento complessivo € 518.000,09;
- contributo a valere sul POR FESR 2007/2013 € 484.443,09;
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 33.557,00;

Con le seguenti specificazioni e condizioni:
- il contributo è quantificato, nell'ammontare indicato nell'allegato, con riferimento ai costi esposti nel quadro economico di spesa esposto nel dossier di candidatura;
- il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base al quadro economico di spesa derivante dalla progettazione esecutiva dei singoli interventi, nonché in esito alla verifica dell'ammontare presunto delle entrate nette generate dagli investimenti relativamente ai quali ricorrano i presupposti di cui al comma 4 dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base agli esiti delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di servizi o di forniture esperite per l'attuazione dell'intervento nonché in base alle risultanze della rendicontazione finale dei singoli interventi;
- di demandare a successivo atto l'approvazione dei successivi interventi inclusi nel P.I.S.U. "Asti Ovest" per i quali il contributo massimo concedibile – al netto del contributo ammesso per il progetto approvato con la presente determinazione - è attualmente pari a € 160.026,63 - salvo l'utilizzo delle eventuali economie derivanti dalla ulteriore rideterminazione del costo e del contributo dei progetti ammessi – vedi allegato II;
- di dare mandato al responsabile del procedimento istruttorio (responsabile di gestione del bando) di comunicare la presente determinazione al Comune beneficiario corredata delle raccomandazioni formulate dal Nucleo di valutazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art..5 della l.r. 22/2010

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

Allegato I

Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"

SCHEDA 8 “La cultura si rinnova - allestimento ed attrezzature Palazzo Alfieri

C.1.8 “Palazzo Alfieri - Intervento di allestimento museale ed espositivo”

DEFINTIVO

ammesso a contributo FESR

	IINVESTIMENTO RICHIESTO				***IINVESTIMENTO AMMESSO***			
VOCI DI COSTO	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE
sistemazione aree degradate ed allestimento di spazi esterni, comprese le opere di urbanizzazione strettamente necessarie alla funzionalità dell'area								
spese di appalto	225,00			225,00	225,00			225,00
acquisto di attrezzature tecnologiche ed informatiche per le attività di tipo immateriale relative agli interventi ammissibili	195.327,70	22,00	42.972,09	238.299,79	195.327,70	22,00	42.972,09	238.299,79
acquisto di macchinari, attrezzature e arredi (inclusa l'installazione) purché inventariabili e strettamente funzionali agli interventi	169.672,30	22,00	37.328,00	207.000,30	169.672,30	22,00	37.328,00	207.000,30
progettazione	27.505,74	22,00	6.051,00	33.557,00	27.505,74	22,00	6.051,00	33.557,00
spese per attività di comunicazione, promozione territoriale, animazione economica ed accompagnamento sociale	31.900,00	22,00	7.018,00	38.918,00	31.900,00	22,00	7.018,00	38.918,00
accantonamento art. 92 -incentivo progettazione-								
accantonamento art. 129 -coperture assicurative-								
accantonamento art. 240 -riserve-								
acquisto aree								
TOTALE	**424.630,74**		**93.369,09**	**518.000,09**	**424.630,74**		**93.369,09**	**518.000,09**

ammontare contributo POR FESR CONCESSO	***484.443,09***
ammontare risorse soggetto proponente	***33.557,00***

Asse III. Linea di attività III. 2.2.
Bando: "Riqualificazione aree degradate"
ALLEGATO III - P.I.S.U Asti Ovest

			AMMISSIONE I° FASE	*AMMSSIONE II° FASE*			
	ASSE	*DENOMINAZIONE INTERVENTO*	*AMMONTARE INVESTIMENTO TOTALE*	*AMMONTARE INVESTIMENTO TOTALE*	*AMMONTARE CONTRIBUTO POR FESR*	*AMMONTARE RISORSE SOGGETTO PROPONENTE*	*DETERMINAZIONE AMMIISSIONE*
Intervento 1 "Riqualificazione quartiere Torretta"	**A.3. 4**	**Nuova bretella stradale tra C.so Ivrea e strada Ragazzi 99**	**3.743.000,00**	756.600,00	604.000,00	152.600,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
	A.3. 5	**Completamento strada Laverdina**		750.000,00	750.000,00	0,00	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
	A.3.9	**Fognatura area est**		605.200,39	0,00	605.200,39	Ammesso con determinazione n. 546 del 05/11/2013 rideterminato con determinazione n. 62 del 12/02/2014
	A.1. 1	**Recupero urbanistico quartiere Torretta**		515.551,92	515.551,92	0,00	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
	A.1.16	**Copertura palesta Rio Crosio**		63.378,36	0,00	63.378,36	Ammesso con determinazione n. 546 del 05/11/2013 rideterminato con determinazione n. 62 del 12/02/2014
	A.1. 2	**Recupero funzionale polo di aggregazione zona Torretta**		47.035,19	47.035,19	0,00	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
	A.2. 1	**Pista ciclabile quartiere Torretta**		95.521,28	95.521,28	0,00	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
Intervento 2 "Riqualificazione quartiere C.so Alba"	**A.1. 3**	**Recupero urbanistico quartiere C.so Alba**	**1.270.000,00**	243.413,11	243.413,11	0,00	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
	A.3. 6	**Riqualificazione infrastrutture e sottoservizi C.so Alba**		289.343,78	289.343,78	0,00	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
	A.3.10	**Riqualificazione energetica impianti illuminazione pubblica**		115.000,00	115.000,00	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
	A.1.12	**Campo calcio C.so Alba**		382.779,70	0,00		ammesso con la determinazione n. 196 del 23/05/2013 rideterminato con determinazione n. 62 del 12/02/2014
	A.2. 2	**Pista ciclabile quartiere C.so Alba Pista ciclabile quartiere C.so Alba - trasformazione sottopasso ferroviario Piazza Amendola**		653.754,20	653.754,20	0,00	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
Intervento 3 "Riqualificazione area Parco Borbore"	**A.1. 4**	**Un nuovo parco sul Borbore**	**1.925.000,00**	285.253,11	285.253,11	0,00	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
	A.2. 3	**Collegamento ciclopedonale tra il quartiere Torretta e il Parco Borbore**		207.555,53	207.555,53	0,00	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
	A.2. 4	**Collegamento ciclopedonale tra il Parco Borbore e C.so Alba**		1.295.601,85	1.042.375,01	253.226,84	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
	C.3. 1	**Orti urbani sul Borbore**		159.114,24	159.114,24	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
Intervento 4 "Riqualificazione area sportiva Gerbi"	**A.1. 5**	**Riqualificazione campo sportivo (pista di atletica)**	**800.000,00**	287.684,96	287.684,96	0,00	ammesso con la determinazione n. 270 del 26/06/2012 rideterminato con determinazione n. 507 del 21/07/2014
	A.1. 6	**Riqualificazione Palazzetto dello Sport**		385.441,87	157.252,20	228.189,67	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
	A.1.13	**Riqualificazione spogliatoi ed impianti atletica leggera via Gerbi - Meeting atletica - attrezzatura sportiva**		172.284,93	172.284,93	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
	A.1.14	**Campo calcio c.so Ivrea - impianto irrigazione e pozzo e messa a norma e collaudo tribune**		95.267,54	95.267,54	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
	A.1.15	**Piscina comunale - ricondizionamento strutture e impianti tecnologici**		583.532,20	583.532,20	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
	A.3.8	**Meeting atletica - attrezzatura sportiva**					**ACCORPATO AD INTERVENTO A.1.13**
Intervento 5 "Nuovo Polo Casermone"	**A.1. 7**	**Recupero e rifunzionalizzazione degli edifici storici del complesso Casermone**	**4.200.000,00**	94.888,15	94.888,15	0,00	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
	C.3.14	**CTP (centro territoriale permanente) messa a norma locali attuali**					**RINUNCIA**
	A.3.7	**Ex palestra Muti - recupero funzionale**		365.795,14	190.725,00	175.070,14	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
	C.1. 4	**Eventi nel nuovo Polo culturale**		50.000,00	50.000,00	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
Intervento 6 "Riqualificazione area Bellavista"	**A.1.10**	**Parcheggio a servizio del Cimitero**	**669.400,00**	565.437,02	0,00	565.437,02	ammesso con la determinazione n. 196 del 23/05/2013 rideterminato con determinazione n. 62 del 12/02/2014
Intervento 7 "Centro vivo sostenibile"	**A.2. 6**	**Bike sharing**	**3.740.100,00**				**RINUNCIA**
	A.2. 7	**Navette bus elettriche**					**RINUNCIA**
	B.3. 3	**Asti città festival - Comunicazione e promozione eventi culturali e manifestazioni**		360.000,00	360.000,00	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
Intervento 8 "La cultura si rinnova"	**C.1. 1**	**Progetto PTI Palazzo Ottolenghi**	**2.910.000,00**	856.529,38	0,00		ammesso con la determinazione n. 196 del 23/05/2013
	C.1. 1	**Progetto PTI Palazzo Ottolenghi lotto 2**		754.095,00	754.095,00	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
	C.1.3	**Centro culturale e giovanile - lotto 1 - allestimento ed attrezzature nuova biblioteca**		607.731,09	199.825,39	407.905,70	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
	C.1.5	**Centro culturale e giovanile - lotto 2 - recupero locali vecchia biblioteca - centro culturale**		234.725,00	234.725,00	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
	C.1. 2	**Restauro Palazzo Mazzola e Museo del Palio lotto 1**		936.394,36	936.394,36	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
	C.1. 2	**Restauro Palazzo Mazzola e Museo del Palio lotto 2**					
	C.1.6	**Completamento palazzo Alfieri**		571.225,01	571.225,01	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
	C.1.7	**Museo Lapidario**		46.230,00	46.230,00	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
	C.1.8	**Allestimento ed Attrezzature Palazzo Alfieri**		***518.000,09***	***484.443,09***	***33.557,00***	***Ammesso con la presente determinazione***
Intervento 9 "Imprese Asti"	**B.1. 1**	**Nuove idee ad ovest**	**444.000,00**	200.000,00	200.000,00	0,00	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
	B.4. 1	**Inserimenti lavorativi in ambienti protetti**		1.324.350,00	1.324.350,00	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
Intervento 10 "Serivizi al commercio"	**B.3. 4**	**Spesa vicina!**	**220.000,00**				**RINUNCIA**
Intervento 11 "AstiAttiva"	**C.2. 1**	**Anziani attivi: una risorsa per il quartiere**	**130.900,00**				**RINUNCIA**
	C.2. 2	**Anziani sempre attivi**					**RINUNCIA**
	C.3.12	**Estate in quartiere**					**RINUNCIA**
Intervento 12 "Anziani insieme"	**C.3. 6**	**Trasporto degli anziani sul territorio**	**353.000,00**				**RINUNCIA**
	C.3. 7	**Gli anziani restano nel quartiere**					**RINUNCIA**
	C.3. 8	**Tieni d'occhio l'estate per chi ha tante primavere**					**RINUNCIA**
	C.3.10	**Affidamento adulti**					**RINUNCIA**
	C.3.14	**Un aiuto ai più poveri**					**RINUNCIA**
Intervento 13 "Servizi per l'integrazione"	**C.3. 9**	**Non in nero**	**157.100,00**	100.000,00	100.000,00	0,00	Determinazione n. 546 del 05/11/2013
	C.3.11	**Mediazione culturale**					**RINUNCIA**
	C.3.13	**Diamo un calcio all'emarginazione**					**RINUNCIA**
	C.3.15	**Asili nido aperti**					**RINUNCIA**
	A.2. 9	**Miglioramento della fruibilità dei percorsi ciclabili**					
Intervento 15 "Piano di comunicazione"	**D.1. 1**	**Pass!**	**95.000,00**	60.000,00	60.000,00	0,00	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
Dotazioni Tecnologiche	**C.3.2 - C.3.3 - C.3.4 - B.2.1 - A.2.8 - C.3.5**	**Inteventi tecnologici**		729.133,18	729.133,18	0,00	ammesso con la determinazione n. 316 del 24/07/2013
TOTALE			**20.657.500,00**	**16.363.847,58**	**12.639.973,37**	**2.484.565,13**	
CONTRIBUTO CONCESSO			**12.800.000,00**	**CONTRIBUTO POR FESR RESIDUO**	**160.026,63**		

Codice DB1612
D.D. 30 settembre 2014, n. 637
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale - Asse I - Attivita' I.1.3 "Innovazione e P.M.I." Integrazione dotazione finanziaria del bando "Agevolazioni per l'acquisizione di servizi qualificati per la ricerca e l'innovazione riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione - Seconda Call Servizi 2013".

Premesso che:

- con Decisione C(2007) n. 3809 del 2/8/2007, la Commissione Europea ha approvato il programma operativo della Regione Piemonte (POR), a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", periodo 2007/13, che assegna un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di € 426.119.322;

- il regime di aiuto N 302/2007 è stato notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest'ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007, come regolamentato dal decreto 27 marzo 2008, n. 87 "Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GURI 20 maggio 2008, n. 117) e dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E) 27 giugno 2008, n. 4390 Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal M.I.S.E dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n 155).

Richiamate:

la deliberazione n. 25-8735, assunta in data 5 maggio 2008 successivamente integrata con la deliberazioni n. 11-9281 del 28/7/2008 e n. 37-9622 del 15/9/2008, con la quale la Giunta regionale ha definito ruolo e compiti dei "Poli di innovazione" ed individuato i domini tecnologici ed applicativi per i quali attivare un unico Polo di Innovazione da affidare in gestione ad un unico soggetto gestore ;

la DGR n. 12-9282 del 28 luglio 2008 con la quale i) si sono definiti i contenuti generali della misura dei "Poli di innovazione", prevista nell'ambito dell'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) del Programma operativo regionale finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013; ii) si è altresì individuato, nella Direzione regionale alle Attività Produttive, la struttura responsabile dell'attuazione della misura ivi inclusa la predisposizione del bando finalizzato a sollecitare la presentazione di candidature per l'attivazione e gestione dei Poli;

la determinazione dirigenziale n. 230 del 17/09/2008 con la quale il responsabile della Direzione Attività Produttive ha approvato il bando di accesso agli aiuti finalizzati alla costituzione, all'ampliamento ed al funzionamento dei "Poli di innovazione" nell'ambito della linea di attività I.1.2 del POR – FESR 2007/2013, il quale bando prevede che i soggetti aggregati ai Poli di Innovazione possano beneficiare di agevolazioni per attività connesse alla ricerca e all'innovazione - fra cui l'acquisizione di servizi qualificati per l'innovazione - da attivarsi mediante apposite call infrannuali;

le deliberazioni n. 12-9282 del 28/07/2008, n. 62 – 12774 del 07/12/09 e n. 22 – 2751 del 18/10/2011 con le quali la Giunta Regionale ha definito rispettivamente in € 54.000.000,00, € 30.000.000,00 ed € 27.000.000,00 le dotazioni finanziarie da assegnare alla misura 1.1.3 'Innovazione e p.m.i.' del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 - azione "Aiuti alle imprese aggregate ai Poli di innovazione", per il sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca e innovazione e di studi di fattibilità, nonché all'acquisizione di servizi qualificati per la ricerca e l'innovazione da parte dei soggetti aggregati ai Poli di Innovazione;

la determinazione dirigenziale n. 395 del 15/12/2010 con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'accesso alle agevolazioni destinate ai Servizi per la ricerca e l'innovazione riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione" ("Disciplinare Servizi") contenente in particolare le disposizioni riguardanti l'accessibilità - da parte dei soggetti aggregati ai Poli - alle agevolazioni afferenti l'acquisizione di Servizi qualificati per l'innovazione, da applicarsi alle call infrannuali che verranno attivate a far data dall'approvazione del suddetto Disciplinare Servizi;

le determinazioni dirigenziali n. 446 del 24/10/2011, n. 182 del 07/05/2012, n. 129 del 11/04/2013 e n. 422 del 26/09/2013 con le quali è stato modificato il Disciplinare Servizi;

la determinazione dirigenziale n. 426 del 27/09/2013 e s.m.i con la quale è stato approvato il bando "Agevolazioni per l'acquisizione di servizi qualificati per la ricerca e l'innovazione riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione – Seconda Call Servizi 2013".

Preso atto che:

il suddetto Bando Seconda Call Servizi 2013 prevedeva la possibilità, per la Direzione Attività Produttive, di attribuire con apposito provvedimento al finanziamento del suddetto bando di ulteriori economie progressivamente rilevate a valere su altri bandi inerenti la misura Poli di Innovazione, fatta salva la possibilità di disporre la chiusura anticipata qualora il numero di domande pervenute e l'ammontare di contributi richiesti eccedessero le risorse disponibili, anche in relazione alla necessità di garantire la conclusione degli interventi da finanziare entro tempistiche coerenti con quelle fissate per il P.O.R. F.E.S.R 2007/2013;

con determinazione dirigenziale n. 68 del 14/02/2014, in esito alla rilevazione di economie a valere su precedenti bandi afferenti la misura "Poli di Innovazione", è stato prorogato al 31 marzo 2014 il termine di scadenza del Bando in oggetto ed è stata integrata la dotazione finanziaria incrementandola di un importo pari a € 500.000,00;
con determinazione dirigenziale n. 160 del 31/03/2014 è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014 il termine per la presentazione delle domande a valere sul Bando in oggetto;
con determinazione dirigenziale n. 558 del 02/09/2014, stante la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie derivanti da economie rilevate su precedenti bandi inerenti la misura Poli di Innovazione, la dotazione finanziaria del Bando in oggetto è stata incrementata per un importo di € 300.000,00;

considerato che:

sulla base di ulteriori ricognizioni effettuate da Finpiemonte Spa - ente in house della Regione a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione dei bandi a sostegno dei soggetti aggregati ai Poli di Innovazione – in merito alle economie rilevate, risulta possibile integrare di ulteriori € 300.000,00 la dotazione finanziaria del Bando "Agevolazioni per l'acquisizione di servizi

qualificati per la ricerca e l'innovazione riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione – Seconda Call Servizi 2013" ;

Tutto ciò premesso e considerato

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/2008;

vista la L.R. 7/2001;

viste le leggi regionali. n. 25 del 27/12/.2010 e 26 del 31/12/2010;

determina

Incrementare per un importo pari a € 300.000,00 la dotazione finanziaria del Bando "Agevolazioni per l'acquisizione di servizi qualificati per la ricerca e l'innovazione riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione – Seconda Call Servizi 2013".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Codice DB1612
D.D. 30 settembre 2014, n. 638

REG CE n. 1083/2006 POR FESR 2007/2013. Linea di attivita' I.1.1. "Piattaforme innovative". Ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AEROPSAZIO II FASE. Determinazione n. 550 del 12/12/2012 di ammissione a finanziamento. Rimodulazioni varie progetto GREAT 2020 II Fase.

Richiamata la determinazione n. 550 del 12/12/2012 di ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AEROSPAZIO II FASE a valere sulla linea di attività I.1.1. "Piattaforme innovative" POR FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006;
dato atto che i progetti approvati risultano essere:
Progetto "COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL TRASPORTO AEREO E SVILUPPO DI MOTORISTICA AERONAUTICA ECO-COMPATIBILE" (GREAT 2020), facente capo all'ATS GREAT 2020 (capofila GE AVIO SRL) per un importo ammissibile di € 9.912.484,00 cui corrisponderebbero € 5.227.694,00 di contributo rideterminato in € 5.121.839,42 per insufficiente disponibilità del Bando a coprire l'intera proposta ammissibile;
Progetto "MORE ELECTRIC AIRCRAFT" (HFCS), facente capo all'ATS HFCS (capofila MECAER AVIATION GROUP SPA) per un importo ammissibile di € 3.140.855,56 cui corrisponderebbero € 1.630.912,77 di contributo rideterminato in € 1.597.888,73 per insufficiente disponibilità del Bando a coprire l'intera proposta ammissibile;
Progetto "SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'ESPLORAZIONE SPAZIALE" (STEPS), facente capo all'ATS STEPS (capofila THALE ALENIA SPACE ITALIA SPA) per un importo ammissibile di € 10.302.607,00 cui corrisponderebbero € 5.515.914,70 di contributo rideterminato in € 5.404.224,00 per insufficiente disponibilità del Bando a coprire l'intera proposta ammissibile;
Progetto "SISTEMI DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO A SCOPI CIVILI BASAT I SU UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM" (SMAT-F2), facente capo all'ATS SMAT-F2 (capofila ALENIA AERMACCHI SPA) per un importo ammissibile di € 11.169.863,56 cui corrisponderebbero € 5.584.867,39 di contributo rideterminato in € 5.471.780,47 per insufficiente disponibilità del Bando a coprire l'intera proposta ammissibile;
Progetto "CATTURA E RIMOZIONE DEI DETRITI ORBITANTI" (CADET), facente capo all'ATS CADET (capofila AVIOSPACE SRL) per un importo ammissibile di € 4.525.896,38 cui corrisponderebbero € 2.453.957,08 di contributo rideterminato in € 2.404.267,37 per insufficiente disponibilità del Bando a coprire l'intera proposta ammissibile;
vista la convenzione Rep. n. 56, sottoscritta in data 6 marzo 2013 – tra la Regione Piemonte e GE AVIO SRL (in veste di capofila del progetto GREAT 2020) finalizzata a stabilire i principi per una corretta e regolare gestione del progetto;
richiamato l'art. 18 "Variazioni e proroghe" della sopra menzionata convenzione, che disciplina condizioni e modalità di gestione delle variazioni tecniche ed economiche da apportarsi in corso di svolgimento dei progetti;
viste le lettere inviate da GE AVIO SRL (in veste di capofila del progetto GREAT 2020 Fase II):
– del 26/6/2014 – Rif. NM/FAG/P070-2014 - con la quale si formula una proposta di rimodulazione riguardante il conto economico dei partner Bsim Srl, Politecnico di Torino e Skytecnology Srl mediante compensazione tra diverse voci di spesa;
– del 30/6/2014 – Rif NM/FAG/071/2014 – con la quale si formula una proposta di rimodulazione riguardante il conto economico del partner Cullati Srl mediante riduzione dei costi di importo pari ad € 80.107,00 di investimento e € 48.064,20 di contributo;

valutato che la proposta di rimodulazione, da mettere in relazione con il carattere di forte sperimentalità del progetto, scaturisce dalla necessità di adattare la struttura dei costi a difficoltà tecniche non prevedibili e sopraggiunte in corso d'opera senza comunque che da ciò scaturiscano necessità di revisione tecnica o dei risultati previsti;
considerato inoltre che dalle suddette rimodulazioni scaturiscono € 48.064,20 di economie che potranno eventualmente rendersi disponibili in caso di ulteriori necessità nel corso di svolgimento del progetto;

quanto sopra premesso

Visti;
l'art. 95.2 dello Statuto;
l'art. 17 l.r. n. 23/2008

IL DIRETTORE

con riferimento alla determinazione n. 550 del 12/12/2012 di ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AEROSPAZIO II FASE a valere sulla linea di attività I.1.1. "Piattaforme innovative" POR FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006;

determina

- di approvare la richieste di rimodulazione dei piani finanziari relative ai partner Bsim Srl, Politecnico di Torino e Skytecnology Srl Cullati Srl nell'ambito del progetto "COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL TRASPORTO AEREO E SVILUPPO DI MOTORISTICA AERONAUTICA ECO-COMPATIBILE" (GREAT 2020 Fase II), facente capo all'ATS GREAT 2020 (capofila GE AVIO SRL) come da allegato alla presente determinazione;
- di stabilire pertanto che, per effetto delle suddette variazioni, si è determinata una riduzione del costo di investimento pari ad € 80.107,00 di investimento e € 48.064,20 di contributo rispetto agli importi originariamente approvati con determinazione con n. 550 del 12/12/2012 che potranno eventualmente rendersi disponibili in caso di ulteriori necessità nel corso di svolgimento del progetto;
- di darne tempestiva comunicazione a Finpiemonte Spa al fine di allineare le procedure di erogazione secondo la nuova modalità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

Beneficiario: **PICCOLA IMPRESA**

Denominazione	C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
BSIM S.R.L.	**10212790017**	Sede legale	C.so Galileo Ferraris, 16	10121	Torino	TO
		U.L. interessata	C.so Vittorio Emanuele II, 32	10123	Torino	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
Studi di fattibilità RI	5.000,00			5.000,00
Studi di fattibilità SS				-
Ricerca industriale	41.000,00	36.000,00	18.000,00	95.000,00
Sviluppo sperimentale				-
Totale	**46.000,00**	**36.000,00**	**18.000,00**	**100.000,00**

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
Personale		84.727,00		84.727,00
Spese generali		10.000,00		10.000,00
Spese missioni				-
Materiali e forniture				-
Attrezzature		273,00		273,00
Sub contratti		5.000,00		5.000,00
Altro				-
Totale complessivo	**-**	**100.000,00**		**100.000,00**

Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)	
Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO	60.000,00
Sub totale a+b	**60.000,00**
Ammontare del finanziamento bancario	

Beneficiario: **PICCOLA IMPRESA**

Denominazione	C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
CULLATI S.R.L.	**09436320015**	Sede legale	Via Sansovino, 205/12	10151	Torino	TO
		U.L. interessata	Via Sansovino, 205/12	10151	Torino	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
Studi di fattibilità RI				-
Studi di fattibilità SS				-
Ricerca industriale	89.638,00	66.940,00	27.126,00	183.704,00
Sviluppo sperimentale	10.851,00	12.601,00	8.051,00	31.503,00
Totale	**100.489,00**	**79.541,00**	**35.177,00**	**215.207,00**

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
Personale		30.000,00	15.000,00	45.000,00
Spese generali		14.000,00	13.000,00	27.000,00
Spese missioni				-
Materiali e forniture		39.500,00		39.500,00
Attrezzature		23.600,00		23.600,00
Sub contratti				-
Altro				
Totale complessivo	**-**	**107.100,00**	**28.000,00**	**135.100,00**

Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)	
Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO	81.060,00
Sub totale a+b	**81.060,00**
Ammontare del finanziamento bancario	

Beneficiario: **MEDIA IMPRESA**

Denominazione	C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
SKY TECNOLOGY S.R.L.	**04274920968**	Sede legale	Via Gonin, 55	20147	Milano	MI
		U.L. interessata	C.so Svizzera, 185	10149	Torino	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
Studi di fattibilità RI				-
Studi di fattibilità SS				
Ricerca industriale	85.000,00	17.200,00		102.200,00
Sviluppo sperimentale	37.800,00		10.000,00	47.800,00
Totale	**122.800,00**	**17.200,00**	**10.000,00**	**150.000,00**

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
Personale		81.200,00	36.800,00	118.000,00
Spese generali		21.000,00	9.000,00	30.000,00
Spese missioni				-
Materiali e forniture			2.000,00	2.000,00
Attrezzature				-
Sub contratti				-
Altro				
Totale complessivo	**-**	**102.200,00**	**47.800,00**	**150.000,00**

Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)	
Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO	75.000,00
Sub totale a+b	**75.000,00**
Ammontare del finanziamento bancario	

Beneficiario: **Organismo di ricerca**

Denominazione	C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
POLITECNICO TORINO	**00518460019**	Sede legale	C.so Duca degli Abruzzi, 24	10129	Torino	TO
		U.L. interessata	C.so Duca degli Abruzzi, 24	10129	Torino	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
Studi di fattibilità RI	5.000,00			5.000,00
Studi di fattibilità SS				-
Ricerca industriale	741.600,00	600.900,00	208.500,00	1.551.000,00
Sviluppo sperimentale				
Totale	**746.600,00**	**600.900,00**	**208.500,00**	**1.556.000,00**

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
Personale	5.000,00	1.057.500,00		1.062.500,00
Spese generali		303.100,00		303.100,00
Spese missioni		5.600,00		5.600,00
Materiali e forniture		129.200,00		129.200,00
Attrezzature		55.600,00		55.600,00
Sub contratti				-
Altro				-
Totale complessivo	**5.000,00**	**1.551.000,00**		**1.556.000,00**

Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)	
Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO	1.286.000,00
Sub totale a+b	**1.286.000,00**
Ammontare del finanziamento bancario	

di cui € 626.000,00 di contributo, relativi all'attivazione di 16 NUOVI CONTRATTI, calcolati al 100% della spesa

Codice DB1612
D.D. 30 settembre 2014, n. 639
REG CE n. 1083/2006 POR FESR 2007/2013. Linea di attivita' I.1.1. "Piattaforme innovative". Ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AEROPSAZIO II FASE e AUTOMOTIVE. Variazione ragione sociale partner ENGINSOFT TO SRL.

Richiamate le determinazioni:
– n. 550 del 12/12/2012 di ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AEROSPAZIO II FASE a valere sulla linea di attività I.1.1. "Piattaforme innovative" POR FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006;
– 55 del 11/2/2013 di ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AUTOMOTIVE a valere sulla linea di attività I.1.1. "Piattaforme innovative" POR FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006;
la società ENGINSOFT TO SRL è risultata ammessa a finanziamento, in veste di partner, sia in ambito dei progetti Aerospazio sia in ambito Automotive ed in particolare rispettivamente:
– sul Progetto "COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL TRASPORTO AEREO E SVILUPPO DI MOTORISTICA AERONAUTICA ECO-COMPATIBILE" (GREAT 2020), facente capo all'ATS GREAT 2020 (capofila GE AVIO SRL);
– sul progetto DRAPO "Sistemi ausiliari integrati ad alta efficienza per il recupero dell'energia e la riduzione dei consumi di autoveicoli" facente capo all'ATS DRAPO' (capofila C.R.F. Scpa);
con lettera del 2/7/2014, la società ha comunicato l'incorporazione di EngiSoft To SRL in EnginSoft SPA mediante atto di fusione del 17/12/2013; i nuovi riferimenti della Società subentrante comporta la variazione della sede legale in Via della Stazione n. 27 Trento (TN) Codice Fiscale 00599320223 fermo restando l'indirizzo dell'unità locale coinvolta sui progetti che risulta essere in Corso Moncalieri 223 – 10133 Torino;
verificato che l'incorporazione in questione non determina impatti negativi sullo svolgimento delle attività di ricerca previste e che l'incorporante EnginSoft Spa si assume formalmente ogni responsabilità ed impegno assunte a suo tempo dall'incorporata EnginSoft To SRL;

quanto sopra premesso

Visti;
l'art. 95.2 dello Statuto;
l'art. 17 l.r. n. 23/2008

IL DIRETTORE

con riferimento alla determinazioni n. 550 del 12/12/2012 di ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AEROSPAZIO II FASE e n. 55 del 11/2/2013 di ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AUTOMOTIVE a valere sulla linea di attività I.1.1. "Piattaforme innovative" POR FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006;

determina

- di prendere atto dell'incorporazione, nell'ambito dei progetti "COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL TRASPORTO AEREO E SVILUPPO DI MOTORISTICA AERONAUTICA ECO-COMPATIBILE" (GREAT 2020), facente capo all'ATS GREAT 2020 (capofila GE AVIO SRL) e DRAPO "Sistemi ausiliari integrati ad alta efficienza per il recupero dell'energia e la riduzione dei consumi di autoveicoli" facente capo all'ATS DRAPO' (capofila C.R.F. Scpa) del partner EnginSoft To SRL in EnginSoft Spa mediante atto di fusione, agli atti, del 17/12/2013 rep. 68.606/18.130 del dott. Marco Dolzani;
- la società assume la propria sede legale in Via della Stazione n. 27 Trento (TN) Codice Fiscale 00599320223 fermo restando l'indirizzo dell'unità locale coinvolta sui progetti che risulta essere in Corso Moncalieri 223 – 10133 Torino;
- di darne tempestiva comunicazione a Finpiemonte Spa al fine di allineare le procedure di erogazione secondo la nuova configurazione del beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Codice DB1612
D.D. 30 settembre 2014, n. 640

REG CE n. 1083/2006 POR FESR 2007/2013. Linea di attivita' I.1.1. "Piattaforme innovative". Ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AEROPSAZIO II FASE. Determinazione n. 550 del 12/12/2012 di ammissione a finanziamento. Rimodulazione progetto HFCS.

Richiamata la determinazione n. 550 del 12/12/2012 di ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AEROSPAZIO II FASE a valere sulla linea di attività I.1.1. "Piattaforme innovative" POR FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006;
dato atto che i progetti approvati risultano essere:
Progetto "COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL TRASPORTO AEREO E SVILUPPO DI MOTORISTICA AERONAUTICA ECO-COMPATIBILE" (GREAT 2020), facente capo all'ATS GREAT 2020 (capofila GE AVIO SRL) per un importo ammissibile di € 9.912.484,00 cui corrisponderebbero € 5.227.694,00 di contributo rideterminato in € 5.121.839,42 per insufficiente disponibilità del Bando a coprire l'intera proposta ammissibile;
Progetto "MORE ELECTRIC AIRCRAFT" (HFCS), facente capo all'ATS HFCS (capofila MECAER AVIATION GROUP SPA) per un importo ammissibile di € 3.140.855,56 cui corrisponderebbero € 1.630.912,77 di contributo rideterminato in € 1.597.888,73 per insufficiente disponibilità del Bando a coprire l'intera proposta ammissibile;
Progetto "SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'ESPLORAZIONE SPAZIALE" (STEPS), facente capo all'ATS STEPS (capofila THALE ALENIA SPACE ITALIA SPA) per un importo ammissibile di € 10.302.607,00 cui corrisponderebbero € 5.515.914,70 di contributo rideterminato in € 5.404.224,00 per insufficiente disponibilità del Bando a coprire l'intera proposta ammissibile;
Progetto "SISTEMI DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO A SCOPI CIVILI BASAT I SU UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM" (SMAT-F2), facente capo all'ATS SMAT-F2 (capofila ALENIA AERMACCHI SPA) per un importo ammissibile di € 11.169.863,56 cui corrisponderebbero € 5.584.867,39 di contributo rideterminato in € 5.471.780,47 per insufficiente disponibilità del Bando a coprire l'intera proposta ammissibile;
Progetto "CATTURA E RIMOZIONE DEI DETRITI ORBITANTI" (CADET), facente capo all'ATS CADET (capofila AVIOSPACE SRL) per un importo ammissibile di € 4.525.896,38 cui corrisponderebbero € 2.453.957,08 di contributo rideterminato in € 2.404.267,37 per insufficiente disponibilità del Bando a coprire l'intera proposta ammissibile;
vista la convenzione Rep. n. 67, sottoscritta in data 13 marzo 2013 – tra la Regione Piemonte e MECAER AVIATION GROUP SPA (in veste di capofila del progetto HFCS) finalizzata a stabilire i principi per una corretta e regolare gestione del progetto;
richiamato l'art. 18 "Variazioni e proroghe" della sopra menzionata convenzione, che disciplina condizioni e modalità di gestione delle variazioni tecniche ed economiche da apportarsi in corso di svolgimento dei progetti;
vista la lettera, del 7/7/2014 (prot. Pc/M0028-14L) di MECAER AVIATION GROUP SPA, in veste di capofila del progetto HFCS, con la quale si è inoltrata una proposta di rimodulazione del partner Politecnico di Torino mediante compensazione tra diverse voci di spesa;
valutato che la proposta di rimodulazione, da mettere in relazione con il carattere di forte sperimentalità del progetto, scaturisce dalla necessità di adattare la struttura dei costi a difficoltà tecniche non prevedibili e sopraggiunte in corso d'opera senza comunque che da ciò scaturiscano necessità di revisione tecnica o dei risultati previsti;

quanto sopra premesso

Visti;
l'art. 95.2 dello Statuto;
l'art. 17 l.r. n. 23/2008

IL DIRETTORE

con riferimento alla determinazione n. 550 del 12/12/2012 di ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AEROSPAZIO II FASE a valere sulla linea di attività I.1.1. "Piattaforme innovative" POR FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006;

determina

- di approvare la richiesta di rimodulazione del partner Politecnico di Torino nell'ambito del progetto "MORE ELECTRIC AIRCRAFT" (HFCS), facente capo all'ATS HFCS (capofila MECAER AVIATION GROUP SPA) come da allegato alla presente determinazione;
- di stabilire pertanto che, per effetto delle suddette variazioni, non si sono determinati costi in aumento rispetto agli importi originariamente approvati con determinazione con n. 550 del 12/12/2012;
- di darne tempestiva comunicazione a Finpiemonte Spa al fine di allineare le procedure di erogazione secondo la nuova configurazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

Beneficiario: **ORGANISMO DI RICERCA**

Denominazione	C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
POLITECNICO TORINO	**00518460019**	Sede legale	C.so Duca degli Abruzzi, 24	10129	Torino	TO
		U.L. interessata	C.so Duca degli Abruzzi, 24	10129	Torino	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
Studi di fattibilità RI				-
Studi di fattibilità SS				
Ricerca industriale	325.830,00	217.730,00	6.440,00	550.000,00
Sviluppo sperimentale				
Totale	**325.830,00**	**217.730,00**	**6.440,00**	**550.000,00**

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
Personale		434.900,00		434.900,00
Spese generali		110.000,00		110.000,00
Spese missioni		1.800,00		1.800,00
Materiali e forniture		3.300,00		3.300,00
Attrezzature				-
Sub contratti				-
Altro				-
Totale complessivo		**550.000,00**		**550.000,00**

Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)	
Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO	443.256,00
Sub totale a+b	**443.256,00**
Ammontare del finanziamento bancario	

Codice DB1604
D.D. 1 ottobre 2014, n. 643
Piano straordinario per l'occupazione - Asse II (Competitivita') Mis II.3 "Piu' sviluppo" - L.R. 34/2004 - Asse 5 (Sviluppo territoriale), Mis. ST2 - 1 "Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese - Linea B: Sostegno agli investimenti iniziali". Risoluzione contratto di finanziamento tra la Societa' Maggiora s.r.l. e Regione Piemonte del 30/03/2012 Rep. n. 16.717.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 2–230 del 29/06/2010 è stata disposta l'approvazione del "Piano straordinario per l'occupazione" che nell'ambito dell'Asse II - Competitività - prevede una misura (Misura II.3 "Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese") finalizzata a supportare gli investimenti iniziali e aggiuntivi di piccole, medie e (nelle aree suscettibili di beneficiare degli aiuti a finalità regionali) grandi imprese che abbiano già una stabile presenza nella Regione;

- con D.G.R. n. 33-869 del 25 ottobre 2010, in applicazione dell'articolo 8 comma 1 e dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 34/2004, ha proceduto alla definizione dei contenuti della predetta misura e delle procedure per la sua attuazione;

- con Determinazione n. 366 del 29 novembre 2010, la Direzione Attività Produttive ha approvato il Bando per l'accesso alle agevolazioni previste dalla Misura II.3 – linea b), disponendo la gestione della misura a Finpiemonte S.p.A. e ha definito la copertura finanziaria della dotazione iniziale della misura, pari ad € 15.000.000,00.

Visti:

la domanda di accesso presentata conformemente a quanto previsto dalla scheda tecnica di misura in data 16/03/2011 dalla Società Maggiora s.r.l. con sede in Tortolì (NU) Via delle Lavandaie snc

che Finpiemonte ha condotto l'istruttoria formale di ricevibilità della domanda presentata secondo quanto disposto dal bando e con l'ausilio del Comitato tecnico di Valutazione (di seguito Comitato); ha provveduto, inoltre ad effettuare l'istruttoria tecnico-economica e di merito dell'investimento proposto ai fini dell'ammissibilità dell'agevolazione pubblica;

che in data 28/09/2011 il comitato tecnico di valutazione ha approvato la graduatoria definitiva, pubblicata sul sito internet di Finpiemonte.

Con determinazione n. 106 del 19/03/2012 è stato approvato ed ammesso, a valer sul Piano Straordinario per l'Occupazione Mis II.3 "Più Sviluppo" - L.R. 34/2004 – Asse 5 (Sviluppo Territoriale) Misura ST 2 linea B "Contratto di *Più Sviluppo*", il progetto denominato: *"Ampliamento di stabilimento per la creazione di una nuova area di ricerca aerodinamica con Galleria del Vento"* per un importo complessivo ammissibile di € 14.323.510,00 mediante concessione di un contributo a fondo perduto pari ad € 1.432.351,00 a favore della Società Maggiora s.r.l.;

In data 03/06/2009 è stato sottoscritto il “Contratto di finanziamento” fra la Regione Piemonte e la Società Maggiora s.r.l.; Rep. N. 16717 del 30/03/2012.

La nota del 10/04/2014 Cd 182 – 9 prot. n. 14–13871 di Finpiemonte spa, in qualità di soggetto gestore della misura II.3 “Contratto di più Sviluppo”, con la quale ha comunicato alla Regione Piemonte formale rinuncia all’agevolazione da parte della soc. Maggiora srl. a seguito di apposita comunicazione del 04/03/2014.

Ritenuto necessario provvedere alla “Risoluzione del contratto di finanziamento” del progetto denominato: *“Ampliamento di stabilimento per la creazione di una nuova area di ricerca aerodinamica con Galleria del Vento”*.

IL DIRETTORE

Visti:
l’art. 95 2° comma dello Statuto;
l’art. 17 della l.r. n. 23/2008;
la l.r. n. 34/04;
la l.r. n. 7/2001;
la determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 366 del 29/11/2010;
la D.G.R. n. 2-230 del 29 giugno 2010;
la D.G.R. n. 33-869 del 25 ottobre 2010.

determina

Per quanto riportato in premessa di:

1) risolvere il “Contratto di finanziamento” stipulato tra la Regione Piemonte e la Società. Maggiora srl del 30/03/2012 Rep. n. 16717; inerente al progetto denominato: *“Ampliamento di stabilimento per la creazione di una nuova area di ricerca aerodinamica con Galleria del Vento”* per un importo complessivo ammissibile pari ad € 14.323.510,00, a fronte di un contributo a fondo perduto pari ad € 1.432.351,00;
2) revocare l’agevolazione concessa alla Società Maggiora s.r.l pari ad € 1.432.351,00;
3) trasmettere per competenza, il presente provvedimento alla Società. Maggiora srl per mezzo del soggetto gestore Finpiemonte Spa del “Contratto di finanziamento”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Codice DB1604
D.D. 1 ottobre 2014, n. 644
P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse II - Attivita' II.1.3 "Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici - Bando 2013". Rideterminazione del contributo al Comune di Saluzzo (CN) per la realizzazione dell'intervento presso il complesso scolastico "C. A. Dalla Chiesa" e "M. L. Alessi" e approvazione del quadro economico finale.

Premesso che
nell'ambito dell'attività *II.1.3 – Efficienza energetica* del Programma Operativo Regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R è stato attivato il bando "Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici - Edizione 2013", approvato con Determinazioni dirigenziali del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile n. 140 del 14/12/2012, n. 1 del 9/1/2013, n. 7 del 12/2/2013 e n. 188 dell'11/7/2014;

con Determinazione dirigenziale n. 136 del 12/12/2012 è stata impegnata a favore di Finpiemonte S.p.a., ai fini dell'attuazione del suddetto bando, la somma di € 6.000.000,00, così ripartiti:
- € 2.374.200,00 sul cap. 260582/2012, quota comunitaria, impegno n. 3004
- € 3.625.800,00 sul cap. 260162/2012, quota statale, impegno n. 3013,

rinviando a successivi provvedimenti l'impegno di ulteriori risorse;

con Determinazione dirigenziale n. 79 del 10 giugno 2013, in attuazione dei processi di internalizzazione delle attività regionali, le procedure di gestione e controllo del bando in oggetto sono state affidate alla Direzione Attività produttive;

con Determinazioni dirigenziali n. 98 del 2/7/2013, n. 188 del 25/10/2013, n. 69 dell'8/4/2014 e n. 202 del 23/7/2014 è stata approvata e successivamente rettificata la graduatoria di merito delle domande ammesse a contributo, dando atto che le somme che si rendessero disponibili a seguito di rinunce, revoche o riduzione del contributo potranno essere destinate al soddisfacimento delle domande idonee, collocate in graduatoria, ma sprovviste di copertura finanziaria;

con nota prot. n. 3712DB21.04 del 15/7/2013 il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha provveduto a comunicare al Comune di Saluzzo la concessione di un contributo di € 499.575,19, a fronte di un investimento ammesso di € 624.468,99, per la realizzazione dell'intervento presso il complesso scolastico "C. A. Dalla Chiesa" e "M. L. Alessi";

con determinazione Dirigenziale n. 272 del 16/4/2014, in base alle risultanze dell'aggiudicazione dei lavori e servizi, si rideterminava il quadro economico dell'intervento in oggetto e si disponeva la concessione del contributo di € 439.443,55, a fronte di un investimento ammissibile di € 549.304,44.

Considerato che:
- il Comune di Saluzzo (CN) ha comunicato di aver integralmente realizzato l'intervento ammesso a finanziamento a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Asse II attività II.1.3. relativo alla riqualificazione energetica presso il complesso scolastico "C.A. Dalla Chiesa" e "M.L. Alessi" ed ha provveduto a trasmettere la documentazione che ne attesta la conclusione con l'emissione del certificato di regolare esecuzione del progetto nonché a presentare la richiesta di erogazione della quota a saldo del contributo concesso;

- dalla rendicontazione finale dell'intervento risulta che l'investimento ammissibile realizzato è stato di € 542.579,33, in quanto non sono state ammesse le spese tecniche interne ed il contributo deve pertanto essere ulteriormente rideterminato;
- gli uffici della Direzione hanno provveduto a ricalcolare il contributo il cui importo è di € 434.063,46 a fronte di un investimento ammesso di € 542.579,33 come specificato nell'allegato 1) alla presente determinazione;
- la Regione ha già disposto, con propri atti di liquidazione, l'erogazione di anticipazioni ammontanti in totale ad € 263.666,14 e resta pertanto ancora da liquidare a saldo la somma di € 170.397,32.

Visto il quadro generale di riepilogo riportato nell'allegato 2) alla presente determinazione.
Visti:
l'art. 95 2° comma dello Statuto;
l'art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23;

IL DIRETTORE
determina

ai fini dell'attuazione del PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse II attività II.1.3 Bando "Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici - Edizione 2013":
- di prendere atto che l'intervento del Comune di Saluzzo (CN) si è concluso con l'emissione certificato di regolare esecuzione del progetto;
- di disporre, a seguito della non ammissione delle spese tecniche interne, la rideterminazione del contributo concesso al Comune di Saluzzo (CN) con le determinazioni dirigenziali n. 98 del 2/7/2013, n. 188 del 25/10/2013, n. 69 dell'8/4/2014 e n. 202 del 23/7/2014 nella misura di € 434.063,46 a fronte di un investimento ammesso di € 542.579,33 come risulta dall'allegato 1) e dal quadro generale di riepilogo riportato nell'allegato 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare, per quanto in premessa indicato, il quadro economico finale di spesa dell'intervento relativo alla riqualificazione energetica presso il complesso scolastico "C.A. Dalla Chiesa" e "M.L. Alessi";
- di riconoscere, conseguentemente, quale quota di contributo a saldo spettante al Comune di Saluzzo (CN), l'importo di € 170.397,32 che sarà erogato con apposito atto di liquidazione;
- di comunicare la presente determinazione all'Ente beneficiario.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

ALLEGATO 1

Attività II.1.3 "Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobilare degli Enti pubblici - Edizione 2013" - Comune di Saluzzo (CN) - Intervento complesso scolastico "C. A. Dalla Chiesa" e "M. L. Alessi"

VOCI DI COSTO	
FORNITURE DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI O DEGLI INVOLUCRI EDILIZI AD ALTA EFFICIENZA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI CUI SOPRA OPERE EDILI STRETTAMENTE NECESSARIE E CONNESSE ALL'INTERVENTO	**536.869,73**
PROGETTAZIONE (MAX 10%)	**5.709,60**
TOTALE	***542.579,33***

CONTRIBUTO CONCESSO	**€ 434.063,46**
	€ 108.515,87
Saldo	**€ 170.397,32**

ALLEGATO 2) Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici

ENTE BENEFICIARIO	TITOLO INIZIATIVA	INVESTIMENTO AMMESSO (€)	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	DET di AMM.NE	INVESTIMENTO RIDETERMINATO (€)	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (€)	DET di RIMOD.NE
Comune di TROFARELLO	Riqualificazione energetica edificio scolastico "Rodari"	504.199,87	403.359,90	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013	400.350,34	320.280,27	D.D. 322 del 14.5.2014
Comune di DRUENTO	Riqualificazione energetica scuola materna	371.452,99	297.162,39	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di PIANEZZA	Riqualificazione energetica sede comunale	277.250,48	221.800,38	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013	274.477,97	219.582,37	D.D. 613 del 22.9.2014
Comune di TRINO	Riqualificazione energetica edificio scolastico in piazza Chauvigny	223.627,68	178.902,14	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di NOVARA	Razionalizzazione energetica dei consumi della Scuola Don Ponzetto	514.618,83	411.695,07	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di ALMESE	Riqualificazione energetica edificio scolastico in piazza Serra	471.799,73	377.439,78	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di ACCEGLIO	Riqualificazione energetica Palazzo Municipale	220.192,09	176.153,67	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di CORTEMILIA	Riqualificazione energetica piscina comunale	426.486,93	341.189,54	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013	357.949,33	286.359,46	D.D. 541 del 7.8.2014
Casa di riposo E.SERRA - COCCONATO	Riqualificazione energetica casa di riposo	493.325,76	394.660,61	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di CASTELLETTO UZZONE	Razionalizzazione dei consumi energetici locale polifunzionale	160.994,84	128.795,87	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di PRUNETTO	Riqualificazione energetica Palazzo Municipale	255.497,75	204.398,20	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di MONTABONE	Riqualificazione energetica ex scuola elementare ora pro loco	96.309,75	77.047,80	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di CAVALLERMAGGIORE	Riqualificazione energetica edificio scolastico	490.785,96	392.628,77	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013	428.033,91	342.427,13	D.D. n. 361 del 27.5.2014
Comune di VALDIERI	Riqualificazione energetica edificio scolastico piazza della Resistenza	182.710,65	146.168,52	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di SAN RAFFAELE CIMENA	Riqualificazione energetica municipio	118.184,94	94.547,95	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di SAN GIACOMO VERCELLESE	Riqualificazione energetica sede comunale	99.659,44	79.727,55	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013	99.291,41	79.433,13	D.D. 542 del 7.8.2014
Comune di MONTEROSSO GRANA	Riqualificazione energetica municipio	92.609,84	74.087,87	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di MOROZZO	Riqualificazione energetica Scuola media Peyrone	612.683,32	490.146,66	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013	599.696,68	479.757,34	D.D. n. 519 del 29.7.2014
Comune di SERRAVALLE LANGHE	Riqualificazione energetica municipio	168.176,20	134.540,96	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di BUTTIGLIERA ALTA	Riqualificazione energetica scuola materna	424.052,22	339.241,78	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di VERCELLI	Riqualificazione energetica ex ufficio del lavoro	473.467,71	378.774,16	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di CHIERI	Riqualificazione energetica scuola primaria	395.541,73	316.433,38	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di CHIANOCCO	Riqualificazione energetica edificio scolastico via Ducco	122.028,35	97.622,68	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di FRUGAROLO	Riqualificazione energetica municipio	227.032,67	181.626,13	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di SALUZZO	Riqualificazione energetica polo scolastico	624.468,99	499.575,19	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013	542.579,33	434.063,46	D.D. 272 del 16.4.2014 e con la presente determinazione
Comune di PORTE	Riqualificazione energetica edificio municipale	127.534,00	102.027,20	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di SAVIGLIANO	Riqualificazione energetica scuola materna "Filippo Curti"	103.909,05	83.127,24	n. 98 del 2.7.2013 e n. 188 del 25.10.2013			
Comune di LERMA	Riqualificazione energetica Palazzo Municipale	82.408,27	65.926,62				
Comune di COSTANZANA	Riqualificazione energetica centro polivalente sito in piazza Genova	285.315,01	228.252,00				
	TOTALE	**8.646.325,05**	**6.917.060,01**		**2.702.378,97**	**2.161.903,16**	

CONTRIBUTO ULTIMO AMMESSO	**4.755.156,85**

Codice DB1603
D.D. 2 ottobre 2014, n. 646
Servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane a Operae (Torino 10-12/10/2014). Procedura negoziata. Affidamento. Accertamento sul cap. 23840/2014 e impegno di Euro 48.190,00 (IVA inc.) sul Cap. 138942/2014 (ass. n.100041) PAR FSC 2007-2013 Asse I.3 "Comparto artigianato". CIG 59454894BB - CUP J67E12000210001.

Premesso che:

la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) prevede l'adozione di interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali;

con D.G.R. n. 14-4039 del 27/06/2012 è stato approvato il Documento triennale di indirizzi 2012-2014 che individua, tra gli altri, quali obiettivi prioritari, l'accesso ai mercati, attraverso la ricerca delle opportunità commerciali in Italia e all'estero con particolare attenzione ai criteri selettivi delle iniziative e delle manifestazioni e le relative modalità organizzative, dando priorità agli aspetti commerciali degli eventi.

Con D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012 la Giunta regionale ha approvato il Programma PAR FSC 2007-2013, il manuale per il sistema di controllo e gestione e il piano di comunicazione e del disegno di valutazione; la DGR citata prevede tra le misure attivabili, la Linea di Azione I.3 "Competitività industria e artigianato" relativa ad azioni per la promozione delle eccellenze (anche in collaborazione con il sistema camerale, enti pubblici, associazioni imprenditoriali, enti organizzatori di fiere e manifestazioni).

Con D.G.R. n. 36-4192 del 23/07/2012 è stato approvato il "Programma Attuativo Regionale Fondo di sviluppo e coesione (PAR FSC) 2007-2013 (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate FAS). Adozione delle linee guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)".

Con D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012 si è dato formale e sostanziale avvio alla Linea d'intervento "d) Comparto artigianato" nell'ambito della linea di azione I.3 "Competitività industria e artigianato – Sistema produttivo Piemontese" -. Asse I "Innovazione e transizione produttiva", del Programma PAR FSC 2007-2013, per la realizzazione, tra gli altri, del progetto "Valorizzazione delle produzioni dell'artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale" (di seguito "Progetto");

il citato Progetto prevede la realizzazione, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni artigiane, associazioni e consorzi di imprese, di iniziative per favorire sbocchi di commercializzazione in Italia e all'estero, funzionali ai profili propri delle micro-imprese dell'artigianato piemontese, finalizzate alla loro promozione, alla ricerca di nuovi mercati, alla realizzazione di forme di commercializzazione avanzate e innovative, attraverso anche l'acquisizione e realizzazione di idoneo materiale promozionale atto a supportare l'attività tecnica e multimediale attraverso il Portale dell'artigianato.

La D.G.R. n. 16 – 5785 del 13/05/2013, a rettifica della D.G.R. n. 17 – 5508 del 11/03/2013 di sospensione dell'attivazione di nuove linee d'azione del PAR FSC, ha confermato nell'allegato 1 le

disponibilità finanziarie inerenti le linee di azione già attivate, ed in particolare quelle relative a Asse I "Innovazione e transizione produttiva" – Linea di azione I.3 "Competitività industria e artigianato – Progetti a favore dell'artigianato, di cui alla D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012".

Successivamente, con D.G.R. n. 8 – 6174 del 29/07/2013 la Giunta regionale ha approvato il nuovo Programma attuativo regionale PAR FSC ed ha abrogato contestualmente il precedente Programma di cui alla D.G.R. n. 37 – 4154 del 12/07/2012. Il nuovo Programma attuativo ha confermato la linea di intervento relativa a progetti a favore dell'artigianato nell'ambito della linea di azione I.3 "Competitività industria e artigianato, alla lett. c) "Progetti a favore dell'artigianato" (in precedenza denominato "d) Comparto artigianato" come da Programma di cui alla D.G.R. 37-4154 del 12/07/2012).

Le modalità di attuazione del Progetto sono definite nella scheda di sintesi di cui all'allegato 2 della DGR n. 30-4822 del 22/10/2012, la quale prevede che la Giunta Regionale approvi annualmente il calendario delle iniziative e delle azioni funzionali alla loro realizzazione;

con D.G.R. n. 17-83 del 04/07/2014 pertanto la Giunta regionale ha approvato il Programma 2014 e primo semestre 2015 per la valorizzazione delle produzioni dell'artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale in attuazione del PAR FSC 2007-2013.

Il programma approvato prevede la partecipazione a iniziative che coniugano le imprese artigiane al design in un'ottica di innovazione e adeguamento alle richieste e ai gusti del mercato.

In tale contesto può essere valutato il preventivo presentato in data 23/09/2014 ns prot. 11189/db16.03 del 01/10/2014 dalla Bold s.r.l., gestore in esclusiva di "Operae – Independent design festival" che si svolgerà a Torino Esposizioni dal 10 al 12 ottobre 2014, relativo alla partecipazione della Regione Piemonte alla manifestazione con il progetto "Piemonte Handmade" che si concretizza in:

1. Acquisto di un'area di 250 mq c.a. per la realizzazione di una mostra relativa alla selezione di 20 artigiani provenienti da diverse zone della regione e caratterizzati da una peculiare competenza con un diverso materiale, processo o tecnica di produzione maturata grazie all'esperienza diretta, all'invenzione o all'apprendimento in famiglia o in bottega. La mostra ha l'obiettivo di fornire ai visitatori una mappa degli artigiani locali e di conseguenza la possibilità di realizzare un virtuale tour lungo la regione finalizzato a scoprire come nelle diverse aree si nascondono luoghi, persone, risorse locali spesso non visibili a un occhio veloce.
La selezione degli artigiani, avvenuta a cura di una commissione costituito da tre membri di Operae e da tre Professori del Politecnico di Torino – Dipartimento di Architettura e Design - si è posta l'obiettivo di portare alla ribalta i soggetti sul territorio che:
• abbiano mantenuto la dimensione produttiva e progettuale artigianale come modalità che privilegia l'applicazione di un saper fare appreso nel tempo, raffinato e prevalentemente condotto attraverso l'uso della manualità;
• abbiano saputo mettere in atto un processo che valorizza la realizzazione di pezzi unici, oppure di piccole serie ed esito di lavorazioni accurate, gestite autonomamente in virtù di una cura e di uno stile tipicamente personale e riconoscibile;
• siano caratterizzati da un rapporto di continuità tra l'impresa artigiana e il territorio in cui si inserisce e a cui appartiene: la scelta della materia prima, della lavorazione e la ricaduta del prodotto finito emergono come elementi di connessione con il locale, inteso come spazio che contribuisce ad arricchire l'impresa sia in termini valoriali, sia in termini economici;

• siano rappresentativi di buona parte della Regione e quindi siano dislocati sulle diverse province piemontesi;
• rispondano ai desiderata degli espositori di Operae a cui è stato richiesto di indicare in un primo tempo la tipologia di impresa con cui vogliono interagire e le materie prime con cui prediligono lavorare. In un secondo tempo agli stessi espositori è stata sottoposta una lista di imprese artigiane piemontesi da cui sono state selezionate le 20 che partecipano al progetto.
La narrazione di ciascun artigiano selezionato è affidata principalmente a una costruzione visiva composita cui si affianca un breve approfondimento sulla storia dell'attività artigiana.
Attraverso una foto di ritratto si offre al pubblico uno sguardo ravvicinato, quasi la possibilità di conoscere e quindi di riconoscere la persona, l'uomo che convive con il ruolo di artigiano. A questa si accompagna una foto del laboratorio dedicata a fornire i punti cardinali che consentono allo spettatore di collocare l'artigiano nel suo spazio, nel suo tempo quotidiano, immerso nella sua manualità. A corollario delle due immagini l'esposizione di una composizione "essential" di strumenti utilizzati dall'artigiano. Un testo permette di associare a ciascun elemento visivo le informazioni didascaliche utili, oltre a una breve ricostruzione della sua storia dove l'autobiografia si mischia con la biografia dell'attività artigiana.

2. Organizzazione di B2B. Allo scopo di favorire la creazione di un dialogo tra le imprese artigiane e i giovani designer che espongono a Operae, sono organizzati e calendarizzati delle occasioni di incontro e scambio tra gli artigiani selezionati e designer per sondare nuove opportunità di collaborazione, nuovi mercati e nuove prodotti da mettere sul mercato.

Il progetto "Piemonte Handmade" (mostra e B2B) costituisce un importante momento di promozione e valorizzazione delle produzioni artigiane, in stretta sintonia con la politica regionale volta alla tutela e alla rivalutazione delle lavorazioni artigiane che rappresentano elevati requisiti di sostenibilità o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine, o alla cultura.

Ritenuto pertanto di partecipare all'edizione 2014 di Operae secondo le modalità indicate nel preventivo presentato da Bold s.r.l.;

ritenuto necessario dover procedere all'affidamento dell'incarico, per l'organizzazione della partecipazione della Regione Piemonte ad Operae 2014, alla ditta Bold s.r.l., ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. b) del D.lgs 163/2006, in quanto soggetto gestore in esclusiva di "Operae 2014 - Independent design festival";

valutato quindi il preventivo in data 23/09/2014 ns prot. 11189/DB16.03 del 01/10/2014 di Euro 48.190,00 (IVA inclusa al 22%) presentato da Bold s.r.l. organizzatore in esclusiva di "Operae 2014 - Independent design festival" relativo a:
1. Progettazione allestimento. Studio e definizione degli elementi espositivi che valorizzeranno al meglio le immagini da esporre e di una zona dove possano effettuarsi gli incontri B2B.
2. Identità visiva. Studio e definizione della grafica che caratterizzi il progetto (didascalie, styling della mappa del Piemonte con in evidenza le realtà artigiane presenti, etc.).
3. Plateatico. 250 mq per la realizzazione della mostra e dello spazio B2B.
4. Allestimento. Mostra e spazio B2B.
5. Fotografo. Per lo scatto delle immagini agli artigiani e ai loro laboratori in giro per il Piemonte.
6. Stampa fotografie.
7. Realizzazione del B2B.
8. Realizzazione Interviste e Essential. Un gruppo di persone si occuperà di raccogliere ed elaborare una serie di interviste agli artigiani che saranno utilizzate per la comunicazione del progetto. Le

stesse saranno incaricate di dare vita agli “essential” che rappresenteranno gli strumenti di lavoro dei diversi artigiani.
9. Comunicazione. Una serie di azioni di comunicazione saranno messe in atto per valorizzare il progetto. Canali social di Operae (Facebook e Twitter). Il sito della manifestazione www.operae.biz. Costruzione di una news dedicata e sua diffusione attraverso il DB contatti Operae (circa 15.000 indirizzi email selezionati di designer, architetti, liberi professionisti legati al settore, studenti di design, insegnanti e appassionati del settore).
10. Ufficio stampa. L'ufficio stampa verrà incaricato di lavorare alla promozione del progetto nella sua specificità, a partire dalla stesura e diffusione di un comunicato stampa ad hoc relativo all'iniziativa.

per un totale complessivo di euro 39.500,00 (iva 22% esclusa)

visto che Bold s.r.l. ha presentato una proposta, corredata dalla valutazione del costo - conservata agli atti dalla Direzione Attività Produttive, Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell’Artigianato - congrua e giustificata dall’iniziativa in itinere;

ritenuto pertanto, a fronte della proposta presentata da Bold s.r.l.. con sede Torino, via Don Giovanni Minzoni, 8 10121 Torino– p. iva 10566840012 di procedere e di disporre la spesa complessiva di Euro 48.190,00 (IVA inclusa al 22%) sulla base del preventivo sopra indicato;

Dato atto che nessuna delle convenzioni in vigore, stipulate da Consip S.P.A. o dalla centrale di committenza regionale (SCR Piemonte S.r.l.) contempla beni o servizi comparabili con quelli da acquisire e verificata, altresì, l’assenza dei beni stessi nel catalogo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip;

ravvisata l’idoneità dell’offerta e la congruità dei costi;

acquisito il codice identificativo di scelta del contraente (CIG 59454894BB) ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”

dato atto che il contratto sarà stipulato per mezzo di corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 33 c.1 lettera d) della l.r. 8/1984 e dell’art. 17 del R.D. 2440/1923

Considerato che:

la Regione Piemonte, con legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria 2012) ha approvato il Piano finanziario di spesa del PAR FSC ed ha istituito un Fondo statale vincolato al capitolo di entrata 23840 ed uno regionale, autorizzandone il prelievo con atto amministrativo per l’istituzione di appositi capitoli da attribuire alle Direzioni Responsabili di Linea.

la DGR 36-4192 del 23/07/2012 ha adottato le linee guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria 2012)

La D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012 “PAR FSC 2007-2013 ha avviato la linea di intervento: “Linea 1.3. d). Comparto Artigianato”, ed ha variato il bilancio 2012 e il bilancio pluriennale 2012-2014;

con successiva DGR n. 45-4974 del 28/11/2012 è stato istituito il capitolo di spesa 138942 denominato “PAR FSC 2007-2013 Asse I – Linea 1.3.d. “Comparto Artigiano” – Promozione Artigianato e Valorizzazione Opportunità Commerciali, vincolato al capitolo di entrata 23840;

visto il Manuale per il Controllo e la Gestione del Programma PAR FSC 2007-2013 (in appresso “Manuale”), approvato con DGR 37-4154 del 12/07/2012,

viste le piste di controllo relative alle attività finanziate dal PAR-FSC approvate con determina n. 477 del 27/11/2012 ed in particolare l’allegato 1 alla determina citata;

visto inoltre che il Manuale prescrive la rendicontazione delle spese effettuate nell’ambito di attività finanziate dall’FSC e il periodico invio dei dati così caricati al monitoraggio MISE/IGRUE;

Con D.G.R. n. 84 – 6286 del 02/08/2013 sono state assegnate integralmente sul Bilancio pluriennale 2013-2015 le risorse finanziarie per l’attuazione del programma PAR FSC 2007-2013 di cui alla D.G.R. n. 8 - 6174 del 29/07/2013.

Con D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 sono state confermate le risorse assegnate con D.G.R. n. 84-6286 del 2/08/2013.

Considerato che si rende necessario procedere all’accertamento della somma di Euro 48.190,00 sul capitolo 23840/2014;

valutato necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 48.190,00 (IVA 22% inclusa) a valere sulle disponibilità previste sul Bilancio 2014 per il capitolo 138942 di cui all’UPB DB 16031 che presenta la necessaria disponibilità;

appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della competenza c.d. potenziata di cui al D.lgs 118/2011 (nota Direzione risorse finanziarie – Settore Ragioneria prot. 2378/DB09.02 del 12/02/2014);

atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 Class. 001.030.070 del 7.2.2013 e della nota della direzione Risorse Finanziarie Settore ragioneria prot. 6868/DB09.02 del 4/04/2013

vista la nota prot. 16569/DB1600 del 22/11/2012 di individuazione del responsabile dell’attuazione della linea di intervento I.3 Comparto Artigianato del PAR FSC 2007-2013.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

in qualità di responsabile dell’attuazione della linea d’intervento Comparto Artigianato del PAR FSC 2007-2013

Visto il D.Lgs n. 165/01;

vista la L.R. n. 1/2009;

vista la L.R. n. 23/2008;

vista la L.R. 7/2001;

visto l'art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs 163/2006;

viste le leggi regionali n. 1/2014 e n.2/2014;

vista la D.G.R. n. 14 - 4039 del 27/06/2012;

vista la D.G.R. n. 37-4154 del 12/07/2012;

vista la D.G.R. n. 36-4192 del 23/07/2012;

vista la D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012;

vista la D.G.R. 16 – 5785 del 13/05/2013 a rettifica della D.G.R. n. 17 – 5508 del 11/03/2013;

vista la D.G.R. n. 45-4974 del 28/11/2012;

vista la D.G.R. n. 8 – 6174 del 29/07/2013

vista la D.G.R. n. 17-83 del 04/07/2014

vista la D.G.R. n. 84 – 6286 del 02/08/2013 e successiva D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014

vista la determinazione dirigenziale DB1603 n. 477 del 27/11/2012;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità degli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti sopra citati,

per le motivazioni indicate in premessa

DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. b) del Dlgs 163/2006, alla società Bold s.r.l., gestore in esclusiva di "Operae – Independent design festival" (Torino, 10-12 ottobre 2014) l'organizzazione della partecipazione della imprese artigiane come descritto in premessa e secondo quanto riportato nell'offerta presentata dalla Bold s.r.l.;

- di accertare la somma di Euro 48.190,00 sul capitolo di entrata di fondi statali n. 23840/2014;

- di impegnare a favore di Bold s.r.l. la somma complessiva di Euro 48.190,00 (IVA 22% inclusa), sul cap. 138942/2014 (assegnazione n. 100041) che presenta la necessaria disponibilità;

Il contratto sarà stipulato per mezzo di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 33 c.1 lettera d) della l.r. 8/1984 e dell'art. 17 del R.D. 2440/1923

La liquidazione della somma di Euro 48.190,00 avverrà in un'unica soluzione, a favore di Bold s.r.l.. con sede Torino, via Don Giovanni Minzoni, 8– p. iva 10566840012 a mezzo accredito su c.c. bancario, dietro presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente del Settore regionale Promozione Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato, corredata dai dati per l'accredito (ABI, CAB, C/C e IBAN), ad avvenuta esecuzione del lavoro stesso e subordinando l'esito positivo delle verifiche di legge.

- di disporre, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) D.lgs 33/2013, la pubblicazione della presente determinazione e dei seguenti dati sul sito della Regione Piemonte, sez. "Amministrazione trasparente":

Beneficiario: Bold s.r.l. – con sede Torino, via Don Giovanni Minzoni, 8
Codice fiscale: 10566840012
Importo complessivo: Euro 48.190,00
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lucia Barberis
Modalità: procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 lett. b) D.Lgs. 163/06 s.m.i.,

La presente viene trasmessa, per l'esercizio delle proprie competenze, all'Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007-2013 ed al Settore Programmazione Negoziata della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché nella sez. Amministrazione Trasparente del sito della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D.lgs 33/2013.

La Dirigente
Lucia Barberis

Codice DB1612
D.D. 6 ottobre 2014, n. 650
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. Asse III - Attivita' III.1.1 - "Tutela dei beni ambientali e culturali" - Rideterminazione del quadro economico dell'intervento denominato: "Cappella della Pieta'" - Spazi espositivi per la musealizzazione del complesso pittorico rinascimentale di Pietrafitta. Beneficiario: Comune di Reano.

Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo "Competitivita' ed occupazione" (di seguito: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013), prevede, nell'ambito dell'Asse III ("Riqualificazione territoriale") l'attività III.1.1: "Tutela dei beni ambientali e culturali") finalizzata a sostenere iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale a supporto dello sviluppo socio-economico, mediante il recupero e/o la valorizzazione di attrattori di valenza regionale e la loro messa in rete in quanto potenziali fattori di sviluppo sostenibile.

Con proprie deliberazioni la Giunta regionale:
- ha approvato i contenuti generali di una misura di sostegno agli interventi di valorizzazione del 'Sistema integrato delle residenze sabaude e dei castelli nonché del 'Sistema dei musei scientifici';
- ha individuato – nell'esercizio della regia regionale - gli attrattori ed i soggetti beneficiari dei contributi;
- ha demandato alla Direzione regionale competente in materia di Cultura, Turismo, Sport ed alla Direzione regionale competente in materia di Attività produttive l'adozione di tutti gli atti necessari per attivare la misura;
- ha assegnato alla predetta misura una dotazione finanziaria.

Con determinazione n.118 del 28/05/2009 è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale".
Con determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 49 del 05/02/2013 il Comune di Reano è stato ammesso a contributo per la realizzazione dell'intervento denominato "Cappella della Pietà".
Con determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 307 del 22/07/2013 è stato approvato il quadro economico e disposta la concessione del contributo per la realizzazione dell'intervento sopra citato.
Considerato che il quadro economico approvato con la suddetta determinazione deve essere ulteriormente rideterminato a seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture.
Atteso che, nel limite dell'importo determinato in sede di concessione del contributo è tra l'altro consentito, ai sensi della D.G.R. n. 82-6284 del 02/08/2013, il riutilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta, per il completamento e l'adeguamento funzionale definitivo degli interventi.
Considerato che il Comune di Reano ha presentato richiesta di rideterminazione del quadro economico e di utilizzo del ribasso d'asta (nell'importo di € 3.618,50 IVA compresa) per l'esecuzione di interventi migliorativi e integrativi sull'intervento.

Visti:
l'art. 95 2° comma dello Statuto
l'art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23

IL DIRETTORE

DETERMINA

- di procedere, per quanto in premessa indicato, alla rideterminazione dell'investimento e del contributo concesso al Comune di Reano - a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III attività III.1.1., a cofinanziamento dell'intervento denominato "Cappella della Pietà" (realizzazione di spazi espositivi per la musealizzazione del complesso pittorico rinascimentale di Pietrafitta);

- di consentire, ai sensi della D.G.R. n. 82-6284 del 02/08/2013, il riutilizzo delle somme derivanti dai ribassi d'asta, (nell'importo di € 3.618,50 IVA compresa) per l'esecuzione di interventi migliorativi e integrativi sull'intervento;

- il contributo è rideterminato in € 195.843,40 a fronte di un investimento complessivo di € 244.804,26, come da quadro economico di cui all'allegato 1) che costituisce parte integrante della presente determinazione;

- l'allegato 1) alla presente determinazione modifica e sostituisce l'allegato 1) approvato con determinazione n. 307 del 22/07/2013 del Responsabile della Direzione Attività Produttive;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

Allegato 1

N. 41	Telematico 22654-18482	COMUNE DI REANO (TO)		CAPPELLA DELLA PIETA'

	IINVESTIMENTO AMMESSO					IINVESTIMENTO RIDETERMINATO			
VOCI DI COSTO	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE	VOCI DI COSTO	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	153.000,00	10,00	15.300,00	168.300,00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE , ARREDI ED ATTREZZATURE				**220.323,84**
ARREDI ED ATTREZZATURE	43.000,00	21,00	9.030,00	52.030,00					
SOGGETTO ATTUATORE	5.760,40			5.760,40	SOGGETTO ATTUATORE				
SPESE TECNICHE	19.000,00	21,00	4.909,60	23.909,60	SPESE TECNICHE				**24.480,42**
TOTALE	220.760,40		29.239,60	**250.000,00**	TOTALE				**244.804,26**

CONTRIBUTO CONCESSO	
80%	**195.843,40**

Codice DB1612
D.D. 6 ottobre 2014, n. 651
P.O.R. F.ES.R. 2007/2013 Asse III - Attivita' III.1.1 -"Tutela dei beni ambientali e culturali" - Intervento proposto dal Comune di Torino denominato: "Adeguamento funzionale e restauro di parte del complesso monumentale Cavouriano" sito nel Comune di Santena. Rideterminazione del contributo concesso a seguito di perizia di variante n.1.

Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo "Competitivita' ed occupazione" (di seguito: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013), prevede, nell'ambito dell'Asse III ("Riqualificazione territoriale") l'attività III.1.1: "Tutela dei beni ambientali e culturali") finalizzata a sostenere iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale a supporto dello sviluppo socio-economico, mediante il recupero e/o la valorizzazione di attrattori di valenza regionale e la loro messa in rete in quanto potenziali fattori di sviluppo sostenibile.

Con proprie deliberazioni la Giunta regionale:
- ha approvato i contenuti generali di una misura di sostegno agli interventi di valorizzazione del 'Sistema integrato delle residenze sabaude e dei castelli nonché del 'Sistema dei musei scientifici';
- ha individuato – nell'esercizio della regia regionale - gli attrattori ed i soggetti beneficiari dei contributi;
- ha demandato alla Direzione regionale competente in materia di Cultura, Turismo, Sport ed alla Direzione regionale competente in materia di Attività produttive l'adozione di tutti gli atti necessari per attivare la misura;
- ha assegnato alla predetta misura una dotazione finanziaria.

Con determinazione n.118 del 28/05/2009 è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale".
Con D.G.R. n. 71/13724 del 29/03/2010 la Giunta Regionale, nell'elenco degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulla Misura III.1.1., ha riconosciuto al Comune di Torino un contributo massimo di € 4.000.000,00 per l'adeguamento funzionale e restauro del complesso monumentale di Santena;
Con determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 271 del 13/10/2010 il Comune di Torino è stato ammesso a contributo per la realizzazione dell'intervento denominato "Adeguamento funzionale e restauro di parte del complesso monumentale Cavouriano" sito nel Comune di Santena.
Con determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 436 del 19/10/2011, rettificata con determinazione n. 612 del 01/12/2011, è stato approvato il quadro economico e disposta la concessione del contributo per la realizzazione dell'intervento sopra citato.
Con determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 171 del 07/05/2013, in base alla risultanze dell'aggiudicazione dei lavori e servizi, è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto per una spesa complessiva di € 3.637.484,97 ed un contributo di € 2.909.987,97.
Vista la nota Prot. n. 5619 del 16/04/2014 con la quale il Comune di Torino ha trasmesso la variante suppletiva n. 1 comunicando che durante l'esecuzione dei lavori sono emersi aspetti imprevisti ed imprevedibili che ne hanno resa necessaria l'assunzione;
viste la Determinazione Dirigenziale n. cronologico 33 del 15/04/2014 con la quale il Comune di Torino approva la suddetta variante in linea tecnica e la Determinazione Dirigenziale n. cronologico 74 del 05/06/2014 con la quale approva e affida l'esecuzione delle opere;

visto il “Disciplinare per l’attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale”, approvato con determinazione n.118 del 28/05/2009 che all’art. 14, ultimo paragrafo recita: “ I ribassi d’asta e tutte le economie che dovessero realizzarsi in corso di attuazione dell’intervento saranno a totale decurtazione del finanziamento regionale; essi, tuttavia, potranno essere destinati, previa autorizzazione della Regione, al finanziamento di varianti in aumento purchè conformi alla normativa in materia”;
dato atto che il Nucleo di valutazione della linea di Attività III.1.1 ha espresso parere positivo per la perizia di variante n. 1, verificata la congruità dei lavori e l’ammissibilità delle spese da realizzarsi;
vista la determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 585 del 22/11/2013 con la quale, relativamente all’intervento in oggetto, viene accertata, su un contributo di € 4.000.000,00 inizialmente approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 71-13724 del 29/03/2010, una prima parte di economie pari € 482.426,40 e constatato che il contributo rideterminato con la presente determinazione non modifica l’entità delle economia accertate.

Visti:
l’art. 95 2° comma dello Statuto
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23

IL DIRETTORE

DETERMINA

- di procedere, per quanto in premessa indicato, alla rideterminazione dell’investimento e del contributo concesso al Comune di Torino - a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III attività III.1.1., a cofinanziamento dell’intervento denominato “Adeguamento funzionale e restauro di parte del complesso monumentale Cavouriano” sito nel Comune di Santena”;

- il contributo è rideterminato in € 3.120.233,80 pari all’80% dell’investimento ammissibile di € 3.900.292,25, come da quadro economico di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante della presente determinazione;

- l’allegato 1) alla presente determinazione modifica e sostituisce l’allegato 1) approvato con determinazione n. 171 del 07/05/2013 del Responsabile della Direzione Attività Produttive;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

Allegato 1

N. 22	Telematico 9769-5462	COMUNE DI TORINO	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA

	IINVESTIMENTO APPROVATO con Det. 171 del 07/05/2013					IINVESTIMENTO RIDETERMINATO			
VOCI DI COSTO	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE	VOCI DI COSTO	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.950.397,00	10,00	295.039,00	3.245.436,70	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	**2.950.397,00**	**10,00**	**295.039,00**	**3.245.436,70**
					1^ VARIANTE LAVORI	**238.915,71**	**10,00**	**23.891,57**	**262.807,28**
ALLACCIAMENTI				23.000,00	ALLACCIAMENTI				**23.000,00**
SPESE DI PUBBLICITA'				10.000,00	SPESE DI PUBBLICITA'				**10.000,00**
CONFERIMENTO RIFIUTI				5.170,44	CONFERIMENTO RIFIUTI				**5.170,44**
SPESE TECNICHE				353.877,83	SPESE TECNICHE				**353.877,83**
TOTALE				3.637.484,97	TOTALE				**3.900.292,25**

80%	**3.120.233,80**

Codice DB1613
D.D. 7 ottobre 2014, n. 653
R.D. 1443/1927 e s.m.i.. Concessione mineraria denominata "Croso del Sasso" per feldspati, argille per porcellana e terraglia forte, caolino, terre con grado di refrattarieta' superiore a 1630 gradi e minerali di Bario nel territorio del Comune di Lozzolo (VC). Societa' Mineraria di Boca S.r.l. con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE). Istanza di sospensione temporanea dei lavori di coltivazione.

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” e visto l’art. 26 del medesimo R.D.;
visto il D.P.R. 128/1959 sulle “Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere” e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
vista la determinazione dirigenziale n. 29 del 22 febbraio 2006 della Direzione Industria, con la quale è stato concesso il rinnovo della Concessione mineraria “Croso del Sasso” fino al 1° marzo 2015;
vista l’istanza in data 3 settembre 2014 con la quale la Società Mineraria di Boca S.r.l., ha richiesto la sospensione temporanea dei lavori di coltivazione per anni uno;
considerato che la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927 e s.m.i., è patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l’industria;
tutto ciò premesso, visti gli atti d’ufficio, vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”;
vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 “Nuove Norme per l’attuazione della politica mineraria”;
vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;
visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382: “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari, di interesse nazionale e di interesse locale”;
vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali” e s.m.i.;
visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;
vista la L.R. 44/2000;
visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005: “Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell’art. 1, comma 300 della L. 311/04”;
vista la l.r. 21 aprile 2006 n. 14 “legge Finanziaria 2006”, successivamente modificata dalla l.r. 13 novembre 2006, n. 35 e dalla l.r. 23 aprile 2007, n. 9 ed in particolare l’art. 2 della l.r. 9/2007 che conferma nell’ordinamento regionale, l’istituto del diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave o miniere, a fronte dei pregiudizi all’ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall’esercizio dell’attività estrattiva.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 411 del 16 giugno 2014 con la quale il diritto annuo anticipato delle concessioni minerarie è stato aggiornato in applicazione delle vigenti leggi in materia di Finanza Pubblica;

IL DIRETTORE

Visto il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

1. Alla Società Mineraria di Boca S.r.l., con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via Macina. 2, è accordata la sospensione dei lavori di coltivazione nella Concessione mineraria denominata "Croso del Sasso" per feldspati, argille per porcellana e terraglia forte, caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° e minerali di bario fino al 1° marzo 2015, data di scadenza della Concessione medesima, alle seguenti condizioni:
a) i lavori di coltivazione potranno riprendere solo a seguito di rilascio di nuova Concessione mineraria previa presentazione di apposita istanza di avvio della procedura di VIA ai sensi della L.R. 40/98 e di rinnovo del titolo minerario ai sensi del R.D. 1443/1927;
b) il Direttore responsabile deve provvedere affinché sia sempre impedito l'accesso ai terzi nei luoghi di lavoro;
c) nel caso dovessero emergere situazioni di potenziale pericolo nell'area mineraria, il Concessionario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al Settore scrivente;
Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Codice SB0100
D.D. 29 settembre 2014, n. 136
Revoca incarico di posizione organizzativa di tipo A "Sportello Sprint". Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale- Settore Affari Internazionali

Vista la Determinazione n. 529 del 25 settembre 2014 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio avente ad oggetto "Collocamento fuori ruolo del dipendente regionale Roberto Berutti per il conferimento dell'incarico di esperto presso la Rappresentanza Permanente d'Italia all'Unione europea in Bruxelles e conseguentemente determinazione del trattamento economico spettante";

visto che con la suddetta Determinazione si dà incarico alla Direzione "Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale", in conseguenza dell'attività lavorativa presso la Rappresentanza d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles, di procedere alla revoca dell'incarico di titolare della Posizione organizzativa di tipo A attualmente rivestito dal Signor Roberto Berutti;

vista la nota pervenuta dal Direttore regionale ad interim della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, prot. n. 28626/DB0712 del 25 settembre 2014, con la quale si comunica che il Signor Roberto Berutti prenderà servizio in qualità di esperto presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles in data 29 settembre 2014;

ritenuto quindi di revocare, per le motivazioni esposte, dal 29 settembre 2014, al Signor Roberto Berutti, la Posizione organizzativa di tipo A denominata "Sportello Sprint", incarico assegnatoli con D.D. n. 62/SB0100 del 15/04/2014 ;

informato il Responsabile del Settore Affari Internazionali;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Vista la determinazione n. 529/DB0700 del 25 settembre 2014;
Vista la nota prot. n. 28626/DB0712 del 25 settembre 2014;
Vista la determinazione n. 62/SB0100 del 15/04/2014

determina

- di revocare, per i motivi di cui in premessa, dal 29 settembre 2014 al Signor Roberto Berutti l'incarico della Posizione Organizzativa di tipo A denominata "Sportello Sprint".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Luciano Conterno

Codice SB0108
D.D. 7 ottobre 2014, n. 138
Progetto Wine Bar, promozione dell'enogastronomia del Piemonte nel contesto europeo. Organizzazione evento di inaugurazione locali. Spesa di Euro 3.200,00 sul capitolo 127379/2014 - assegnazione 100300 - impegno delegato 2421/2014.

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n° 989 del 10/11/2010, con la quale la Regione Piemonte ha approvato la modifica di destinazione d'uso di alcuni locali di sua proprietà siti presso la propria sede di Bruxelles, da commerciale, a locale per la somministrazione e vendita di bevande ed alimenti, al fine di destinarli alla promozione dell'enogastronomia piemontese nel contesto europeo;

vista la DD 45 del 3/9/2013 con la quale è stata indetta la gara al pubblico incanto per l'individuazione di un soggetto affittuario dei citati locali, denominati "Wine Bar", ed è stato approvato il disciplinare per la gestione della relativa attività di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti;

vista la DD 105 del 20/12/2013 che ha approvato il verbale di gara e ha proceduto all'aggiudicazione a favore dell'ATI formata dall'Associazione "Il Campanile ONLUS" e dall'Associazione "Piémont à Porter";

vista la DD 100 del 23/05/2014 con la quale è stato approvato lo schema di contratto d'affitto;

rilevato che in data 12 giugno 2014 la suddetta ATI comunicava, al fine di ottemperare ai requisiti richiesti dalla normativa belga in materia di licenze commerciali, di aver costituito, l'11 marzo 2014, un'impresa commerciale di diritto belga a cui il 12 marzo 2014 veniva conferita la gestione dei locali in parola e che tale impresa assumeva la denominazione "Entreprise Piémont AP s.p.r.l.";

dato atto che il contratto d'affitto è stato sottoscritto in Torino il 30 giugno 2014 e repertoriato al n. 00229 del 7 luglio 2014;

atteso che, tra le finalità del progetto di cui alla citata DGR 989/2010, la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio della Regione Piemonte occupa un ruolo di assoluto rilievo, come emerge, tra l'altro, dal disciplinare di gestione di cui alla citata DD 45/2013;

considerato che la conoscibilità presso le Istituzioni e organismi dell'Unione Europea a Bruxelles del progetto e delle relative attività promozionali e commerciali riveste un'importanza primaria per tutti i soggetti coinvolti;

ritenuto pertanto di organizzare, in collaborazione con la Luigi Lavazza S.p.A., partner commerciale individuato dalla "Entreprise Piémont AP s.p.r.l" per la conduzione dei suddetti locali commerciali, un evento di inaugurazione, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte, per il giorno 8 ottobre 2014, con un servizio di catering con preparazione di specialità gastronomiche piemontesi per circa 150 persone;

considerato che i costi connessi a tale evento, comprendono, oltre a quelli per la preparazione dei cibi, quelli per i vini e bevande, nonché per il servizio di sala e che si prevede siano sostenuti sia dalla società commerciale di diritto belga Entreprise Piémont AP s.p.r.l., cui l'ATI aggiudicataria ha conferito la gestione dei locali, sia dalla Luigi Lavazza S.p.A., partner commerciale della gestione, sia dalla Regione Piemonte, proprietaria dei locali e che ha avviato il progetto;

rilevata l’esclusività del servizio offerto nei suddetti locali adibiti a wine bar da parte della società commerciale di diritto belga Entreprise Piémont AP s.p.r.l., in quanto vincolata, attraverso la suddetta ATI aggiudicataria, al rispetto del disciplinare approvato con la citata DD 45 del 3/9/2013;

preso pertanto atto del preventivo presentato dalla ditta Entreprise Piémont AP s.p.r.l. in base al quale la spesa per la preparazione dei cibi ammonta a Euro 3.200,00 IVA inclusa;

ritenuta che l’offerta appare non solo congrua, ma più conveniente rispetto ad analoghe preparazioni disponibili sul mercato locale di Bruxelles, soprattutto in considerazione della specialità dei prodotti, tutti di origine piemontese, che saranno utilizzati;

vista la nota prot. 5622/DB0600, della Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale, con la quale si comunica la registrazione dell’impegno delegato n° 2421/2014 di Euro 3.200,00 sul capitolo 127379/2014, ass. 100300 a favore della Direzione Gabinetto della Presidenza, Settore Affari Europei – Ufficio di Bruxelles;

appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della competenza c.d. potenziata di cui al Dlgs 118/2011;

atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;

visto il Regolamento n° 19/R e s.m.i. recante “Nuovo Regolamento regionale di cassa economale”, in particolare gli articoli 2 (casse economali) e 22 (modalità di pagamento);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4,16, e17 del Dlgs 165/2001 (norme sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – attribuzioni dei dirigenti);

visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23/2008 e s.m.i. (attribuzioni del dirigente)

vista la Legge Regionale 5 febbraio 2014 n° 1 (legge finanziaria)

vista la Leggere Regionale 5 febbraio 2014 n° 2 (legge di bilancio 2014 e pluriennale)

viste le DGR 1-7079 del 10/02/2014 (ripartizione delle UPB in capitoli) e 2-7080 del 10/02/2014 (prima assegnazione delle risorse);

determina

Di impegnare la somma di Euro 3.200 - impegno delegato n° 2421/2014 sul capitolo 127379/2014 - per far fronte alle spese derivanti dall’organizzazione dell’evento inaugurale dei locali di proprietà regionale siti presso la sede di Bruxelles della Regione Piemonte, e destinati alla promozione dell'enogastronomia piemontese nel contesto europeo;

di pagare la somma di Euro 3.200,00 alla ditta Entreprise Piémont AP s.p.r.l., di cui in premessa, secondo le modalità previste dall'articolo 22 del Regolamento 19/R e s.m.i., ovvero mediante bonifico dal conto corrente aperto presso la Banca Montepaschi Belgio per la gestione della Cassa economale di Bruxelles, o mediante contanti, ai sensi dell'art. 6 dello stesso regolamento 19//R e s.m.i;

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 23 lettera b) del Dlgs 33/2013.

Il Dirigente del Settore
Davide Donati

REGIONE PIEMONTE BU43S1 23/10/2014

Comunicato del Presidente della Regione Piemonte

Designazione di competenza regionale di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di valorizzazione culturale "La Venaria Reale". Presentazione delle candidature.

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39, recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte ed i soggetti nominati" e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 12 (Collegio dei revisori dei conti) dello Statuto del Consorzio di valorizzazione culturale "La Venaria Reale", si comunica che l'Amministrazione regionale dovrà procedere, in qualità di Socio fondatore, alla designazione di un componente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio medesimo.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 dello Statuto del Consorzio *"Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati, di cui: a) …; b) un membro designato dal Presidente della Regione Piemonte; c) …"*.

Ai sensi dell'art. 4 (Organi e loro durata), comma 2 *"Gli organi del Consorzio durano in carica tre anni; i loro componenti possono essere confermati e, se nominati prima del termine triennale, restano in carica sino alla scadenza del triennio durante il quale sono stati nominati"*.

In conformità con il disposto dell'art. 5, comma 2, lett. c) dello Statuto del Consorzio, il compenso annuale è determinato dall'Assemblea dei Consorziati contestualmente alla nomina.

La scelta del nominativo, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dal Presidente della Giunta Regionale in base ai criteri di carattere generale assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-29481 del 28.02.2000 "*Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell'ambito della promozione dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 39/95, sentita la Commissione Consultiva per le Nomine*". Tali criteri consistono "*prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e professionali specificatamente riferite all'oggetto e alle finalità dell'ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi*".

L'istanza di candidatura (Allegato A) deve pervenire:

1) tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it** inviando:

- Modello di candidatura (allegato A) – (il nome del file deve contenere = *DD_Cognome_Nome*);
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (il nome del file deve contenere = *CI_Cognome_Nome*).

I documenti sopra indicati devono essere inviati in **un'unica mail** avente ad oggetto: *Candidatura_ConsorzioLaVenaria_Cognome*, ma in due file separati (**esclusivamente in formato pdf**). Ciascun documento non dovrà superare i 10Mb.

Ovvero

2) sottoscritta e inviata a mezzo posta (con raccomandata con avviso di ricevimento), unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, all'indirizzo:

Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo, Sport, Settore Residenze, Collezioni Reali, Soprintendenza Beni Librari – via Bertola 34, 10122 Torino. Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza maggiore.

Le candidature devono comunque pervenire entro il **termine ultimo delle ore 12 di lunedì 10 novembre 2014.**

Non saranno prese in considerazione le candidature:
- inoltrate con mezzi diversi da quelli sopra citati;
- in formato diverso dal pdf;
- contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente comunicato e/o incompleti;
- mancanti di sottoscrizione nella dichiarazione di disponibilità e/o nel curriculum vitae.

Non sarà ammessa la consegna delle candidature a mano presso gli uffici regionali.

L'Amministrazione regionale non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

La candidatura, oltre ai dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo e-mail), deve contenere o essere corredata dal curriculum personale del candidato da cui risulti, a pena d'irricevibilità, il titolo di studio posseduto, l'attività lavorativa attuale e pregressa, le cariche elettive e non elettive ricoperte, le eventuali condanne penali o carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione sui certificati del casellario giudiziale.

Contestualmente alla candidature devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/21012, n. 235.
Le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, nonché le ulteriori istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni di cui al citato decreto, sono contenute nell'informativa allegata al Modello di candidatura.

Le dichiarazioni rese, ed in particolare quella concernente l'assenza (o la presenza) di condanne penali o di carichi pendenti, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. in parola per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si significa fin d'ora che, rispetto al designato, verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto della stessa si procederà d'ufficio a notiziare l'Autorità penale, ferma rimanendo la possibilità per l'Amministrazione regionale di adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell'incarico conferito.

I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 il responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente responsabile del Settore Residenze, Collezioni reali, Soprintendenza Beni librari presso la Direzione Cultura, Turismo e Sport.

Il modulo necessario per la presentazione della candidatura, così come ogni altra informazione, potrà essere richiesti al Settore Residenze, Collezioni reali, Soprintendenza Beni librari, con sede in Via Bertola n. 34, Torino ed è altresì reperibile sul sito:
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/home.html

Il Presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino

All. A

MODELLO

DI CANDIDATURA PER LA NOMINA O DESIGNAZIONE IN ORGANI DI REVISIONE CONTABILE

Spett.le
Regione Piemonte
Direzione Cultura, Turismo e Sport
Settore Residenze, Collezioni reali,
Soprintendenza Beni Librari
Via Bertola 34
10122 Torino

Il/La sottoscritto/a ……nato/a a…… il ……...
residente a ……..……c.a.p. ……
via/c.so ……
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di residenza)…….
tel. …… fax ……...
e-mail ……..
codice fiscale …….
presenta la propria candidatura per la nomina a:
…….
(indicare l'Ente, Comitato, altro)

…….
(specificare l'organo: Collegio dei Revisori)

a tal fine

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio: …….
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire: …….
……..……
3*. ☐ di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal …… ……

* *Cfr. nota infomativa*

All. A

☐ di non essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

4*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa: ……
…….

5. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative: ……..……...
……..
……..

6*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:……
...……..

7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive: ……
……..

8. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie: …….
…….

9*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando) ……
……..

10*. di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235;

11*. di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2399 del codice civile e di impegnarsi a darne immediata comunicazione dell'eventuale insorgenza nel corso dell'incarico (limitatamente per gli incarichi di sindaco o revisore contabile);

12*. di non trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità di cui all'art. 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

13*. ☐ di NON trovarsi ☐ di trovarsi — in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche

☐ di NON trovarsi ☐ di trovarsi — in alcuno dei casi di incompatibilità eventualmente previsti dallo Statuto dell'Ente in cui viene effettuata la nomina

14. in caso di risposta affermativa al punto n. 13, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

15. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995;

dichiara altresì

* *Cfr. nota infomativa*

All. A

16. di accettare preventivamente la nomina;

17. di allegare alla presente:

☐ copia fotostatica del documento di identità personale

☐ *curriculum vitae*

18. di aver preso atto delle disposizioni e degli obblighi di cui alla L.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, "**Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione"**.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

……., li ……

Firma

……

* *Cfr. nota infomativa*

All. A

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione regionale può avvenire soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente e senza che debba essere richiesto il consenso degli interessati (artt. 18 e 19).
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante (art. 20).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimenti legati alle procedure di nomina e designazione, da parte dell'Amministrazione regionale, in enti ed istituzioni varie;
b) inserimento nella procedura informatica "Indirizzario dell'Amministrazione regionale".
c) inserimento nell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della regione (l.r. 17/2012) pubblicata sul sito Internet del Consiglio regionale.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere a tutte le incombenze procedurali e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione del soggetto dalla procedura di nomina o designazione
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di cui alla l.r. 17/2012.
5. Il titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte, piazza Castello 165 – 10100 Torino.
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Residenze, Collezioni reali, Soprintendenza Beni librari.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un' istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti.
La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - all'indirizzo riportato:

- a mezzo PEC, all'indirizzo: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it.

ovvero

All. A

- sottoscritta e inviata a mezzo posta (raccomandata con avviso di ricevimento) alla Direzione Cultura, Turismo, Sport, Settore Residenze, Collezioni Reali, Soprintendenza Beni librari, via Bertola 34, 10122 Torino. L'istanza deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. (ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante)

I comunicati di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/home.html

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA

3. Si segnala che la legge 13 maggio 1997, n. 132, all'art. 14 bis (introdotto dalla legge 30 luglio1998, n. 266), prevede quanto segue:
Norma transitoria
1. Possono essere nominati alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria:
a. hanno sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'articolo 4;
b. hanno titolo, ai sensi dell'articolo 6, ad essere esonerati totalmente dall'esame di cui all'articolo 4, anche se sulla domanda di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'articolo 1, commi 7 e 9;
c. hanno titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 13 ed hanno presentato la relativa domanda nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Omissis).

4. Specificare l'attuale condizione professionale.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).
Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

6. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

9. Qualora lasciato immodificato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("*non*") e specificare nell'apposito spazio.

10. In base all'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, non possono candidarsi:
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

All. A

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

11. Estratto del Codice civile: Art. 2399
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

12-13.
Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39
1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonche' le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:
a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:
1) Consiglieri regionali;
2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Societa' di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di cio' sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.
2. Non e' consentita la contemporanea presenza della stessa persona in piu' di un Ente, Societa' o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39
1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:
a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

REGIONE PIEMONTE BU43S1 23/10/2014

Comunicato del Presidente della Regione Piemonte

Designazione di competenza regionale di un membro effettivo del Collegio dei Revisori della Fondazione Torino Musei. Presentazione delle candidature.

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39, recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte ed i soggetti nominati" e s.m.i. e ai sensi l'articolo 11, (Collegio dei Revisori) dello Statuto della Fondazione Torino Musei, si comunica che l'Amministrazione Regionale dovrà procedere, in qualità di Socio Fondatore Successivo, alla designazione di un membro effettivo del Collegio dei Revisori della Fondazione stessa.

Ai sensi dell'art. 11 (Collegio dei Revisori) dello Statuto della Fondazione Torino Musei:
"11.1 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi (i "Revisori") e da due supplenti.
11.2 - I Revisori sono così designati:
a) un effettivo, come Presidente, ed un supplente dalla Città di Torino;
b) un effettivo dal Presidente della Regione Piemonte;
c) un effettivo ed un supplente, in accordo fra di loro, dalle Fondazioni bancarie.
11.3 - I Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
11.4 - I Revisori durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso. Essi possono essere rinominati una sola volta. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile.
11.5 - Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e 2407 codice civile.
11.6 - Ai revisori effettivi spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio direttivo.
11.7 - Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco di Torino e ai Fondatori Successivi le eventuali gravi irregolarità riscontrate."

La scelta del nominativo, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dal Presidente della Regione Piemonte in base ai criteri di carattere generale assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-29481 del 28.02.2000 "*Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell'ambito della promozione dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 39/95, sentita la Commissione Consultiva per le Nomine*". Tali criteri consistono "*prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e professionali specificatamente riferite all'oggetto e alle finalità dell'ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi*".

L'istanza di candidatura (Allegato A) deve pervenire:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it** inviando:

– Modello di candidatura (allegato A) – (il nome del file deve contenere = *DD_Cognome_Nome*);
– Curriculum vitae (il nome del file deve contenere = *CV_Cognome_Nome*)
– Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (il nome del file deve contenere = *CI_Cognome_Nome*).

I documenti sopra indicati devono essere inviati in **un'unica mail** avente ad oggetto: *Candidatura_Fondazionetorinomusei_Cognome*, ma in tre file separati (**esclusivamente in formato pdf**). Ciascun documento non dovrà superare i 10Mb.

ovvero

- sottoscritta e inviata a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno), unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, alla Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Musei e Patrimonio Culturale – via Bertola n. 34 – 10122 Torino. Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le candidature devono comunque pervenire entro il **termine ultimo delle ore 12,00 di venerdì 7 novembre 2014.**

Non saranno prese in considerazione le candidature:
- inoltrate con mezzi diversi da quelli sopra specificati;
- contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente comunicato e/o incompleti;
- mancanti di sottoscrizione nella dichiarazione di disponibilità e/o nel curriculum vitae.

Non sarà ammessa la consegna delle candidature a mano presso gli uffici regionali.

L'Amministrazione Regionale non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

La candidatura, oltre ai dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo e-mail), deve contenere o essere corredata dal curriculum personale del candidato da cui risulti, a pena d'irricevibilità, il titolo di studio posseduto, l'attività lavorativa attuale e pregressa, le cariche elettive e non elettive ricoperte, le eventuali condanne penali o carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione sui certificati del casellario giudiziale.

Contestualmente alla candidature devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/21012, n. 235.

Le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui agli artt. 13 e 13 bis della l.r. 23 marzo 1995 n. 39, recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte ed i soggetti nominati" e s.m.i., nonché le ulteriori istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni di cui al citato decreto, sono contenute nell'informativa allegata al Modello di candidatura (Allegato A).

Le dichiarazioni rese, ed in particolare quella concernente l'assenza (o la presenza) di condanne penali o di carichi pendenti, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. in parola per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si significa fin d'ora che, rispetto al designato, verranno effettuati idonei controlli sulla

veridicità della dichiarazione sostitutiva e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto della stessa si procederà d'ufficio a notiziare l'Autorità penale, ferma rimanendo la possibilità per l'Amministrazione regionale di adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell'incarico conferito.

I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 il responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente responsabile del Settore Musei e Patrimonio Culturale presso la Direzione Cultura, Turismo e Sport.

I moduli necessari per la presentazione delle candidature, così come ogni altra informazione, potranno essere richiesti al Settore Musei e Patrimonio Culturale, con sede in Via Bertola n. 34, Torino (Tel. 011/432.2670 oppure 011/432.1562) e sono altresì reperibili sul sito:
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/patrimonio-culturale/musei.html

Il Presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino

ALLEGATO A

MODELLO DI CANDIDATURA
PER LA NOMINA O DESIGNAZIONE IN ORGANI
DI REVISIONE CONTABILE, COMITATI O COMMISSIONI

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Cultura, Turismo e Sport
Settore Musei e Patrimonio Culturale
Via Bertola 34
10122 Torino

Il/La sottoscritto/a ……nato/a a…… il ……..……...
residente a ……..……c.a.p. ……
via/c.so ……
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di residenza)…….
tel. …… fax ……...
e-mail ……..
codice fiscale …….
presenta la propria candidatura per la nomina a:
…….
(indicare l'Ente, Comitato, altro)

…….
(specificare l'organo: Collegio dei Revisori, altro)

a tal fine

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio: …….
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire: …….
……..……
3*. ☐ di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal …… ……
☐ di non essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia;

* *Cfr. nota infomativa*

1

ALLEGATO A

4*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa: ……
…….

5. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative: …….……...
……..
……..

6*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:……
...……..

7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive: ……
……..

8. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie: …….
…….

9*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando) ……
……..

10*. di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235;

11*. di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2399 del codice civile e di impegnarsi a darne immediata comunicazione dell'eventuale insorgenza nel corso dell'incarico (limitatamente per gli incarichi di sindaco o revisore contabile);

12*. di non trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità di cui all'art. 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

13*. ☐ di NON trovarsi ☐ di trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche

14. in caso di risposta affermativa al punto n. 13, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

15. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995;

DICHIARA altresì

* *Cfr. nota infomativa*

2

ALLEGATO A

16. di accettare preventivamente la nomina;

17. di allegare alla presente:

☐ copia fotostatica del documento di identità personale

☐ *curriculum vitae*

18. di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

……., li ……

Firma

……

* *Cfr. nota infomativa*

ALLEGATO A

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del **d.lgs. 196/2003,** sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione regionale può avvenire soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente e senza che debba essere richiesto il consenso degli interessati (artt. 18 e 19).
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante (art. 20).

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimenti legati alle procedure di nomina e designazione, da parte dell'Amministrazione regionale, in enti ed istituzioni varie;
b) inserimento nella procedura informatica "Indirizzario dell'Amministrazione Regionale".
c) inserimento nell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della regione (l.r. 17/2012) pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere a tutte le incombenze procedurali e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione del soggetto dalla procedura di nomina o designazione
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di cui alla l.r. 17/2012.
5. Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte, nella persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Musei e Patrimonio Culturale.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO A

NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti.
La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte – tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it ovvero sottoscritta e inviata a mezzo posta (Raccomandata con ricevuta di ritorno) alla Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Musei e Patrimonio Culturale – via Bertola 34 – 10122 Torino.
L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nei modi sopra indicati, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I comunicati di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo***: http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/patrimonio-culturale/musei.html***

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA

3.
Si segnala che la **legge 13 maggio 1997, n. 132**, all'art. 14 bis (introdotto dalla legge 30 luglio1998, n. 266), prevede quanto segue:
Norma transitoria
1. Possono essere nominati alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria:
a. hanno sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'articolo 4;
b. hanno titolo, ai sensi dell'articolo 6, ad essere esonerati totalmente dall'esame di cui all'articolo 4, anche se sulla domanda di esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'articolo 1, commi 7 e 9;
c. hanno titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 13 ed hanno presentato la relativa domanda nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Omissis).

4.
Specificare l'attuale condizione professionale.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).
Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

6.
Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

9.
Qualora lasciato immodificato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("*non*") e specificare nell'apposito spazio.

10.
In base all'art. 7 del **D.Lgs. 31/12/2012 n. 235**, non possono candidarsi:
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

ALLEGATO A

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

11.
Estratto del Codice civile: Art. 2399
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

12-13.
Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39
1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonche' le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:
a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:
1) Consiglieri regionali;
2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Societa' di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di cio' sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.
2. Non e' consentita la contemporanea presenza della stessa persona in piu' di un Ente, Societa' o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39
1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni

ALLEGATO A

di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:
a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Settore Musei e Patrimonio Culturale della Regione Piemonte, con sede in via Bertola n. 34, 10122 Torino (tel. 011.432.2670 oppure 011.432.1562 – fax 011.432.4424).

REGIONE PIEMONTE BU43S1 23/10/2014

Comunicato del Presidente della Regione Piemonte
Designazione di competenza regionale di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Live Piemonte dal Vivo – Circuito regionale dello spettacolo. Presentazione delle candidature.

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39 recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti fra la Regione e i soggetti nominati" e s.m.i. e ai sensi dell'art. 8 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto della Fondazione Live Piemonte dal Vivo – Circuito regionale dello spettacolo, si comunica che la Giunta regionale deve procedere alla designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima, in sostituzione di uno dei componenti che ha presentato le proprie dimissioni dalla carica prima della scadenza prevista.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 dello Statuto della Fondazione "(…) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale";

Ai sensi del medesimo art. 8, comma 4 essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili.

L'articolo 8 comma 8 stabilisce inoltre che "qualora un amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio (…) informa prontamente la Regione Piemonte, affinché provveda alla sua sostituzione. Il Consigliere sostituito decade contestualmente alla cessazione dell'incarico dei Consiglieri originariamente nominati".

La scelta del nominativo, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dalla Giunta Regionale in base ai criteri di carattere generale assunti con deliberazione della Giunta regionale n. 44 – 29481 del 28.02.2000 "Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell'ambito della promozione dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 39/95, sentita la Commissione consultiva per le nomine" e secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 5 dello Statuto della Fondazione "Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di professionalità e di esperienza nel settore dell'organizzazione e della gestione di attività culturali".
I criteri di cui sopra consistono "prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e professionali specificamente riferite all'oggetto e alle finalità dell'ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi", .

Coloro che intendono presentare la propria candidatura **devono far pervenire alla Direzione Regionale alla Cultura, Turismo e Sport - Settore Spettacolo dal Vivo e Attività cinematografiche (Via Bertola, 34 – 10122 Torino) entro il termine ultimo e perentorio delle ore 12,00 di venerdì 21 novembre 2014,** apposita domanda corredata dal curriculum vitae, contenente, **a pena di irrecivibilità**:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
b) titolo di studio e requisiti specifici;
c) attività lavorative ed esperienze svolte;
d) cariche elettive, e non, ricoperte;
e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente, pena inammissibilità, il modello predisposto dal Settore Spettacolo dal Vivo e Attività cinematografiche allegato alla presente comunicazione.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina e le seguenti dichiarazioni:
- di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive e di non avere carichi pendenti (in caso affermativo occorre specificare quali condanne/carichi pendenti);
- di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 39 del 23 marzo 1995 e s.m.i. (in caso affermativo occorre specificare quali casi di incompatibilità)

Le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 " nonché le ulteriori istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni di cui al citato decreto, sono contenute nell'Informativa allegata al Modello di candidatura.

Si dà, inoltre, informazione di quanto previsto dall'art 6 , comma 1., del D.L 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito in Legge n. 114/2014, che si riporta integralmente:

Art. 6
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da "a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni **((di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia"))**.
2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'istanza di candidatura deve essere:

a. Inviata a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, all'indirizzo: **Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turimo, Sport, Settore Spettacolo dal Vivo e Attività Cinematografiche (Via Berola n. 34 – 10122 Torino)**.Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante. L'Amministrazione non

assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

ovvero
b. inviate alla casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it .
E' necessario che l'istanza di candidatura inviata tramite PEC sia sottoscritta con firma digitale valida al momento della ricezione.

Non saranno esaminate le candidature pervenute oltre le ore e la data sopra indicate o inviate con modalità differenti da quelle sopra specificate, prive della sottoscrizione della domanda, non corredate da curriculum professionale, prive di una o più dichiarazioni e degli elementi richiesti

Non sarà ammessa la consegna delle candidature a mano presso gli uffici regionali.

Le dichiarazioni rese, ed in particolare quella concernente l'assenza (o la presenza) di condanne penali o di carichi pendenti, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. in parola per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si significa fin d'ora che, rispetto ai nominati, verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse si procederà d'ufficio a informare l'Autorità penale ferma rimanendo la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell'incarico conferito.

I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso.
Si evidenzia altresì che ai sensi della l.r. 17 del 27 dicembre 2012 "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione Piemonte", i soggetti nominati ai sensi della l.r. n. 39/95 sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3, l.r. 17/2012).

Ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 7 il responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente responsabile del Settore Spettacolo dal Vivo e Attività cinematografiche presso la Direzione Cultura, Turismo e Sport.

I moduli necessari per la presentazione delle candidature, così come ogni altra informazione, potranno essere richiesti al Settore Spettacolo dal Vivo e Attività cinematografiche, con sede in Via Bertola n. 34, Torino (tel. 011/432.2843 oppure 011/432.6094)
e sono altresì reperibili sul sito:
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/spettacolo/teatro/fondazioni-teatrali.html

Il Presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino

Allegato A)

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Cultura, Turismo e Sport
Settore Spettacolo dal Vivo e Attività Cinematografiche
Via Bertola 34
10122 Torino

Oggetto: Candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Live Piemonte dal Vivo – Circuito regionale dello spettacolo.

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a.....il.....
residente a.....CAP.....via.....
luogo in cui desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di residenza).....
tel.....fax.....
indirizzo e-mail.....
Codice fiscale.....

presenta la propria candidatura per la designazione a:

Membro del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Live Piemonte dal Vivo – Circuito regionale dello spettacolo
con sede in Torino – Via Bertola 34

a tal fine

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

1. (*) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
.....

☐ di essere
☐ di non essere
(barrare l'opzione di interesse)
in possesso di eventuali ulteriori specializzazioni o titoli:
.....
.....

2. di essere in possesso dei seguenti titoli e/o requisiti specifici in riferimento alla carica da ricoprire:
.....
.....

3. (*) di svolgere **attualmente** la seguente attività lavorativa (descrivere brevemente gli elementi identificativi ed i tratti ritenuti maggiormente significativi, indicando nel contempo la data di inizio dell'attività):

Datore di lavoro.....
Incarico.....
Data di inizio attività.....
Descrizione.....

** Cfr. Nota informativa*

4. di aver svolto **nel passato** le seguenti attività lavorative (indicarne brevemente gli elementi identificativi ed i tratti maggiormente significativi con l'indicazione del periodo di inizio e cessazione dell'attività):

Datore di lavoro……..
Incarico.....……...…
Data di inizio attività.....……data di fine attività……
Descrizione.....…….

5. (*) di ricoprire **attualmente** le seguente cariche elettive (indicare le relative scadenze):
Ente……carica:……..……
Data di inizio.....……data di fine attività……
Ente……..carica:……..……
Data di inizio……..... data di fine attività……

6. (*) di aver ricoperto **in passato** le seguenti cariche elettive (indicare le relative scadenze):
Ente……..carica:……..……
Data di inizio.....……data di fine attività……
Ente……..carica:……..……
Data di inizio.....……data di fine attività……

7. di ricoprire **attualmente** le seguente cariche in enti ed istituzioni varie (indicare le relative scadenze):
Ente/Istituzione……carica:……..……
Data di inizio.....……data di fine attività……
Ente/Istituzione……carica:……..……
Data di inizio.....……data di fine attività……

8. (*) di **non** aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando):
.....

9. (*) di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31.12.2012, n. 235;

10. (*) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi di cui ai capi II, III e IV del D.Lgs dell'8 aprile 2013, n. 39 *(compilare il **Mod. di dichiarazione A** allegata al presente modello);*

11. (*) di non trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità di cui all'articolo 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

12. (*) ☐ di NON trovarsi ☐ di trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche ed in particolare di non avere con la Regione o con gli enti soggetti a controllo regionale rapporti di consulenza o collaborazione con le caratteristiche di cui al punto 3) del medesimo articolo, e di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 10, comma 2, della l.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, modificata dalla l.r. 13 del 3 luglio 2013;

☐ di NON trovarsi ☐ di trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dallo Statuto dell'Ente in cui viene effettuata la nomina;

** Cfr. Nota informativa*

☐ di NON trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del D.lgs.
☐ di trovarsi 8 aprile 2013, n. 39;

13. In caso di risposta affermativa al punto 12, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

14. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995;

15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità;

16. (*) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 149;

17. ☐ di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014,
☐ di trovarsi n. 90, convertito in Legge 114/2014;

dichiara altresì

18. di accettare preventivamente la nomina;

19. (*) di impegnarsi a presentare, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 la quale costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

20. (*) di impegnarsi, nel corso dell'incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

21. di essere consapevole che le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui ai punti 17 e 18 saranno pubblicate, ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs n. 39/2013, sul sito istituzionale della Regione Piemonte

22. di allegare alla presente:
☐ copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità
☐ curriculum vitae

23. di aver preso atto degli obblighi di cui alla legge regionale n. 17 del 27 dicembre 2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione;

24. di autorizzare l'uso e il trattamento dei dati personali forniti per le procedure di cui alla presente candidatura, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali":

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza. La dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione comporta la

** Cfr. Nota informativa*

inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per un periodo di 5 anni.

……lì……

Firma ……

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per gli adempimenti legati alla procedura di designazione, da parte della Giunta regionale, di cui al presente avviso;
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere a tutte le incombenze procedurali e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione del soggetto dalla procedura di nomina o designazione
4. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di cui alla l.r. 17/2012.
5. Il titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Spettacolo dal Vivo e Attività Cinematografiche
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs.196/2003.

NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti: non saranno ritenute valide le candidature che non contengano tutte le dichiarazioni di cui al presente modulo.
La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, all'indirizzo riportato:

- a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante)

- con posta elettronica certificata (PEC) sottoscritta con firma digitale valida al momento della ricezione. Si evidenzia che l'utilizzo della PEC è subordinato al rispetto di condizioni di natura normativa e/o tecnologica e il mancato rispetto di tali condizioni determina l'inutilizzabilità della domanda pervenuta. Per conoscere i requisiti di ricevibilità delle istanze è necessario consultare il sito http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm

** Cfr. Nota informativa*

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nei modi sopra indicati, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445.

Il comunicato di designazione e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/spettacolo/teatro/fondazioni-teatrali.html

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Regione Piemonte Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Spettacolo dal Vivo e Attività cinematografiche – Via Bertola 34 10122 Torino.

Morena Rabottini tel. 011.432.2843.

** Cfr. Nota informativa*

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA

***1**.Indicare il più elevato titolo di studio posseduto con valore legale.*

***3.** Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).*
Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

***5.** Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.).*

***6 .** Occorre specificare la data di elezione alla carica e la scadenza.*

***8.** Qualora lasciato immodificato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("non") e specificare nell'apposito spazio.*

***9.** In base all'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, non possono candidarsi:*
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

***11-12. Inconferibilità ex art. 13 bis della legger regionale* 23 marzo 1995, n. 39**
1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:
a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale"
Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39
1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:
a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

** Cfr. Nota informativa*

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale;
sono incompatibili con le seguenti funzioni:
1) Consiglieri regionali;
2) dipendenti della Regione e degli Enti, Istituti, Societa' di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, anche se in congedo o in aspettativa, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di cio' sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'art. 2;
5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle forze armate;
2. Non e' consentita la contemporanea presenza della stessa persona in piu' di un Ente, Societa' o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

16. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
(omissis)
Art. 6 Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco
1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
2-bis Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.

10-12-19-20. Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilita' amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

** Cfr. Nota informativa*

2. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti;
b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le societa' e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le societa' e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
1) svolga funzioni di regolazione dell'attivita' principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3) finanzi le attivita' attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attivita' di consulenza a favore dell'ente;
f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
g) per «inconferibilita'», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attivita' professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
h) per «incompatibilita'», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attivita' professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonche' gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonche' gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attivita' dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
Art. 2 Ambito di applicazioni
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonche' negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali e' assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonche' di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Capo II Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione
Art. 3 Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione
1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e

** Cfr. Nota informativa*

negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilita' di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea,l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilita' ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita', possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma,il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilita' dell'incarico.
5. La situazione di inconferibilita' cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui e' stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilita' stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e'equiparata alla sentenza di condanna.
Capo III Inconferibilita' di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
Art. 4 Inconferibilita' di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati
1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attivita' professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.
Art. 5 Inconferibilita' di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati
1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.
Capo IV Inconferibilita' di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico
Art. 6 Inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale
1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.
2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e' esercitata dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.
Art. 7 Inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale
1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;

** Cfr. Nota informativa*

b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonche' a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
3. Le inconferibilita' di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.
Art. 8 Inconferibilita' di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali
1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.
3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.
4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.
5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio e' compreso nel territorio della ASL.
Capo V
Incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonche' lo svolgimento di attivita' professionale
Art. 9 Incompatibilita' tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonche' tra gli stessi incarichi e le attivita' professionali
1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attivita' svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attivita' professionale, se questa e' regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
Art. 10 Incompatibilita' tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attivita' professionali
1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:
a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attivita' professionale, se questa e' regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.
2. L'incompatibilita' sussiste altresi' allorche' gli incarichi, le cariche e le attivita' professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.
Capo VI
Incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico
Art. 11 Incompatibilita' tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di

** Cfr. Nota informativa*

ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonche' gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.
Art. 12 Incompatibilita' tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
Art. 13 Incompatibilita' tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali
1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

** Cfr. Nota informativa*

Art. 14 Incompatibilita' tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali
1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
Capo VII Vigilanza e sanzioni
Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico
1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilita' o incompatibilita' di cui al presente decreto.
2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorita' nazionale anticorruzione, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonche' alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilita' amministrative.
3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, e' comunicato all'Autorita' nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo' formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attivita' svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.
Art. 16 Vigilanza dell'Autorita' nazionale anticorruzione
1. L'Autorita' nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.
2. L'Autorita' nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione o d'ufficio, puo' sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonche' segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilita' amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorita'.
3. L'Autorita' nazionale anticorruzione esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi.
Art. 17 Nullita' degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto
1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.
Art. 18 Sanzioni
1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilita' i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonche' i dissenzienti e gli astenuti.
2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere e' esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.
3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto e' pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilita'
1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilita'.

** Cfr. Nota informativa*

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilita'.
Capo VIII Norme finali e transitorie
Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' o incompatibilita'
1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.
Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001
1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.
Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita'
1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.
2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le societa' che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.
Art. 23 Abrogazioni
1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

** Cfr. Nota informativa*

MOD. di dichiarazione A

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Cultura, Turismo e Sport
Settore Spettacolo dal Vivo e Attività Cinematografiche
Via Bertola 34
10122 Torino

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' PREVISTE DAL D.LGS. 39/2013
(da trasmettere in allegato al modello di candidatura)

Il/La sottoscritto/a ……

nato/a…….. il ……..……..……

residente a ……..……c.a.p. …….

via/c.so …….

ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e ai fini della seguente designazione:

Ente: FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO – Circuito Regionale dello spettacolo
Organo: Consiglio di Amministrazione

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013; a tal fine, in riferimento ad incarichi o cariche in corso oppure, se cessate, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4 e 7 dichiara, inoltre:

Incarico o carica ricoperta	**Amministrazione o ente presso cui si svolge l'incarico o si ricopre la carica**	**Tipologia di carica o incarico**	**Data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica**	**Termine di scadenza o di eventuale cessazione**

MOD. di dichiarazione A

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Spettacolo dal Vivo e Attività cinematografiche, eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo …….data ……

Il dichiarante

……

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione
Piazza Castello 165, 10122 Torino

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Luciano Conterno
Dirigente Guido Odicino
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia, Sauro Paglini, Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

www.regione.piemonte.it
bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it